

CCLXIX.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.	PAG.
Nel centenario della morte di Goffredo Mameli:		
PAOLUCCI	9982	PELLA, <i>Ministro del tesoro e ad interim del bilancio</i> 10013, 10020, 10024
CAPALOZZA	9982	EMANUELLI 10021
Congedi:		GERACI 10038
PRESIDENTE	9982	CAVALLARI 10041
Costituzione di Commissioni (Annunzio):		LOZZA 10052
PRESIDENTE	9982	PETRILLI, <i>Relatore</i> 10053
Disegno e proposta di legge (Trasmissione dal Senato):		Votazione segreta:
PRESIDENTE	9983	PRESIDENTE 10077, 10096
Comunicazione di rimozione dalla carica di sindaco:		Disegno di legge (Presentazione):
PRESIDENTE	9983	VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 10077
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PRESIDENTE 10077
Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 (599); Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 (598); Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 (597)	9983	Verifica di poteri (Discussione):
PRESIDENTE 9983, 10005, 10013, 10024, 10038, 10044, 10049, 10053, 10054, 10069, 10074		Elezione contestata per il collegio unico nazionale (Enrico Parri) (Doc. VII, numero 5) 10078
CUCCHI 10008		PRESIDENTE 10078, 10093, 10094
CESSI 10011		PRETI 10078
MARTINELLI, <i>Relatore</i> 10013, 10020, 10023		POLETTI 10060
		RESTA 10060, 10093, 10094
		CARPANO MAGLIOLI 10083
		GULLO 10084
		DE CARO RAFFAELE 10085
		NASI, <i>Relatore</i> 10087
		LONGHENA, <i>Relatore</i> 10089
		CORSANEGO, <i>Presidente della Giunta delle elezioni</i> 10090, 10093, 10094
		TUDISCO 10094
		CHIEFFI 10094
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 10094
		Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):
		PRESIDENTE 10097

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

La seduta comincia alle 16.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana. *(È approvato).*

Nel centenario della morte di Goffredo Mameli.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mattino del 6 luglio 1849 — esattamente un secolo fa — moriva qui in Roma nell'ospedale Trinità dei Pellegrini Goffredo Mameli, il biondo Tirteo della rivoluzione romana. Moriva a vent'anni. Due giorni prima era morta — strangolata — la gloriosa Repubblica Romana di cui Garibaldi fu il difensore, Mazzini il genio e Armellini e Saffi i sommi legislatori.

Il giovinetto eroe, già volontario nella guerra del 1848, già soldato nella legione garibaldina, dopo la capitolazione della sua Genova, era accorso con i bersaglieri di Luciano Manara in difesa di Roma assalita da baionette straniere « chiamate a trafiggere petti italiani », di Roma ove si era raccolta la più bella, la più colta e la più ardente gioventù d'Italia, di Roma che era il sogno dei repubblicani d'Italia!

Al tramonto della cruenta e veramente epica giornata del 3 giugno, in cui rifuse l'eroismo dei garibaldini, nell'ultimo disperato tentativo di riconquistare all'arma bianca una posizione che dominava il Gianicolo, cadeva ucciso Enrico Dandolo e restavano gravemente feriti Emilio Dandolo e Goffredo Mameli.

Il poeta soldato, che si spegnerà dopo un mese di atroci sofferenze, aveva sognato, aveva chiesto, aveva cercato la morte riservata agli eroi!

Scrisse di lui Garibaldi a sua madre: « Goffredo, che io avevo trattenuto al mio fianco per la maggior parte di quel giorno siccome aiutante mio, mi chiese supplichevole di lasciarlo procedere avanti ove più ferveva la pugna, sembrandogli ingloriosa la posizione presso di me. Dopo pochi minuti egli mi ripassava accanto, trasportato gravemente ferito, ma radioso e brillante nel volto, fiero di aver potuto spargere il suo sangue per il suo Paese. Non scambiammo una parola. Ma gli occhi nostri s'intesero nell'affetto che ci legava da tanto tempo. Egli proseguiva come in un trionfo ».

E dirà di lui Mazzini (« il politico che pensò e volle e fece una la Nazione, irridenti al

proposito grande i molti che ora l'opera sua abusano »), Mazzini, esule ancor oggi nella sua terra ed ancor oggi « povero contristato sognatore », dirà: « Mentre il cannone francese si avvicinava lentamente alle mura, -ei si accostava ai momenti supremi. Avreste detto che dovesse morire con Roma ».

Ma di Mameli dobbiamo anche ricordare quel suo faticoso inno che per un secolo fu — e rimarrà sempre — l'anelito alla libertà, ed educò all'amor di patria intere generazioni, quell'inno che univa tutti gli italiani, i veri italiani, quell'inno che era, ed è, insieme, una speranza, una gioia, un sogno, un ideale, il canto della fede repubblicana, quell'inno che è oggi l'inno della Repubblica italiana!

È dovere, preciso dovere del primo Parlamento della Repubblica italiana ricordare in quest'aula, oggi, nel centenario della sua morte, Goffredo Mameli, e meditare sul suo sacrificio per trarne ispirazione ed insegnamenti, per renderci degni di lui e della sua fede.

Voglio ripetere in quest'aula quanto del nostro eroe disse il Carducci: « Egli visse la vera vita, cioè amò, cantò, combatté nello spazio di tre anni, ma in questi tre anni ovunque si combattesse per la Patria e per la libertà, con la spada, con la penna, con la parola, si vide trascorrere nel fulgore della sua gentile giovinezza questo crociato d'Italia, questo cavaliere della Repubblica! ».

Viva Goffredo Mameli! *(Vivissimi applausi).*

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Mi associo a nome del Gruppo comunista all'omaggio reverente, al ricordo fervido di Goffredo Mameli, questo poeta soldato, questo esempio luminoso di coerenza morale, questo autentico intellettuale di avanguardia che qui in Roma diede il suo sangue, diede la sua vita per gli ideali di libertà e di democrazia, per gli ideali del pensiero laico e progressivo. *(Applausi all'estrema sinistra).*

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Caiati, Conci Elisabetta e Truzzi. *(Sono concessi).*

Annuncio di costituzione di Commissioni.

PRESIDENTE. Informo che stamane le undici Commissioni permanenti della Camera per l'anno finanziario 1949-50 si sono riunite

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

e hanno proceduto alla propria costituzione.

I nomi dei componenti i rispettivi uffici di presidenza sono pubblicati nell'odierno *Bollettino delle Commissioni*.

Trasmissione dal Senato di un disegno e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera un disegno di legge approvato da quella V Commissione permanente:

«Modificazioni alle penalità per le contravvenzioni ed il contrabbando sugli apparecchi di accensione e le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli stessi» (676).

Ha, inoltre, trasmesso una proposta di legge, di iniziativa del senatore Spallino, approvata da quella II Commissione permanente:

«Ricostruzione della pretura a Cantù» (675).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede normale o legislativa.

Comunicazione di rimozione dalla carica di sindaco.

PRESIDENTE. Informo che il ministro dell'interno ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica, emanato nel 2° trimestre del 1949, relativo alla rimozione dalla carica del sindaco di San Giovanni in Persiceto (Bologna).

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione dei deputati.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950. (599). — **Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950. (598).** — **Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950. (597).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei bilanci dei Ministeri del tesoro, del bilancio, delle finanze.

Procederemo ora all'esame dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata del Mi-

nistero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50, i quali si intenderanno approvati con la semplice lettura, quando non vi siano osservazioni od emendamenti. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Redditi patrimoniali dello Stato.* — Capitolo 1. Redditi di terreni e fabbricati del demanio, lire 430.000.000.

Capitolo 2. Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e redditi di beni mobili, lire 5.000.000.

Capitolo 3. Proventi netti dalle Aziende patrimoniali dello Stato, lire 150.000.000.

Capitolo 4. Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento metallurgico e meccanico di Follonica ed annessi, nonché delle altre miniere, stabilimenti minerari e sorgenti d'acque minerali, lire 50.000.000.

Capitolo 5. Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere dello Stato (articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443), lire 180.000.000.

Capitolo 6. Proventi dei canali Cavour, lire 470.000.000.

Capitolo 7. Proventi dei canali dell'antico demanio, lire 260.000.000.

Capitolo 8. Proventi dei canali navigabili, lire 65.000.000.

Capitolo 9. Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca, lire 5.000.000.000.

Capitolo 10. Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative allo studio del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (articolo 7 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e articolo 51 del Regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285), lire 2.000.000.

Capitolo 11. Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle cessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia, lire 28.000.000.

Capitolo 12. Proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze marittime e lacunali, lire 265.000.000.

Capitolo 13. Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare, lire 70.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 14. Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (articolo 100 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 10.000.000.

Capitolo 15. Somme dovute all'Erario dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali sul provento delle foreste stesse (articolo 126 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 5 gennaio 1933, n. 30 e Convenzione 15 luglio 1932, approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932), lire 3.452.700.

Capitolo 16. Canone 4 per cento dovuto dall'Istituto Poligrafico dello Stato sul valore degli immobili assegnati in uso (articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105 e articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575), lire 1.000.000.

Capitolo 17. Proventi ordinari dei tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia (regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3244; regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, convertito in legge 10 maggio 1928, n. 1026 e regi decreti 29 dicembre 1927 n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706), lire 155.000.000.

Capitolo 18. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà dello Stato, lire 200.000.

Capitolo 19. Interessi su titoli di credito privati, di proprietà dello Stato, lire 6.000.000.

Capitolo 20. Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato, lire 40 milioni.

Capitolo 21. Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal Tesoro dello Stato, lire 70.000.000.

Capitolo 22. Utili netti annuali dell'Istituto Poligrafico dello Stato e interesse annuo del 4 per cento sul valore degli impianti ed altri beni mobili costituenti il patrimonio originario conferito all'Istituto (articoli 6 e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 22 settembre 1947, n. 1105 e articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575), lire 1.724.100.

Capitolo 23. Ricupero fitti di parte dei locali di proprietà privata adibiti ai servizi governativi, lire 1.000.000.

Capitolo 24. Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti al servizio telefonico, lire 5.600.000.

Capitolo 25. Canone annuo dovuto dall'Amministrazione provinciale di Modena per

l'uso degli impianti della stazione, in detta città, della rete ferroviaria provinciale modenese (articolo 2 della Convenzione 19 luglio 1938 per la risoluzione della concessione della ferrovia Modena-Pavullo, approvata con regio decreto 21 ottobre 1938, n. 1828), lire 10.800.

Totale dei redditi patrimoniali dello Stato, lire 7.268.987.600.

Prodotti netti di aziende e gestioni autonome. — Capitolo 26. Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137), *per memoria.*

Capitolo 27. Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi (articolo 15 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597), *per memoria.*

Capitolo 28. Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 3.074.284.600.

Capitolo 29. Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (articolo 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e articolo 9 del regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito in legge 13 marzo 1930, n. 158), *per memoria.*

Capitolo 30. Avanzo di gestione dell'Azienda monopolio banane (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 899), lire 1.000.000.000.

Capitolo 31. Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (articolo 252 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453), lire 500.000.000.

Capitolo 32. Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato (articolo 35 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 34 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 50.000.000.

Capitolo 33. Utili netti annuali dell'Azienda autonoma per la gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) (articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 aprile 1948, n. 321), *per memoria.*

Capitolo 34. Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (articolo 34 del decreto-legge luogotenenziale

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

21 aprile 1919, n. 603, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 10 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367), *per memoria*.

Capitolo 35. Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al Tesoro dello Stato (articolo 19 del decreto interministeriale 5 maggio 1930 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1930), *per memoria*.

Totale dei prodotti netti delle Aziende e gestioni autonome, lire 4.624.284.600.

Tributi. — Imposte dirette. — Imposte permanenti. — Capitolo 36. Imposta sui fondi rustici, lire 8.500.000.000.

Capitolo 37. Imposta sui fabbricati, lire 350.000.000.

Capitolo 38. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 120.000.000.000.

Capitolo 39. Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, lire 27 miliardi.

Capitolo 40. Imposta ordinaria sul patrimonio (regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito in legge 8 febbraio 1940, n. 100), lire 250.000.000.

Capitolo 41. Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle Società commerciali di qualsiasi specie, comprese le Società cooperative ed in genere tutti gli Enti che abbiano fini, industriali e commerciali, escluse le Aziende municipalizzate (articolo 1 del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 91, modificato dall'articolo 29 del regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 1938, n. 19), *per memoria*.

Totale delle imposte dirette, lire 156 miliardi e 100 milioni.

Tasse ed imposte indirette sugli affari. — 1°) *In amministrazione del Ministero delle finanze.* — Capitolo 42. Imposta sulle successioni e donazioni, lire 4.500.000.000.

Capitolo 43. Imposta sul valore netto globale delle successioni (regio decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, in legge 18 ottobre 1942, n. 1220), lire 1.500.000.000.

Capitolo 44. Imposta sulla manomorta, lire 50.000.000.

Capitolo 45. Imposta di registro, lire 27 miliardi.

Capitolo 46. Imposta generale sull'entrata (regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762), lire 229.100.000.000.

Capitolo 47. Imposta generale sull'entrata — sul bestiame bovino, ovino, suino ed equi-

no, sui mosti ed uve da vino — da devolvere a favore dei Comuni a termini dell'articolo 1 del decreto-legislativo 26 marzo 1948, n. 261, lire 14.000.000.000.

Capitolo 48. Tassa di bollo, lire 20 miliardi.

Capitolo 49. Imposta in surrogazione del registro e del bollo, lire 6.000.000.000.

Capitolo 50. Sovraimposta di negoziazione sulla cessione dei titoli azionari (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 154, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1284), lire 2.000.000.000.

Capitolo 51. Imposta ipotecaria, lire 4.500.000.000.

Capitolo 52. Tassa di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio audizioni circolari, stabilite dall'articolo 8 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1350 (articoli 54 e 55 delle norme approvate con regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295, regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito in legge 23 maggio 1932, n. 650 e regio decreto-legge 21 febbraio 1939, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880 e decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458), lire 400.000.000.

Capitolo 53. Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1350 (articolo 61 e seguenti delle norme approvate con regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295, e regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito in legge 23 maggio 1932, n. 650 e decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 384), *per memoria*.

Capitolo 54. Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari (regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880 e articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 537), lire 6.000.000.000.

Capitolo 55. Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, lire 30.000.000.

Capitolo 56. Tasse sulle concessioni governative, lire 9.000.000.000.

Capitolo 57. Tassa di circolazione sulle autovetture adibite al trasporto di persone (articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88 e articolo 30 del

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 29 marzo 1947, n. 177), lire 2.000.000.000.

Capitolo 58. Tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi adibiti al trasporto di cose e sulle vetture destinate ad uso speciale (articoli 2 e 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88 e articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 29 marzo 1947, n. 177), lire 2.900.000.000.

Capitolo 59. Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilari, riscosso per conto dello Stato, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) (Convenzione 15 dicembre 1937, approvata con regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 563 e successive modificazioni), lire 10.000.000.000.

Capitolo 60. Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) (articoli 1 a 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 e Convenzione 15 dicembre 1937, approvata con regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 563 e successive modificazioni), lire 2.900.000.000.

Capitolo 61. Diritto del 5 per cento, sull'introito delle rappresentazioni e esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (articolo 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633), lire 3.000.000.

Capitolo 62. Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo e sugli introiti lordi delle scommesse di qualsiasi genere (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 e regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538), lire 1.100.000.000.

Capitolo 63. Tassa di bollo sulle carte da giuoco (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277), lire 50.000.000.

Capitolo 64. Tassa di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale sui trasporti delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie intercomunali e delle linee di navigazione intercomunali (articolo 7, comma secondo, del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 45.000.000.

Capitolo 65. Tassa di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173), lire 8.000.000.000.

Capitolo 66. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle fer-

rovie dello Stato. (legge 6 aprile 1862, n. 542 e 14 giugno 1874, n. 1945), lire 130.000.000.

Totale, lire 351.208.000.000.

2°) *In amministrazione del Ministero dei trasporti.* — Capitolo 67. Tasse sul prodotto del movimento di pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (articolo 7 del regio decreto-legge medesimo), lire 315.000.000.

3°) *In amministrazione del Ministero degli affari esteri.* — Capitolo 68. Diritti introitati dagli Uffici all'estero, retti da personale di 1° categoria, quota spettante all'Erario sui diritti medesimi introitati dagli Uffici retti da persone di 2° categoria e tasse riscosse dagli Uffici di pubblica sicurezza di confine e degli scali marittimi a carico di stranieri provvisti di passaporto mancante del visto consolare, lire 600.000.000.

Capitolo 69. Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigrati per l'estero (articoli 18, 20, 23, 26 (omma 1°) e 35 del testo unico approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 500.000.

Totale, lire 600.500.000.

Totale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 352.123.500.000,

Dogane e imposte indirette sui consumi.

— Capitolo 70. Imposta sulla fabbricazione degli spiriti, lire 8.500.000.000.

Capitolo 71. Imposta sulla fabbricazione della birra, lire 2.500.000.000.

Capitolo 72. Imposta sulla fabbricazione dello zucchero, lire 27.000.000.000.

Capitolo 73. Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine, lire 200.000.000.

Capitolo 74. Imposta sulla fabbricazione degli olii di semi, lire 1.100.000.000.

Capitolo 75. Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi (regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739), lire 45.000.000.000.

Capitolo 76. Imposta sulla fabbricazione del benzolo (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, lire 500.000.000.

Capitolo 77. Imposta sul gas e sull'energia elettrica, lire 8.000.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 78. Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè, lire 200.000.000.

Capitolo 79. Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche e degli organi di illuminazione elettrica, lire 600.000.000.

Capitolo 80. Imposta sulla fabbricazione dei filati delle fibre tessili naturali ed artificiali (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 gennaio 1947, n. 1), lire 26.000.000.000.

Capitolo 81. Imposta sul consumo del caffè (regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito in legge 18 gennaio 1932, n. 84), lire 10.500.000.000.

Capitolo 82. Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206), lire 1.500.000.000.

Capitolo 83. Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano), lire 5.000.000.000.

Capitolo 84. Dazio sull'importazione del grano, lire 32.000.

Capitolo 85. Sovrimposta di confine (esclusa la sovrimposta sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi), lire 9.000.000.000.

Capitolo 86. Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 142), lire 6.880.000.000.

Capitolo 87. Diritto di licenza sulle merci ammesse all'importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero (regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito in legge 17 febbraio 1936, n. 334, modificato dal regio decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 12 agosto 1947, n. 882), lire 38.400.000.000.

Totale delle dogane e imposte indirette sui consumi, lire 190.800.032.000.

Monopoli. — Capitolo 88. Imposta sul consumo dei tabacchi (articolo 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3474), lire 165.000.000.000.

Capitolo 89. Imposta sui consumi dei sali (articolo 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3474), lire 11.550.000.000.

Capitolo 90. Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette (regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342), lire 1.485.000.000.

Capitolo 91. Proventi del Monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bellatura degli apparecchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione di fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi, lire 5.000.000.000.

Totale dei monopoli, lire 183.035.000.000.

Lotto e lotterie. — Capitolo 92. Provento del lotto, lire 10.000.000.000.

Capitolo 93. Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie e i concorsi a premio e tassa di licenza sulle operazioni a premio, lire 48.000.000.

Capitolo 94. Proventi derivanti dall'organizzazione e dall'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici (articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496), lire 1.500.000.000.

Capitolo 95. Provento spettante allo Stato sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali destinato a coprire tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio delle lotterie medesime, lire 60.000.000.

Totale del lotto e delle lotterie, lire 11.608.000.000.

Proventi di servizi pubblici minori. — Capitolo 96. Tasse di pubblico insegnamento, lire 800.000.000.

Capitolo 97. Diritti di verificaione dei pesi e delle misure, del saggio e del marchio dei metalli preziosi; diritto di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui all'articolo 6 del Regolamento per la esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 17 luglio 1924, lire 550.000.000.

Capitolo 98. Diritti ed emolumenti catastali esclusi quelli riscossi con le modalità stabilite dall'articolo 2 del regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 ed i diritti sui certificati catastali di cui ai numeri 2 e 3 della tabella A allegata al regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito in legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito in legge 3 giugno 1938, n. 777, lire 50 milioni.

Capitolo 99. Diritti sui certificati catastali ed altri, stabiliti dai numeri 2, 3, 6 e 7 della tabella A allegata al regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito in legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito in legge 3 giugno 1938, n. 777, lire 25.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 100. Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (articolo 11 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595), *per memoria*.

Capitolo 101. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 500.000.000.

Capitolo 102. Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (articolo 119 del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740), lire 50.000.000.

Capitolo 103. Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 20.000.000.

Capitolo 104. Provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico — Somma pari al valore delle cose medesime non più rintracciabili o esportate definitivamente dallo Stato, senza licenza, da versarsi dai contravventori allo Stato (articoli 58 a 70 della legge 1° giugno 1939, n. 1089), lire 150.000.

Capitolo 105. Provento della cessione dei libretti di passaporto per l'estero e dei relativi blocchetti di cedole statistiche, lire 20.000.000.

Capitolo 106. Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi, lire 250.000.000.

Capitolo 107. Tasse terrestri sui marconigrammi privati originari da aeronavi, diretti a qualunque paese, via stazioni aeronautiche italiane, *per memoria*.

Capitolo 108. Proventi diversi di servizi pubblici, amministrati dal Ministero della pubblica istruzione, lire 800.000.

Capitolo 109. Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici (articolo 1 del regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, convertito in legge 3 giugno 1933, n. 826), lire 24.000.000.

Capitolo 110. Proventi derivanti dalla istituzione e funzionamento delle Scuole e dei corsi non governativi (articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 412), lire 1.500.000.

Capitolo 111. Foglio per gli annunci amministrativi e giudiziari nelle Provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195), lire 40.000.000.

Capitolo 112. Proventi delle manifatture carcerarie, lire 130.000.000.

Capitolo 113. Somme da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore dei conti a termini dell'articolo 15 del regio decreto 10

febbraio 1937, n. 228, recante norme per l'attuazione del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali, lire 400.000.

Capitolo 114. Proventi del servizio araldico (articolo 108 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con regio decreto 12 gennaio 1929, n. 61), *per memoria*.

Capitolo 115. Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Zecca per conto dei Ministeri di Amministrazioni pubbliche, di Enti diversi e di privati, lire 30.000.000.

Totale dei proventi di servizi pubblici minori, lire 2.491.850.000.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 116. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi di mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio della ferrovie, lire 1.133.086.900.

Capitolo 117. Rimborso, dalla Camera di commercio di Livorno, degli interessi compresi nell'annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la costruzione degli impianti meccanici di quel porto, lire 9.400.

Capitolo 118. Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nell'annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione ed i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1, paragrafo XIV, del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637), lire 184.200.

Capitolo 119. Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'ammortamento delle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, lire 2.400.000.

Capitolo 120. Contributi annui degli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti (articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante norme per l'attuazione del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni, in legge 3 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali), lire 800.000.

Capitolo 121. Rimborsi dalle Università e dagli Istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato (testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio de-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

creto 31 agosto 1933, n. 1592 e regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73), lire 8.000.000.

Capitolo 122. Concorso nelle spese per la istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale legge 22 aprile 1932, n. 490), lire 15.000.000.

Capitolo 123. Contributi di Enti locali pel mantenimento di Scuole operaie e di avviamento, di Scuole industriali e di tirocinio, di Istituti industriali, di Scuole medie commerciali e di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (articolo 10 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; articolo 9 del regio decreto-legge 15 maggio 1924, numero 749, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 135 del regio decreto 6 luglio 1925, n. 1227, e legge 15 giugno 1931, n. 889), lire 100.000.

Capitolo 124. Contributi di Enti locali e Corpi morali a compenso parziale o totale delle spese a carico dello Stato per Scuole medie governative istituite ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, convertito in legge 28 dicembre 1931, n. 1771, ovvero regolate dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 685, lire 6.500.000.

Capitolo 125. Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Scuole di metodo per l'educazione materna (articolo 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), lire 130.000.

Capitolo 126. Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Università e degli Istituti superiori (regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102; legge 13 giugno 1935, n. 1100 e regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73), lire 12.619.000.

Capitolo 127. Contributi di Enti diversi nella spesa per il mantenimento dei Conservatori di musica, lire 2.852.000.

Capitolo 128. Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito in legge 21 agosto 1922, n. 1264, lire 1.150.000.

Capitolo 129. Contributi di miglìoria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato (articoli 16 e 20 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739, *per memoria*).

Capitolo 130. Concorso delle Provincie e dei Comuni nelle spese per le opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 183 e seguenti), lire 150.000.

Capitolo 131. Contributo a carico dei Consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688), lire 500.000.

Capitolo 132. Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (articolo 225 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, e regio decreto 12 novembre 1936, n. 2244), lire 1.600.000.

Capitolo 133. Somme da versare da privati per le spese della vigilanza esercitata dal Corpo delle miniere sulle ricerche e concessioni minerarie (regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443 e successive disposizioni per l'incremento della produzione nazionale), lire 18.000.000.

Capitolo 134. Rimborso da parte dei Comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei Comuni medesimi nei periodi di siccità, lire 50.000.

Capitolo 135. Contributi di Provincie, Comuni, Camere di commercio e di altri enti, nelle spese di funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220 (articoli 4 e 11 della legge medesima e legge 8 giugno 1942, n. 1070), lire 13.822.000.

Capitolo 136. Contributi dei Governi coloniali nelle spese per l'assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti, *per memoria*.

Capitolo 137. Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo dell'Africa italiana e per la Mostra campionaria coloniale permanente; proventi della Mostra medesima e della gestione vendite filateliche (articoli 13 e 14 del regolamento per il Museo dell'Africa italiana, approvato con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1070), *per memoria*.

Capitolo 138. Rimborso da Aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato, lire 1.083.200.000.

Capitolo 139. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, lire 221.882.300.

Capitolo 140. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

stato di previsione del Ministero delle finanze, lire 336.252.500.

Capitolo 141. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, lire 4.080.000.

Capitolo 142. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, *per memoria*.

Capitolo 143. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Africa italiana, *per memoria*.

Capitolo 144. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, lire 14.908.800.

Capitolo 145. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, lire 134.668.700.

Capitolo 146. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, lire 1.700.000.

Capitolo 147. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, lire 40.000.000.

Capitolo 148. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, lire 581.100.

Capitolo 149. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lire 102.277.500.

Capitolo 150. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio, lire 247.005.700.

Capitolo 151. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lire 100.000.

Capitolo 152. Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte ordinaria del bilancio, lire 4.100.000.000.

Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (*Parte ordinaria*), lire 7.501.560.100.

Proventi e contributi speciali. — Capitolo 153. Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti dello Stato, nelle spese di funzionamento degli uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza — Canoni di imprenditori por-

tuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti — Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale degli operai portuali — Proventi eventuali degli uffici suddetti (articolo 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito in legge 3 marzo 1932, n. 269), *per memoria*.

Capitolo 154. Quota del 5 per cento del provento delle multe ed ammende per trasgressione alle norme relative alle imposte comunali di consumo (legge 23 giugno 1939, n. 901), lire 10.000.000.

Capitolo 155. Quota del 55 per cento del provento delle multe ed ammende per trasgressione alle norme relative al pagamento di quota a favore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (articolo 4 del regio decreto-legge 10 ottobre 1941, numero 1179, convertito in legge 12 febbraio 1942, n. 283), *per memoria*.

Capitolo 156. Addizionale 2 per cento alla tassa comunale per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (articolo 272 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366), *per memoria*.

Capitolo 157. Diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento lire di valore, da versare dagli assegnatari di alloggi di cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la ricezione e conservazione degli atti relativi agli alloggi medesimi (articolo 151, secondo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165), lire 100.000.

Capitolo 158. Proventi dei restauri delle opere di antichità e d'arte eseguiti per conto dei privati e di enti diversi dallo Stato (articolo 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1240), *per memoria*.

Capitolo 159. Provento delle indennità dovute per trasgressioni alle norme sulla protezione delle bellezze naturali (articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497), lire 50.000.

Capitolo 160. Proventi del diritto fisso del 0,25 per cento dovuto sulle distribuzioni ed assegnazioni di merci nazionali ed estere, materie prime, semilavorati e prodotti finiti (articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 27 gennaio 1947, n. 401), *per memoria*.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 161. Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di nove decimi, della soprattassa a carico degli studenti delle Università e Istituti di istruzione superiore e destinata alla costituzione di un fondo per la integrazione dei bilanci universitari (articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, convertito in legge il 16 gennaio 1939, n. 226), *per memoria*.

Capitolo 162. Somma da corrispondersi dal Ministero dell'industria e del commercio per il conferimento di borse universitarie per gli studi nelle discipline minerarie e geologiche (articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1937, n. 113, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2316), *per memoria*.

Capitolo 163. Contributi nelle spese per l'Ispettorato del lavoro e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (articolo 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 886, articolo 17, terzo comma, del regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739, e articolo 12 del regio decreto 3 maggio 1934, n. 906), lire 1.210.000.000.

Capitolo 164. Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli ed altre prove previste dall'articolo 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 421, lire 150.000.000.

Capitolo 165. Somma da versare all'Erario ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 446 da destinarsi a contributi per la piccola edilizia scolastica, *per memoria*.

Capitolo 166. Versamenti degli aspiranti alla iscrizione nell'albo degli attuari, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, quarto comma, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, *per memoria*.

Capitolo 167. Addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, manomorta, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimeposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (articolo 1 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito in legge 25 aprile 1938, n. 614, modificato con l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100), lire 13.000.000.000.

Capitolo 168. Diritto dovuto per il rilascio d'urgenza dei certificati del casellario giudiziale a norma dell'articolo 1 del regio decreto 16 aprile 1936, n. 771, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1059, *per memoria*.

Capitolo 169. Imposta della soprattassa erariale sulle riserve di caccia e della soprattassa sui divieti di caccia, da destinarsi a norma dell'articolo 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, lire 600.000.

Capitolo 170. Importo della soprattassa sulle licenze di caccia e di uccellazione, da destinarsi a norma dell'articolo 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, *per memoria*.

Capitolo 171. Importo delle soprattasse sulle licenze di pesca da destinarsi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604, *per memoria*.

Capitolo 172. Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016), *per memoria*.

Capitolo 173. Diritti e contributi di cui all'articolo 4, numeri 2, 3 e 4, della legge 11 aprile 1938, n. 612, da destinare all'Ente nazionale per la protezione degli animali, *per memoria*.

Capitolo 174. Quota degli emolumenti assegnati ai dipendenti dello Stato presso organi delle Amministrazioni autonome dello Stato, enti ed istituti controllati dallo Stato, da versare all'Erario e da destinare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1941, n. 1408 e dell'articolo 6 del decreto del Capo del Governo 11 marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75, del 1° aprile 1942, lire 800.000.

Capitolo 175. Versamento delle pene pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie, ai sensi del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1928 (articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511, *per memoria*).

Totale dei proventi e contributi speciali (*Parte ordinaria*), lire 14.371.550.000.

Entrate diverse. — Capitolo 176. Tassa del 10 per cento sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e somme da versarsi dagli ufficiali

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

medesimi agli Uffici del registro giusta gli articoli 3 e 4 della legge medesima, lire 1.000.000.

Capitolo 177. Proventi degli Archivi di Stato (articoli 16, 17 e 18 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006), lire 500.000.

Capitolo 178. Provento della vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, *per memoria*.

Capitolo 179. Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritto a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero, lire 8.000.000.

Capitolo 180. Ricupero delle spese di mantenimento degli internati negli istituti di prevenzione e di pena (articolo 287 del regolamento sugli istituti medesimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787), lire 2.500.000.

Capitolo 181. Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni (legge 7 luglio 1876, n. 3212, articolo 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144, e regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898), lire 3.505.790.000.

Capitolo 182. Versamento al Tesoro dello Stato degli annui utili residuali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, determinati come all'articolo 15 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, *per memoria*.

Capitolo 183. Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione e interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria, lire 250.000.000.

Capitolo 184. Proventi e ricuperi di portafoglio, lire 20.000.000.

Capitolo 185. Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro, con mezzi ordinari di Tesoreria, *per le ferrovie medesime, per memoria*.

Capitolo 186. Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi (legge 3 aprile 1933, n. 287), lire 35.000.000.

Capitolo 187. Quota spettante allo Stato sui diritti riscossi dai Comuni per la macellazione dei bovini, di cui all'articolo 4 della

legge 6 luglio 1912, n. 832 e successive modificazioni, lire 150.000.000.

Capitolo 188. Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 1 del regio decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sul contributo fisso riscosso dai Comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione, lire 70.000.000.

Capitolo 189. Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione (articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 300.000.000.

Capitolo 190. Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori dell'Istituto superiore di sanità, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, prodotto del diritto di Costituto sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318, rimborso delle spese per il controllo dei sieri, vaccini e prodotti biologici adoperati per uso terapeutico ai sensi degli articoli 180 e 182 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e degli schermi per radiologia, radiografici e radioscopici, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145, lire 35.000.000.

Capitolo 191. Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dall'articolo 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368, e dagli articoli 21 e 29 del Regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1932, n. 904, per l'applicazione della legge medesima, lire 200.000.

Capitolo 192. Diritto dovuto sulla seta tratta semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assaggio (articolo 18 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge 14 giugno 1934, n. 1158), lire 10.000.

Capitolo 193. Tasse annue d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati gallerici (articoli 128 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e sui gabinetti medici e gli ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico (articolo 196 del testo unico anzidetto e articolo 18 del regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145), lire 2.200.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 194. Contributo delle farmacie escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'articolo 2 del regio decreto 14 febbraio 1935, n. 344 e destinato al rimborso ai comuni di parte della spesa sostenuta per' indennità di residenza ai farmacisti nominati in seguito a concorso (articolo 115, 3° comma del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265), lire 1.000.000.

Capitolo 195. Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia (articolo 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016), lire 2.000.000.

Capitolo 196. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette e le imposte di produzione versate direttamente dai debitori, lire 1.500.000.

Capitolo 197. Indennità di mora a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione, lire 4.000.000.

Capitolo 198. Indennità di mora e pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette, lire 600.000.

Capitolo 199. Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti, di carbone fossile (articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108 e articolo 1 del regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, convertito in legge 22 dicembre 1932, n. 1857), lire 25.000.000.

Capitolo 200. Proventi derivanti dalla vendita della saccarina di Stato (legge 29 marzo 1940, n. 293), lire 11.000.000.

Capitolo 201. Proventi derivanti dal monopolio di produzione e vendita nello Stato di zucchero saccarinato (regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1230), *per memoria*.

Capitolo 202. Proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti dell'alcool destinato ad usi industriali e dei contrassegni per i liquori imbottigliati. Rimborso delle spese di vigilanza sulle fabbriche soggette a imposte di produzione, lire 400.000.000.

Capitolo 203. Tassa progressiva per la esportazione definitiva dall'Italia, di cose di interesse artistico e storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089), lire 7.000.000.

Capitolo 204. Tassa a titolo cauzionale per l'esportazione temporanea di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (articolo 40

della legge 1° giugno 1939, n. 1089), lire 200.000.

Capitolo 205. Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 10.000.000.

Capitolo 206. Ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabilità, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti ed iscritti nei campioni demaniali (articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776), lire 250.000.

Capitolo 207. Ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non iscritti nei campioni demaniali (articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776), lire 4.000.000.

Capitolo 208. Versamenti, da parte di Associazioni sindacali e di altri Enti, delle economie realizzate ai termini dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1491 convertito in legge 6 gennaio 1931, n. 18, lire 500.000.

Capitolo 209. Somme da versare al Tesoro dagli Enti e Società beneficiari di prestiti contratti negli Stati Uniti d'America nel periodo prebellico, per il servizio delle obbligazioni in dollari, emesse per la sistemazione e la conversione dei prestiti medesimi (articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 8 settembre 1947, n. 921), lire 167.000.000.

Capitolo 210. Ricupero dagli Enti e Società beneficiari di prestiti contratti negli Stati Uniti d'America nel periodo prebellico, di parte delle spese sostenute per la gestione delle obbligazioni in dollari emesse per la sistemazione e la conversione dei prestiti suddetti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 8 settembre 1947, n. 921, e delle relative garanzie (articolo 5, secondo e terzo comma, dello stesso decreto), lire 10.500.000.

Capitolo 211. Versamento al Tesoro dello Stato delle somme riscosse a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Centri di emi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

grazione per il reclutamento di lavoratori italiani destinati all'estero, lire 76.000.000.

Capitolo 212. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della difesa (Esercito) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articolo 21 del testo unico approvato col regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria*.

Capitolo 213. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della difesa (Marina) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria*.

Capitolo 214. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della difesa (Aeronautica) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articolo 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958), *per memoria*.

Capitolo 215. Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso, lire 1.100.000.000.

Capitolo 216. Entrate eventuali e diverse dei Ministeri, lire 5.975.280.000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Enerate effettive*. — *Imposte transitorie*. — Capitolo 217. Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131), lire 37 miliardi.

Capitolo 218. Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio (articolo 83 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131), lire 7 miliardi.

Capitolo 219. Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle Società e degli Enti morali (articolo 70 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131), lire 5.000.000.000.

Capitolo 220. Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (articolo 10 del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 151), lire 400.000.000.

Capitolo 221. Imposta straordinaria sul capitale delle Società per azioni (regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 1938, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 222. Imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali o commerciali gestite da ditte individuali ovvero da so-

cietà non azionarie (regio decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convertito, con modificazioni, in legge 19 gennaio 1939, n. 250), *per memoria*.

Capitolo 223. Contributi di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco (articolo 8 del regio decreto 12 aprile 1943, n. 205), *per memoria*.

Capitolo 224. Imposta speciale sui redditi di capitali delle imprese commerciali e industriali esenti dal tributo mobiliare (articolo 12 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384), lire 250.000.000.

Capitolo 225. Contributo straordinario del 2 per cento sui salari ed ogni altro compenso, corrisposti agli operai addetti alle aziende, officine o stabilimenti (legge 25 giugno 1940, n. 870), *per memoria*.

Capitolo 226. Imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle Società commerciali (legge 1° luglio 1940, n. 803), lire 20.000.000.

Capitolo 227. Imposta straordinaria sui profitti di guerra ed avocazione allo Stato delle quote già indisponibili dei profitti di guerra (testo unico approvato con regio decreto 3 giugno 1943, n. 598 e regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436), lire 4.500.000.000.

Capitolo 228. Entrate derivanti dall'avocazione allo Stato dei profitti eccezionali di contingenza (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 28 aprile 1947, n. 330), lire 3.500.000.000.

Totale delle imposte transitorie, lire 57.670.000.000.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 229. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 3.000.000.

Capitolo 230. Ricupero dai comuni e dalle provincie della Sardegna delle spese anticipate dallo Stato per l'esecuzione di opere pubbliche (regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1931 e 28 maggio 1925, n. 854, convertiti in legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 900 mila.

Capitolo 231. Ricupero da Enti locali delle annualità trentennali a rimborso di metà delle spese per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere pubbliche straordinarie di competenza degli Enti stessi (articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517) (b), lire 50 milioni.

Capitolo 232. Ricupero dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

(I.N.C.I.S.), dagli Istituti autonomi per le case popolari e dall'Ente edilizio di Reggio Calabria di parte delle spese per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di completamento e di nuova costruzione di fabbricati di proprietà degli Enti stessi (decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1946, n. 617), lire 50.000.000.

Capitolo 233. Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle rupi del Guasco (articolo 5 del regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026), lire 500 mila.

Capitolo 234. Contributi degli Enti locali per i lavori eseguiti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi negli anni dal 1932 al 1935 (articolo 4 del regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, convertito in legge 30 marzo 1933, n. 329; articolo 2 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, convertito in legge 5 febbraio 1934, n. 287; articolo 2 del regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, convertito in legge 1° aprile 1935, n. 561, e articolo 2 del regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2235, convertito in legge 30 marzo 1936, n. 586), lire 100.000.

Capitolo 235. Concorso di comuni del Lazio nella spesa sostenuta per l'esecuzione diretta, a cura dello Stato, di nuovi acquedotti per il miglioramento delle opere esistenti per il rifornimento idrico (articolo 4 del regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, convertito in legge 7 gennaio 1929, n. 161), *per memoria*.

Capitolo 236. Concorso del Fondo per il culto nelle spese per le chiese dell'Agro pontino, già costruite od in corso di costruzione alla data dell'8 giugno 1936 (articolo 2 del regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 249), lire 137.000.

Capitolo 237. Somma dovuta dal Fondo per il culto ad integrazione del concorso trentennale fisso di lire 137.000 per le chiese dell'Agro pontino, da prelevarsi dagli avanzi annuali del bilancio del Fondo stesso (articolo 2 del regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 249), *per memoria*.

Capitolo 238. Rimborso delle quote a carico dei Consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria, lire 150.000.

Capitolo 239. Concorsi di Enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime, lire 7.000.000.

Capitolo 240. Concorso dei comuni e delle Provincie nelle spese per le opere di navigazione interna iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508, lire 15.000.

Capitolo 241. Concorso di Enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate-complementari (legge 27 luglio 1879, n. 5002 e 27 aprile 1885, n. 3048 e regio decreto 3 dicembre 1925, n. 2501), lire 50.000.

Capitolo 242. Tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Livorno (articolo 6 del regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 226, articolo 1 del regio decreto-legge 28 settembre 1924, n. 2101, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 e articolo 1 del regio decreto-legge 16 settembre 1936, n. 1619, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 136), lire 7.000.000.

Capitolo 243. Rimborso delle spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 500.000.

Capitolo 244. Rimborsi diversi di spese straordinarie, lire 10.000.

Capitolo 245. Contributi nelle spese relative ad opere statali di bonifica (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), *per memoria*.

Capitolo 246. Annualità a carico dei Consorzi provinciali per la viticoltura, per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi (articolo 92 del Regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700), lire 6.800.

Capitolo 247. Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutate per l'opera di soccorso degli emigranti indigenti rimpatriati (articolo 5 del regio decreto 30 agosto 1914, n. 909), lire 400 mila.

Capitolo 248. Annualità dovuta dalla Società anonima autostrada Torino-Milano, fino al 31 dicembre 1982 e scadente il 31 dicembre di ogni anno, per la restituzione delle somme versate dallo Stato per la costruzione dell'autostrada predetta (articolo 2 della Convenzione 16 dicembre 1939, approvata con la legge 6 giugno 1940, n. 695 — 9^a delle quarantadue annualità), lire 1.300.000.

Capitolo 249. Versamenti dell'Istituto delle case popolari in Roma a scomputo del debito di lire 50.000.000 assunto verso il Tesoro dello Stato giusta l'articolo 4 della Convenzione 29 gennaio 1931, approvata con decreto del Ministro delle finanze 3 marzo 1931, n. 155784, lire 2.633.000.

Capitolo 250. Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

da infermità mentali, provocati da causa di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di ospitalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera B) del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175, lire 70.000.000.

Capitolo 251. Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'Accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1867, e ratificato il 16 ottobre 1923, *per memoria*.

Capitolo 252. Rimborso parziale delle spese per la riparazione, eseguita a cura del Ministero dei lavori pubblici, di edifici di proprietà privata danneggiati da eventi bellici (decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 e articoli 40 e 85 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, lire 100.000.000).

Capitolo 253. Versamenti della Società di navigazione « Lloyd Triestino », in dipendenza dell'esercizio di taluni servizi marittimi, *per memoria*.

Capitolo 254. Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205 e rimborsi di altre spese concernenti i servizi dell'emigrazione, lire 50.000.

Capitolo 255. Rimborso di spese straordinarie per prestazioni e forniture varie effettuate in dipendenza dello stato di guerra, lire 2.000.000.

Capitolo 256. Quota da prelevare, a titolo di rimborso di spese di amministrazione, sulle somme affluite all'ufficio italiano dei cambi nei conti impersonali di cui all'articolo 9 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, o su quelle direttamente versate nel conto corrente infruttifero « beni nemici » presso la Tesoreria centrale dello Stato (legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e legge 19 dicembre 1940, n. 1994), lire 1.000.000.

Capitolo 257. Proventi derivanti dalla cessione di merci e da prestazioni dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.) per i soc-

corsi alle popolazioni indigenti italiane, *per memoria*.

Capitolo 258. Quota dei ricavi derivanti dalla vendita delle merci fornite gratuitamente dagli Stati Uniti d'America, in attuazione dell'Accordo concluso a Roma il 4 luglio 1947 ed approvato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 1004, destinato a sollievo delle spese di mano d'opera per l'esecuzione di opere pubbliche finanziarie con stanziamenti di bilancio, *per memoria*.

Capitolo 259. Quota del « Fondo lire interim-aid » costituito ai sensi dell'Accordo italo-americano concluso a Roma il 3 gennaio 1948 e reso esecutivo col decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, destinato a sollievo delle spese per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate con stanziamenti di bilancio, lire 20.000.000.000.

Capitolo 260. Somma da versare dal Ministero del tesoro in corrispondenza dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate col « Fondo lire E. R. P. », lire 60.000.000.000.

Capitolo 261. Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte straordinaria del bilancio, lire 1.800.000.000.

Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (*parte straordinaria*), lire 82.096.751.800.

Proventi e contributi speciali. — Capitolo 262. Versamenti effettuati dagli esattori delle imposte dirette per l'addizionale di aggio ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e (*parte straordinaria*), lire 82.096.751.800.

Capitolo 263. Somme da versare dall'Ente nazionale per le biblioteche scolastiche raggestioni avute dall'ente medesimo a far tempo dal 16 ottobre 1941, per la compilazione, stampa e vendita dei diari scolastici adottati nelle scuole degli ordini elementari e medio, da destinare a sussidi ed assegni alle biblioteche degli ordini stessi a favore dell'Ente suddetto (articoli 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1587 e articoli 2 e 3 della Convenzione approvata con il regio decreto 12 febbraio 1942, n. 132), *per memoria*.

Capitolo 264. Somme versate da Amministrazioni statali, da Enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti e di spiagge (articolo 2 del regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 105, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 563, modificato dall'articolo 13 del regio decreto-legge 28 giugno 1937, n. 943,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2531), lire 9.800.000.

Capitolo 265. Contributi dei cantieri e degli stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali, per il funzionamento dell'ufficio siderurgico presso il Ministero della marina mercantile (articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1939, n. 841), *per memoria*.

Capitolo 266. Versamenti delle società di navigazione a titolo di deposito, per le spese di vigilanza ministeriale sull'andamento dei servizi e sul funzionamento delle società medesime (articolo 10 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito in legge 10 giugno 1937, n. 1002 e articoli 36 e 38 del capitolato allegato alle Convenzioni tra lo Stato e le Società di navigazione « Italia », « Adriatica », « Tirrenia », « Lloyd Triestino », « Partenopea », « Eolia », « Fiumana », « Toscana », « La Meridionale » e « Itelia-Trieste », approvate con decreto del Capo del Governo in data 14 febbraio 1939 e decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754), *per memoria*.

Capitolo 267. Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ammessi ai benefici previsti dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, per la costituzione del fondo per le spese di vigilanza ministeriale sulla attività tecnico-economica dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali (articolo 17 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 245 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779), *per memoria*.

Capitolo 268. Versamento dei proventi di qualsiasi natura del « Fondo di solidarietà nazionale » istituito col decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72; dei contributi per gli automezzi e per i pubblici spettacoli stabiliti dagli articoli 11 e 19 del predetto decreto e del 60 per cento del provento netto della lotteria nazionale istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353 (articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 619), lire 300.000.000.

Capitolo 269. Somma da versare dalla Cassa depositi e prestiti per interessi maturati e premi estratti sui titoli in sua custodia, costituenti il fondo di addestramento professionale dei lavoratori dell'industria (regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059), lire 3.500.000.

Capitolo 270. Versamento delle somme derivanti dal ricupero e dalla riconsegna dei beni asportati dai tedeschi dal territorio ita-

liano (articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 898), lire 110.000.000.

Totale dei proventi e dei contributi speciali (*parte straordinaria*), lire 1.923.300.000.

Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro. — Capitolo 271. Interessi dell'1 per cento sulle ratizzazioni delle scoperture di danneggiati di guerra verso Istituti autorizzati a concedere, con fondi erariali, anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra (legge 1° maggio 1930, n. 467, regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 5, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 13), lire 500.000.

Capitolo 272. Interessi 0,50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui ai regi decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881 e 3 gennaio 1926, n. 66, convertiti rispettivamente in leggi 17 aprile 1925, n. 473, 21 marzo 1926, n. 597 e 24 maggio 1926, n. 898 (articolo 1 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 43), *per memoria*.

Capitolo 273. Interessi sui mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (regi decreti-legge 8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, n. 2139, convertiti rispettivamente in leggi 18 marzo 1926, n. 562 e 7 giugno 1928, n. 1341), *per memoria*.

Capitolo 274. Interessi compresi nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse dal Tesoro ai Ministeri, Province, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti diversi, lire 681.744.100.

Capitolo 275. Quote, in conto interessi, di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie od altre opere di pubblica utilità, lire 1.438.400.

Capitolo 276. Interessi sul prezzo di cessione dei materiali acquistati presso l'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) e sulle spese accessorie concesse ai trasferimenti dei materiali stessi ceduti ai reduci, sia singoli che associati in cooperative, con pagamento differito (decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240 e decreto interministeriale 28 ottobre 1946), *per memoria*.

Capitolo 277. Interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse dal Tesoro al « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato » (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 1° settembre 1947, n. 884), lire 20.419.000.

Totale degli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, lire 704.101.500.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Entrate diverse. — Capitolo 278. Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, *per memoria.*

Capitolo 279. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 151 (articoli 14 e 17 del regio decreto-legge medesimo e articoli 35, 39 e 41 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933), *per memoria.*

Capitolo 280. Indennità di mora per pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte straordinarie (articolo 19 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436), *per memoria.*

Capitolo 281. Entrate di ogni genere concernenti l'avocazione allo Stato dei profitti di regime (decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 364), lire 4.000.000.000.

Capitolo 282. Sovrainposta erariale sui redditi dei terreni e dei fabbricati (articolo 2 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, ed articolo 20 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141), *per memoria.*

Capitolo 283. Entrate per realizzo di titoli e crediti, per alienazione di mobili e per entrate varie concernenti i beni di pertinenza del partito nazionale fascista e delle organizzazioni fasciste, soppressi col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 104 (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159), lire 1.000.000.

Capitolo 284. Entrate derivanti dall'alienazione di beni immobili infruttiferi dismessi dal Ministero della difesa, lire 12.000.000.000.

Capitolo 285. Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto-legge luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 574, e decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (articolo 10 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 100.000.000.

Capitolo 286. Partecipazione dello Stato ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli oli minerali (articolo 2, lettera c), del regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1131), *per memoria.*

Capitolo 287. Versamento allo Stato del maggior provento sulle vendite di prodotti e

materie ammessi all'importazione a speciali condizioni, lire 100.000.000.

Capitolo 288. Versamento allo Stato dei maggiori utili sulle esportazioni dei prodotti e materie prime, disciplinate dal regio decreto-legge 13 gennaio 1941, n. 33, convertito in legge 19 luglio 1941, n. 967), lire 3.000.000.

Capitolo 289. Somme spettanti allo Stato in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli, *per memoria.*

Capitolo 290. Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti e nelle spiagge dello Stato (articolo 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito in legge 6 giugno 1932, n. 891, modificato dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240), lire 450.000.000.

Capitolo 291. Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'agricoltura e della foreste saranno poste a debito degli acquirenti, e dei prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del regio decreto 20 novembre 1905, n. 661), lire 1.000.000.

Capitolo 292. Canonici a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, lire 30.000.

Capitolo 293. Canonici dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei Comuni colpiti dal terremoto esclusa la città di Messina (articoli 7 e 12 del regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 86, convertito in legge 25 marzo 1937, n. 435), lire 11.500.000.

Capitolo 294. Quota per interessi 0,50 per cento dell'importo di costruzione, compresa nei canonici di locazione dovuti dagli assegnatari di alloggi costruiti dallo Stato per i senza tetto, in seguito ad eventi bellici (articolo 55 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, lire 40.000.000.

Capitolo 295. Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 500.000.

Capitolo 296. Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario a norma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144, lire 3.000.000.

Capitolo 297. Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, lire 4.000.000.

Capitolo 298. Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito in legge 2 maggio 1926, n. 898, lire 10.000.000.

Capitolo 299. Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritte nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopprimere al deficit del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321 e Regolamento 5 marzo 1905, n. 186), lire 500.000.

Capitolo 300. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della difesa (Esercito) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria*.

Capitolo 301. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della difesa (Marina) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria*.

Capitolo 302. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della difesa (Aeronautica) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato

di previsione della spesa (articolo 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958), *per memoria*.

Capitolo 303. Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal naviglio dello Stato ai sensi del regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, lire 100.000.

Capitolo 304. Canoni annui dovuti dai Comuni concessionari di teleferiche residue dalla guerra (articolo 3 del regio decreto-legge 30 settembre 1919, n. 2374, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 190.000.

Capitolo 305. Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vorbarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento per 50 anni al 4 per cento del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vorbarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 25ª rata), lire 3.900.

Capitolo 306. Rimborso dall'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato, per i mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908 della provincia di Reggio Calabria (articolo 4 del regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1634, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597), lire 2.911.400.

Capitolo 307. Somma da corrispondersi dall'Istituto per la ricostruzione industriale ad estinzione di crediti diversi del Tesoro per l'ammortamento di lire 67.000.000, come da contratto 19 dicembre 1934 (16ª delle diciannove rate annuali), lire 3.526.300.

Capitolo 308. Annualità dovute dall'ex Governo austriaco ad estinzione del suo debito per somministrazioni di viveri non previste nel regolamento relativo ai buoni « Relief » (articolo 6 dell'accordo di Vienna del 24 novembre 1930, approvato con legge 31 marzo 1932, n. 325), *per memoria*.

Capitolo 309. Entrate derivanti dalla gestione degli approvvigionamenti e dalla distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra (regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1941, n. 385), *per memoria*.

Capitolo 310. Entrate derivanti dalla gestione del servizio per l'approvvigionamento del legname e del carbone vegetale in periodo di guerra (regio decreto 18 agosto 1940, numero 1408 e regio decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito in legge 18 aprile 1941, n. 469), lire 12.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 311. Entrate derivanti dalla gestione speciale dell'Unione italiana di riassicurazione per i rischi ordinari della navigazione (articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1940, n. 767), lire 100.000.000.

Capitolo 312. Rimborsi relativi alla gestione statale dell'assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra della navigazione (legge 8 aprile 1941, n. 499), lire 200.000.000.

Capitolo 313. Entrate derivanti dall'applicazione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, approvato e reso esecutivo col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, *per memoria*.

Capitolo 314. Devoluzione allo Stato delle attività della disciolta opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale (articolo 1 del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421), *per memoria*.

Capitolo 315. Ritenuta del 2 per cento sui pagamenti da effettuare ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, concernente gli indennizzi per requisizioni e servizi per le truppe alleate (articolo 8 del decreto sopra indicato), lire 300.000.000.

Capitolo 316. Ritenuta sulle somme liquidate alle ditte interessate, in dipendenza della sistemazione dei contratti di guerra (articolo 17, secondo comma, della legge 25 marzo 1948, n. 674), *per memoria*.

Capitolo 317. Ricuperi per prestazioni e forniture varie, *per memoria*.

Capitolo 318. Ricupero dell'ammontare delle annualità erogate dei contributi straordinari concessi dallo Stato ad agricoltori, Enti ed Associazioni in applicazione delle disposizioni che autorizzavano la concessione dei predefitti contributi. — Riscatto totale o parziale delle rate di ricupero post ea carico degli interessati (decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250), lire 150.000.000.

Capitolo 319. Somme da versare dal Banco di Napoli e dal Comune e dalla provincia di Napoli in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi delle Convenzioni 15 aprile e 22 aprile 1932, approvate e rese esecutive rispettivamente con gli articoli 2 e 3 della legge 26 maggio 1932, n. 699, recante provvedimenti per la sistemazione dei servizi governativi nella città di Napoli, *per memoria*.

Totale delle entrate diverse straordinarie, lire 17.493.261.600.

Entrate provenienti dal « Fondo lire E. R. P. ». — Capitolo 320. Somma proveniente dal « Fondo lire E. R. P. », destinata

a finanziare le spese per l'esecuzione di opere di riparazione e di ricostruzione dei beni danneggiati da eventi bellici, lire 120.715.000.000.

Totale delle entrate E. R. P., lire 120 miliardi 715.000.000.

Categoria II. — *Movimento di capitali.* — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni.* — Capitolo 321. Vendita di beni immobili fruttiferi, *per memoria*.

Capitolo 322. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili. Affrancamento dei canoni detti delle tre popolazioni (Tavoliere di Puglia), lire 325.000.

Capitolo 323. Ricavo dall'alienazione di titoli di proprietà dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 324. Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute 25^a annualità), lire 170.000.

Capitolo 325. Versamento da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici della annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento del maggior valore attribuito agli impianti telefonici ed alle scorte 5^a delle dieci annualità), lire 5.490.800.

Totale dei proventi per vendita di beni ed affrancamento di canoni, lire 5.985.800.

Accensione di debiti. — Capitolo 326. Somma da provvedersi per far fronte al rimborso di passività redimibili varie, *per memoria*.

Capitolo 327. Somma ricavata dalla sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 151, *per memoria*.

Capitolo 328. Somma da ricavarsi mediante la emissione di buoni speciali del Tesoro in valuta estera, di cui al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1556, convertito in legge 4 gennaio 1937, n. 14, *per memoria*.

Capitolo 329. Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli di debito pubblico, lire 73 miliardi 100.000.000.

Capitolo 330. Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione, *per memoria*.

Capitolo 331. Anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da parte della Cassa dei depositi e prestiti, del prezzo di espropriazione dei terreni, a termine degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

10 novembre 1905, n. 647 e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, *per memoria*.

Capitolo 332. Somministrazione della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero della agricoltura e delle foreste per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e delle altre zone, nonché per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (articolo 10 del testo unico approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni), lire 15.000.000.

Totale delle accensioni di debiti, lire 73 miliardi 115.000.000.

Emissione di monete. — Capitolo 333. Valore nominale delle monete metalliche di nuovo conio da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 (decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 109), *per memoria*.

Capitolo 334. Importo dei biglietti di Stato da emettere in base ai decreti ministeriali 13 settembre 1945, n. 138406 e 5 agosto 1947, n. 134166, emanati in applicazione del regio decreto-legge 30 maggio 1935, n. 874, convertito in legge 23 dicembre 1935, n. 2393, *per memoria*.

Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro. — Capitolo 335. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie, lire 384.629.500.

Capitolo 336. Rimborso, dalla Camera di commercio di Livorno, della quota di capitale compresa nell'annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione dello Stato, per la costruzione degli impianti meccanici di quel porto, lire 27.400.

Capitolo 337. Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1, paragrafo XIV del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637), lire 278.600.

Capitolo 338. Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico per conto dello Stato unghere, ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo di Brioni, 10 agosto 1942, approvato e reso esecutivo con la legge 24 dicembre 1942, n. 1818, lire 19.715.900.

Capitolo 339. Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dall'Azienda di

Stato per i servizi telefonici per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, lire 30 milioni.

Capitolo 340. Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1123, lire 2.893.100.

Capitolo 341. Rimborso dall'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle anticipazioni concesse dal Tesoro, ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, lire 825.900.

Capitolo 342. Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per il regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, convertito in legge 17 giugno 1929, n. 1056) ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge luogotenenziale 24 marzo 1919, numero 497, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, lire 3.045.500.

Capitolo 343. Rimborso delle somme anticipate al Contabile del Portafoglio per l'acquisto dei titoli del « Prestito della ricostruzione — Redimibile 3,50 per cento » da destinarsi alla estinzione della quota del 30 per cento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, numero 428, *per memoria*.

Capitolo 344. Ricupero delle somme versate al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali per finanziamenti all'estero effettuati per conto del Tesoro, *per memoria*.

Capitolo 345. Ricupero da effettuarsi dall'Istituto mobiliare italiano delle somme erogate a copertura della garanzia statale sui finanziamenti accordati alle Aziende industriali italiane in conto della apertura di credito di 100 milioni di dollari concessa alla Export Import Bank, poste a carico delle Aziende stesse a causa della loro inadempienza agli obblighi assunti per i finanziamenti sopraccennati (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 11 settembre 1947, numero 891), *per memoria*.

Capitolo 346. Somma da versare dal comune di Potenza per l'estinzione in 50 anni, senza interessi, del mutuo di lire 1.400.000

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

concessogli per la costruzione del Palazzo di giustizia (articolo 6, lettera *a*) del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 592), lire 28.000.

Capitolo 347. Somma da versare dal comune di Melfi per l'estinzione in 50 anni, senza interessi, del mutuo di lire 800.000 concessogli per la costruzione del Palazzo di giustizia (articolo 6, lettera *b*), del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 592), lire 16.000.

Capitolo 348. Somma da versare dal comune di Matera in ammortamento del mutuo di lire 6.000.000 concessogli per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera *d*), del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 592), lire 210.800.

Capitolo 349. Restituzione dal comune di Parma, mediante 30 rate annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a mente degli articoli 2 e 3 della legge 21 giugno 1928, n. 1583, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (21^a delle trenta annualità), lire 466.600.

Capitolo 350. Somma da versare dal comune di Bolzano, in ammortamento delle anticipazioni concessegli dal Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione della zona industriale (articolo 4 del regio decreto-legge 2 marzo 1935, n. 234, convertito in legge 3 maggio 1935, n. 1093, regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1631, convertito in legge 10 febbraio 1938, n. 190 e regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 843, convertito in legge 19 gennaio 1939, n. 424), lire 400.000.

Capitolo 351. Quota annua dovuta sui proventi delle tasse portuali, dal Consorzio autonomo del porto di Genova negli esercizi dal 1941-41 al 1958-59 ai termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 43, *per memoria*.

Capitolo 352. Quote delle tasse di tonnello sulle merci imbarcate o sbarcate alla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera, a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (articolo 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1934, numero 2101, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato dal regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2073 convertito in legge con l'articolo 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739), lire 25.000.000.

Capitolo 353. Provento della tassa portuale di lire 0,50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, convertito in legge 18 maggio 1926, n. 562, destinato a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge medesimo e degli interessi 6 per cento, *per memoria*.

Capitolo 354. Rimborso da parte dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume delle anticipazioni per l'esecuzione di lavori portuali di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, convertito in legge 27 giugno 1929, n. 1168, *per memoria*.

Capitolo 355. Provento delle tasse di tonnello sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Napoli, devoluto all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli autorizzate dal regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito in legge 27 maggio 1926, n. 1014 (articolo 4 del regio decreto-legge medesimo e articolo 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597), lire 8.000.000.

Capitolo 356. Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito in legge 27 maggio 1926, n. 1014), *per memoria*.

Capitolo 357. Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 58 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932), *per memoria*.

Capitolo 358. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di anticipazioni varie concesse dal Tesoro a Ministeri, Provincie, Comuni, Aziende, Società, Enti ed Istituti diversi, lire 602.204.900.

Capitolo 359. Ricupero da Enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte a conto corrente istituito dall'articolo 19 del regio decreto-legge 19 ottobre 1918, n. 2214, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034), lire 1.000.000.

Capitolo 360. Ricupero da Comuni, Provincie e Istituzioni pubbliche di beneficenza delle pensioni a carico degli Enti stessi, anticipate

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

dallo Stato a favore di cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico (articolo 3 del regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731), lire 1.000.000.

Capitolo 361. Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani anticipate dal Tesoro dello Stato alla Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico di Santa Maria e San Gallicano in Roma, articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286 e articolo 8 del regio-decreto 29 luglio 1926, n. 1619), lire 1 miliardo 970.000.000.

Capitolo 362. Ricupero dai Comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il Comune di origine (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 6.000.

Capitolo 263. Ricupero dell'anticipazione concessa dal Tesoro alle amministrazioni ospedaliere per l'acquisto dei medicinali forniti dagli Alleati all'Italia ed in deposito presso i magazzini dell'E.N.D.I.M.E.A., lire 150.000.

Capitolo 364. Annualità a carico di Province, Comuni ed altri Enti morali, per debiti vari verso lo Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni, lire 12.596.100.

Capitolo 365. Quote in conto capitale di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie od altre opere di pubblica utilità, lire 1.661.900.

Capitolo 366. Rimborso delle somme anticipate nell'interesse della produzione cinematografica nazionale a norma della legge 18 giugno 1935, n. 1443 (articolo 5 della legge medesima), *per memoria*.

Capitolo 367. Ricupero delle anticipazioni statali concesse a cooperative e ad imprese per la gestione del servizio relativo alla produzione, acquisto e distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati dello Stato (regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 388), *per memoria*.

Capitolo 368. Controvalore dei dollari messi a disposizione del Governo italiano dal Governo degli Stati Uniti di America, *per memoria*.

Capitolo 369. Controvalore delle valute estere ricavate dalla esportazione di merci italiane, *per memoria*.

Capitolo 370. Ricupero delle anticipazioni effettuate dal Tesoro alla Banca d'Italia per rimborsare gli Istituti di credito ed i Sinda-

cati finanziari dei fondi da questi somministrati ai Comuni, per lavori di ricostruzione e per nuovi lavori di interesse locale, e ad imprese di eccezionale interesse nazionale, per consentire i lavori di ricostruzione e il ripristino degli impianti e la continuazione della loro attività (decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 736 e decreto-legge presidenziale 21 giugno 1946, n. 5) (1^a delle trenta rate), lire 18.333.300.

Capitolo 371. Versamento da parte del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » dell'ammontare dei certificati di credito emessi dallo Stato per la costituzione del predetto Fondo, o versamento delle tratte tenute eseguite e da eseguire dal Tesoro sulle semestralità dovute al Fondo stesso (articolo 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, numero 889), lire 10.000.000.000.

Capitolo 372. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse al « Fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato » (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 1^o settembre 1947, n. 884), lire 95.068.400.

Totale dei rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro, lire 13.207.557.900.

Partite che si compensano nella spesa. —

Capitolo 373. Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana e della difesa, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa di corpi, istituti, stabilimenti militari ed enti aeronautici per il servizio di cassa delle navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo e degli enti a terra della marina, nonché per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito in legge 31 dicembre 1938, n. 3049, e articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958), lire 4.500.000.000.

Capitolo 374. Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Avvocatura dello Stato, per competenze di avvocati e procuratori a funzionari della stessa Avvocatura e spese gravanti le competenze medesime, lire 500.000.

Capitolo 375. Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio per pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (articolo 7 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito in legge 3 aprile 1933, n. 319), lire 5 miliardi 500.000.000.

Capitolo 376. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali, lire 30 milioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 377. Interessi sulla rendita consolidata 3,50 per cento iscritta a nome del Demanio per l'esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico (legge 22 gennaio 1931, numero 28), lire 233.000.

Capitolo 378. Provento della tassa portuale di lire 0,90 e lire 0,40 sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Civitavecchia (articolo 2 del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e articolo 2 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 3057), lire 1.288.100.

Capitolo 379. Provento della tassa portuale di lire 0,90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (articolo 2 del regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 2.000.000.

Capitolo 380. Somma da realizzarsi in dipendenza della costituzione del « Conto speciale » presso la Banca d'Italia a termini dell'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948 e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, *per memoria*.

Capitolo 381. Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III, per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'articolo 13 del regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella legge predetta, lire 667.200.

Capitolo 382. Ricupero delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alle industrie private per provvedere alle forniture ed ai servizi loro richiesti dalle Forze armate alleate, giusta l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 431, *per memoria*.

Capitolo 383. Ricupero delle anticipazioni effettuate dal Tesoro ai sequestratari di beni ex nemici o nemici che non producono rendite, o di aziende che non comprendono attività liquide sufficienti a fronteggiare e rimborsare le spese di gestione (articolo 303 del testo unico della legge di guerra approvato con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415), *per memoria*.

Capitolo 384. Somma da versarsi dal fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso, lire 27.710.000.

Capitolo 385. Somme versate da Istituti sovventori per sconto di annualità da destinare ad esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito in legge 29 dicembre 1930, n. 1784, *per memoria*.

Capitolo 386. Somme versate da Istituti sovventori per sconto di annualità destinate alla concessione di contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos per foraggi (regio decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2676), lire 400.000.

Capitolo 387. Ricupero degli importi corrisposti dal Ministero per l'Africa italiana ad Enti vari delle anticipazioni ed assegni loro dovuti e da trattenere in sede di liquidazione degli assegni medesimi, lire 12.000.000.

Capitolo 388. Ricupero delle somme anticipate dal Ministero degli affari esteri per il rilascio e la legalizzazione degli atti dello « stato civile » per i connazionali all'estero *per memoria*.

Capitolo 389. Ricupero delle somme pagate dal Ministero degli affari esteri per le spese della Rappresentanza austriaca in Roma, da rimborsare dal Governo dell'Austria, lire 98 milioni.

Totale delle partite che si compensano nella spesa, lire 10.172.798.300.

Entrate e ricuperi diversi. — Capitolo 390. Somme ricavate dal collocamento dei buoni del tesoro quinquennali 5 per cento, scadenza 1950, dati in pagamento dagli acquirenti delle merci fornite dagli Alleati allo Stato, o altrimenti importate dallo Stato o da Enti parastatali (decreto legislativo luogotenenziale 12 maggio 1946, n. 70), *per memoria*.

Capitolo 391. Ricupero delle somme erogate a copertura degli oneri derivanti dalla garanzia concessa dal Governo della Libia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla Cassa di risparmio della Libia a sensi dei regi decreti 26 febbraio 1928, n. 614; 18 giugno 1931, n. 1011 e 12 agosto 1937, n. 1692, *per memoria*.

Capitolo 392. Rimborso dei mutui di favore concessi per opere di bonifica agraria ed idraulica nell'Agro romano ed in altre zone, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (testo unico delle leggi per il bonificamento dell'Agro romano 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni), lire 25.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 393. Rimborso dei mutui ad interesse, a termine breve, concessi alle Società per azioni con partecipazione dello Stato, ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 109, *per memoria*.

Capitolo 394. Ricupero di somme anticipate agli ufficioli dell'esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 35 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263), lire 500.000.

Capitolo 395. Ricupero di somme erogate a favore di Enti diversi durante la gestione del Governo militare alleato ed in base ad ordine dell'Ufficio di ragioneria delegato per la Sicilia, lire 500.000.000.

Capitolo 396. Ricavo dalla vendita dei materiali residuati di guerra A.R.A.R., lire 3 miliardi.

Capitolo 397. Riscossione di anticipazioni e recuperi vari, lire 40.000.

Totale delle entrate e recuperi diversi, lire 3.525.540.000.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei riassunti per titoli e per categorie. Se non vi sono osservazioni si intenderanno approvati con la semplice lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrate effettive*. — Redditi patrimoniali dello Stato, lire 7.268.987.600.

Prodotti netti di aziende e gestioni autonome, lire 4.624.284.600.

Tributi:

Imposte dirette, lire 156.100.000.000.

Tasse ed imposte indirette sugli affari, lire 352.123.500.000.

Dogane ed imposte indirette sui consumi, lire 190.880.032.000.

Monopoli, lire 183.035.000.000.

Lotto e lotterie, lire 11.608.000.000.

Proventi di servizi pubblici minori, lire 2 miliardi 491.850.000.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 7 miliardi 501.560.100.

Proventi e contributi speciali, lire 14 miliardi 371.550.000.

Entrate diverse, lire 12.176.030.000.

Totale della categoria 1^a (parte ordinaria), lire 942.180.794.300.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Imposte transitorie, lire 57.670.000.000.

Rimborsi e concorsi delle spese, lire 82 miliardi 96.751.800.

Proventi e contributi speciali, lire 1 miliardo 923.300.000.

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, lire 704.101.500.

Entrate diverse, lire 17.493.261.600.

Entrate provenienti dal « Fondo lire E.R.P. », lire 120.715.000.000.

Totale della categoria 1^a (parte straordinaria), lire 280.602.414.900.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Vendita di beni ed affrancamento di canoni, lire 5.985.800.

Accensione di debiti, lire 73.115.000.000.

Emissione di monete, lire 73.115.000.000.

Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro, lire 13.207.557.900.

Partite che si compensano nella spesa, lire 10.172.798.300.

Ricuperi diversi, lire 3.525.540.000.

Totale della categoria 2^a, lire 100 miliardi 26 milioni 882.000.

Totale del titolo II — Entrata straordinaria, lire 380.629.296.900.

Totale generale, lire 1.322.810.091.200.

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Parte ordinaria, lire 942 miliardi 180.794.300.

Parte straordinaria, lire 280.602.414.900.

Totale delle entrate effettive, lire 1222 miliardi 783.209.200.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Parte straordinaria, lire 100.026.882.000.

Totale generale, lire 1.322.810.091.200.

PRESIDENTE. Passiamo ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1949-50, i quali si intenderanno approvati con la semplice lettura, quando non vi siano osservazioni od emendamenti. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Oneri generali dello Stato*. *Debiti perpetui*. — Capitolo 1. Rendite consolidate 3, 3,50, 4,50 e 5 per cento e interessi dei debiti perpetui diversi (*Spesa obbligatoria*), lire 2.505.650.000.

Debiti redimibili. — Capitolo 2. Debiti redimibili diversi — interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 11.124.902.000.

Capitolo 3. Interessi 1 per cento sul capitale nominale delle obbligazioni trentennali in dollari da emettere dallo Stato in sostituzione di quelle, tuttora in circolazione all'estero, del prestito 7 per cento di 100 milioni di dollari di cui ai regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977 (articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 291) (*Spesa obbligatoria*), lire 345.000.000.

Capitolo 4. Interessi sul capitale nominale delle obbligazioni trentennali in dollari che il « Consorzio di credito per le opere pubbliche » e l'« Istituto di credito per le imprese

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

di pubblica utilità » sono autorizzati ad emettere per la sistemazione e conversione delle obbligazioni tuttora circolanti all'estero, a suo tempo emesse negli Stati Uniti d'America (articoli 5, terzo comma, e 6, prim ocomma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921) (*Spesa obbligatoria*), lire 821.720.000.

Debiti variabili. — Capitolo 5. Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 300.000.

Capitolo 6. Interessi di buoni del Tesoro ordinari (*Spesa obbligatoria*), lire 40 miliardi e 500.000.000.

Capitolo 7. Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali (*Spesa obbligatoria*), 7 miliardi e 118.000.000.

Capitolo 8. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (*Spesa obbligatoria*), lire 30 miliardi.

Capitolo 9. Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, a norma dell'articolo 7, comma 1°, del regio decreto-legge 31 dicembre 1913, numero 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 576, dell'articolo 10 del regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512 e dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 settembre 1935, numero 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49 (20ª delle 26 annualità), lire 200 milioni.

Capitolo 10. Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168 (*Spesa obbligatoria*), lire 44.644.000.

Capitolo 11. Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168 e articolo 14 del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2495) (*Spesa obbligatoria*), lire 809.000.

Capitolo 12. Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1941, n. 809 (*Spesa obbligatoria*), lire 112 milioni 627.000.

Capitolo 13. Interessi sui certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, con-

vertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1000 ed articolo 7 del regio decreto-legge 10 giugno 1943, n. 542 (*Spesa obbligatoria*), lire 580 milioni 848.000.

Capitolo 14. Interessi sui certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli enti ausiliari (regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1000) (*Spesa obbligatoria*), lire 24.575.000.

Capitolo 15. Certificati ferroviari di credito 3,50 per cento netto — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 593.300.

Totale, lire 78.582.396.300.

Annualità, contributi, sussidi ed assegnazioni varie. — Capitolo 16. Garanzie e sussidi a società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 7.744.000.

Capitolo 17. Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale ed alla Società delle strade ferrate meridionali ed alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo, lire 35.925.000.

Capitolo 18. Somma da pagarsi all'Amministrazione dei beni dello Stato, già costituenti la dotazione della corona, per l'estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla ex casa regnante al Demanio dello Stato (regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 592 e regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578) (*Spesa obbligatoria*), lire 452.000.000.

Capitolo 19. Spese per il segretario generale della Presidenza della Repubblica e per tutto il personale dipendente dal Segretariato generale (articolo 4 della legge 9 agosto 1948, n. 1077), lire 24.000.000.

Capitolo 20. Spese per la manutenzione dei beni demaniali già di dotazione della corona, lire 6.000.000.

Capitolo 21. Somma da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, giusta l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293, lire 92.000.

Capitolo 22. Sussidio da corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (articolo 19 della legge 24 novembre 1941, n. 1286 e decreto legi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

slativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 294, lire 600.000.

Capitolo 23. Annualità all'Ente comunale di assistenza in Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2) (*Spesa obbligatoria*), lire 105 mila.

Capitolo 24. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (*Spesa obbligatoria*), lire 400.000.

Capitolo 25. Assegno a favore dell'Orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto istituto, per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e dei decreti del regno delle due Sicilie al n. 1449, lire 13.000.

Capitolo 26. Contributo annuo alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei miglioramenti al trattamento di quiescenza e delle nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima (articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143) (3^a delle 50 annualità), lire 950.000.000.

Capitolo 27. Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, lire 1.290.385.000.

Capitolo 28. Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (articolo 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e articolo 1 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898), lire 4.500.000.

Capitolo 29. Contributo dello Stato alla Azienda nazionale autonoma delle strade statali quale provento consolidato della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale (articolo 27 lettera b) del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38), lire 181.000.000.

Capitolo 30. Contributo a favore della Azienda nazionale autonoma delle strade statali (articolo 27, lettera a) del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38) (3^a delle dieci annualità non costanti), lire 17 milioni 530.066.000.

Capitolo 31. Contributo dello Stato alla Azienda nazionale autonoma delle strade statali in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di Aziende industriali e commerciali (articoli 1 e 7, comma 2^o del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella

legge 3 gennaio 1939, n. 58, modificato dall'articolo 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409 e articolo 40 lettera l) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547), lire 12.084.000.

Capitolo 32. Rimborso di spese e provvigioni per il servizio delle obbligazioni trentennali in dollari di cui è stata autorizzata l'emissione dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, e per la gestione delle relative garanzie (articolo 5, ultimo comma, del citato decreto legislativo), lire 100.500.000.
Totale, lire 20.595.414.000.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Spese per l'assegno personale e per la dotazione del Presidente della Repubblica.

— Capitolo 33. Assegno personale del Presidente della Repubblica, lire 12.000.000.

Capitolo 34. Dotazione del Presidente della Repubblica, lire 180.000.000.

Totale, lire 192.000.000.

Assemblee legislative. — Capitolo 35. Spese per il Senato della Repubblica, lire 900.000.000.

Capitolo 36. Spese per la Camera dei deputati, lire 1.752.500.000.

Capitolo 37. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative (*Spesa obbligatoria*), lire 98.000.000.
Totale, lire 2.750.000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti. — Uffici di Presidenza.

— Capitolo 38. Stipendi ed assegni fissi, indennità di carica e di alloggio ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, lire 12.500.000.

Capitolo 39. Spese per i viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, lire 5.000.000.

Capitolo 40. Personale di ruolo: stipendi ed assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso la Presidenza stessa (*Spese fisse*), lire 12 milioni 500.000.

Capitolo 41. Premio giornaliero di presenza al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli uffici dipendenti (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 8 milioni 400.000.

Capitolo 42. Compensi per lavoro straordinario al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli uffici dipendenti (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 8.600.000.

Capitolo 43. Stipendi ed assegni fissi di carattere continuativo al personale estraneo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

all'Amministrazione dello Stato, lire 3 milioni 600.000.

Capitolo 44. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 350.000.

Capitolo 45. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli uffici dipendenti (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 300.000.

Capitolo 46. Indennità al personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 20 milioni.

Capitolo 47. Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 1 milione 500.000.

Capitolo 48. Retribuzione per incarichi conferiti, ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e di altra analoga facoltà, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 2.000.000.

Capitolo 49. Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 24.000.000.

Capitolo 50. Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 22 milioni.

Capitolo 51. Funzioni pubbliche e feste governative, lire 1.000.000.

Capitolo 52. Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri e a quelli dei ministri senza portafoglio, lire 25.000.000.

Capitolo 53. Contributo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1065), lire 24 milioni.

Capitolo 54. Contributo a favore dell'Unione italiana ciechi, lire 15.000.000.

Capitolo 55. Spese per il servizio araldico, lire 150.000.

Totale, lire 185.900.000.

Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Capitolo 56. Indennità e diarie ai membri delle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 700.000.

Capitolo 57. — Premio giornaliero di presenza al personale addetto alle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 8 del decreto legislativo pre-

sidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 200.000.

Capitolo 58. Compensi per lavoro straordinario al personale addetto alle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 200 mila.

Capitolo 59. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto alle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 19), lire 200.000.

Capitolo 60. Spese per il funzionamento delle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 300.000.

Totale, lire 1.600.000.

Istituto centrale di statistica. — Capitolo 61. Assegno all'Istituto centrale di statistica istituito con la legge 9 luglio 1926, numero 1162, lire 623.520.500.

Consiglio nazionale delle ricerche. — Capitolo 62. Personale: stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 1.200.000.

Capitolo 63. Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 140.000.

Capitolo 64. Compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 320.000.

Capitolo 65. Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895, e successive modificazioni), lire 250.000.000.

Totale, lire 251.660.000.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cucchi e Lozza hanno proposto di aumentare, al capitolo 65, lo stanziamento da: lire 250.000.000 a: lire 350.000.000.

L'onorevole Cucchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli stanziamenti per il Consiglio nazionale delle ricerche sembrano dimostrare come il Governo consideri in modo inadeguato l'importanza delle ricerche scientifiche e come non tenga nel debito conto le giuste esigenze dei ricercatori.

La necessità di aumentare il finanziamento per il Consiglio nazionale delle ricerche è stata già prospettata alla Camera da un ordine del giorno, e tale necessità ha

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

dato luogo ad un notevole dibattito nell'altro ramo del Parlamento in seguito alla presentazione di un ordine del giorno Panetti, di un ordine del giorno Parri e di un emendamento Terracini.

L'anno scorso, in sede di bilancio della pubblica istruzione, intervenni sul tema della ricerca scientifica in rapporto con le università e con l'istruzione superiore. Intervenni e mi rivolsi al ministro della pubblica istruzione, onorevole Gonella: mi parve però che il suo orecchio fosse piuttosto sordo alle esigenze dei ricercatori, alle esigenze della istruzione tecnica superiore.

Vorrei sperare che, rivolgendomi al ministro del tesoro, il quale ha dichiarato di essere un uomo di cifre e non un uomo di lettere, le richieste dei ricercatori e i bisogni della ricerca scientifica, trovassero maggiore comprensione, perché la ricerca scientifica e le necessità dei ricercatori sono legate allo sviluppo industriale e allo sviluppo agricolo del nostro paese.

Si dice cosa nota affermando che il campo industriale ha bisogno della ricerca scientifica, che la ricerca scientifica influenza grandemente lo sviluppo della industria e attraverso lo sviluppo dell'industria influisce sullo sviluppo della società e sui rapporti sociali.

Noi ci siamo trovati nel secolo scorso, con la macchina a vapore, con l'elettrotecnica, con tutti i ritrovati della scienza di fronte ad una rivoluzione tecnica che ha avuto grandissimi riflessi nel campo sociale.

Oggi tutti coloro che si occupano di problemi tecnici e di problemi sociali sanno che ci troviamo alla vigilia di una nuova rivoluzione nell'industria e quindi ad una modificazione della struttura sociale.

Due fatti nel campo scientifico richiedono seria meditazione: l'energia atomica e le macchine telecomandate. L'energia atomica, entrando nella pratica industriale potrebbe affrancare il nostro paese dall'importazione di materie prime necessarie a produrre certe forme di energia. L'importanza dell'energia atomica nell'industria balza evidente se si pensi che una pila atomica può generare una quantità di energia sufficiente per la illuminazione, il riscaldamento, e la messa in moto di tutte le macchine di una città come Milano.

Anche l'uso di macchine comandate a distanza può determinare grandi innovazioni nell'industria: un solo individuo, governante una macchina-pilota, può mettere in movimento tutte le macchine di un determinato reparto, le quali agiscono come se

fossero dirette dalla volontà degli operai che oggi servono ognuna di esse. Con le macchine telecomandate si avrebbe una grande produzione di manufatti e una minima necessità di manodopera; il che comporta, naturalmente, tutta una serie di problemi che mi limito ad accennare ma che dimostrano come il Governo debba essere vigilante.

> Non mi voglio neppure intrattenere a lungo sull'importanza della ricerca scientifica nel campo dell'agricoltura; mi basta accennare alla selezione dei semi, ai concimi chimici, allo sviluppo della zootecnia, ecc. Nel nostro paese dobbiamo constatare che in questi settori agricoli le ricerche sono poco sviluppate. Le scuole d'agricoltura sono scarsissime, con un personale insegnante estremamente limitato e mal remunerato.

Accennerò anche all'importanza della ricerca scientifica dal punto di vista della salute pubblica. Abbiamo ascoltato durante la discussione di questo bilancio una serie di interventi pregevolissimi, i quali richiedevano maggiori stanziamenti per le cure della tubercolosi e del cancro. La nostra richiesta di maggiori stanziamenti per il Consiglio nazionale delle ricerche tiene conto anche dei bisogni della scienza medica, perché il Consiglio nazionale delle ricerche è un po' il centro motore di tutta la ricerca scientifica nazionale anche nel campo universitario, e con maggiori fondi più vasti studi potrebbero compiersi sulla tubercolosi e sul cancro.

Lo stanziamento di 250 milioni, lo 0,15 per mille del bilancio, è ciò che il Governo dà al Consiglio nazionale delle ricerche. Vale la pena di ricordare, a scopo polemico, che nel periodo fascista lo Stato dava 25 milioni, cioè le 0,75 per mille del bilancio. Allora si pensava di far funzionare il Consiglio nazionale delle ricerche nel senso dell'aularchia e nel senso delle ricerche tecniche militari, ma l'atmosfera fascista era talmente paralizzante che le ricerche non approdarono a risultati seri.

Qual'è lo stanziamento che si ha negli altri paesi per la ricerca scientifica? Negli Stati Uniti l'11 per cento delle spese militari è dedicato alla ricerca scientifica; nella Russia circa l'8 per cento e nell'Italia lo 0,7. Per dare cifre globali diremo che l'Italia ha 2 miliardi e mezzo per la ricerca scientifica, ivi compresi gli stanziamenti del Consiglio nazionale delle ricerche e tutti gli stanziamenti degli istituti universitari; la Russia 720 miliardi, gli Stati Uniti 700 miliardi, l'Inghilterra 200 miliardi. Di fronte a un così esiguo stanziamento non so che cosa possa

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

fare il Consiglio nazionale delle ricerche e non lo so anche perché la situazione del personale addetto al Consiglio stesso è estremamente precaria, essendo ancora considerato personale avventizio e non personale di ruolo: il che determina un più basso stipendio, un'incertezza del posto ed un allettamento ad emigrare negli Stati Uniti, che stanno cercando di togliere all'Italia i suoi maggiori fisici.

Il personale del Consiglio nazionale delle ricerche aspetta la propria sistemazione da 15 anni. Dall'inizio del 1946 è stato posto alle dipendenze amministrative dell'università di Roma, la quale si è limitata a pagare gli stipendi, non assumendo in ruolo il personale. Del resto, non aveva questo obbligo. Successivamente, il personale è entrato in agitazione, ed ha ottenuto l'emanazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167. Secondo tale decreto, per il personale è previsto un inquadramento in ruolo, da effettuarsi per mezzo di concorsi entro il 30 giugno di quest'anno. Fino a tale data, gli stipendi del personale devono gravare sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Oltre il 30 giugno la legge prevede che il pagamento venga effettuato dal Consiglio nazionale delle ricerche, con i fondi che il Ministero è tenuto a stanziare in aumento al contributo ordinario annuo assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche. Il Ministero del tesoro non ha iscritto tale stanziamento nello stato di previsione e non effettua la variazione. Per questo, il personale votò il 6 giugno di questo anno un ordine del giorno in cui si diceva:

« Constatato che a breve distanza dalla scadenza dei termini previsti non si è ancora provveduto all'applicazione da parte degli organi competenti del decreto legge n. 1167 del 7 maggio 1948, mentre è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato, protesta per il disinteressamento dell'autorità responsabile; decide di sospendere il lavoro per un'ora, riservandosi di intensificare l'azione per il rispetto dei propri diritti; dà mandato alla commissione dei propri rappresentanti affinché prenda contatto con il presidente del Consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il gruppo scientifico parlamentare perché intervengano con la loro autorità per fare osservare la legge ».

Questi sono i desideri. Questo è il minimo che può chiedere il personale del Consiglio nazionale delle ricerche. Ed è indubbio che, se queste richieste non saranno accolte, e qualche illustre scienziato abbandonerà l'Ita-

lia, noi, pur disapprovando questo suo gesto, dovremo addossarne la responsabilità al Governo e in particolare al ministro del tesoro.

L'articolo 19 del decreto 7 maggio 1948, già ricordato, dice che « nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno stanziati i fondi occorrenti per il pagamento del personale. Detti fondi saranno portati in aumento al contributo ordinario annuo assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-49. Saranno, altresì, stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione i fondi occorrenti per il rimborso delle maggiori spese sostenute dall'università per gli emolumenti pagati al personale. Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio ».

Il ministro del tesoro non lo ha fatto: per cui all'articolo 16 del bando di concorso del presidente Colonnetti si legge che « restano, di conseguenza, sospese tutte le operazioni di concorso, fino a quando non saranno stati effettivamente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1167, i fondi occorrenti per il pagamento del personale da inquadrare in applicazione del medesimo decreto legislativo ».

Qual'è il personale di cui si chiede l'inquadramento? Si tratta di un numero limitato di persone; il bilancio non verrebbe aggravato, in quanto si dovrebbe soltanto spostare dal Ministero della pubblica istruzione al Consiglio nazionale delle ricerche una somma calcolata da quest'ultimo in 90 milioni; somma necessaria per espletare il concorso, per mettere in ruolo i ricercatori ed il poco personale amministrativo e per pagare gli stipendi.

Gli istituti il cui personale deve essere inquadrato sono: l'istituto per applicazione di calcolo; l'istituto di ultra-acustica; l'istituto di chimica applicata; l'istituto di chimica generale; l'istituto di chimica industriale; l'istituto di nutrizione; l'istituto di studio dei motori; l'istituto di psicologia. Gli altri centri che il Consiglio nazionale delle ricerche controlla e dirige presso le università sono costituiti da personale universitario, che è pagato direttamente dalle università stesse.

Recentemente, in una riunione tenuta presso il Consiglio nazionale delle ricerche, in cui il presidente Colonnetti ha posto le suddette richieste in termini diplomatici, ma

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

fermi, il vicepresidente del Consiglio, dei ministri, onorevole Piccioni, ha risposto: « Al di là e al di sopra di quelle che possono essere le procedure tecnico-parlamentari, per venire incontro ai giusti desideri e alle fondate richieste del Consiglio nazionale delle ricerche, io sono convinto di non dover spendere qui con voi le solite parole convenzionali, che si adoperano in riunioni di questo genere, evitando promesse generiche e future e prospettive lontane; ma sono convinto serenamente, onestamente, di potervi dire che i problemi anche di carattere materiale o finanziario del Consiglio nazionale delle ricerche sono al centro dell'attenzione del Governo e saranno risolti nel senso auspicato e da voi desiderato ».

Il senso auspicato e desiderato dal personale del Consiglio nazionale delle ricerche è che si abbia un maggiore stanziamento, che permetta, in primo luogo, di effettuare i concorsi e di porre in ruolo il personale, che aspetta da 15 anni; in secondo luogo, di consentire che le ricerche più delicate abbiano luogo. Assicurazioni diede anche il ministro Sforza, dicendo che si sarebbe valso del lustro, che i ricercatori italiani apportavano al nome del nostro paese, nelle sue trattative internazionali.

Vogliamo sperare che il ministro Pella terrà conto delle parole di questi suoi colleghi del Governo e terrà conto anche delle ragioni che abbiamo portato per accogliere le nostre richieste, tenendo presente che, non mantenendo le promesse fatte, noi ci troveremo di fronte ad un esodo dei ricercatori italiani. Questo esodo si iniziò per persecuzioni politiche e razziali al tempo del fascismo ed è continuato dopo la liberazione per la scarsità delle retribuzioni e delle attrezzature.

Abbiamo fatto un piccolo censimento dei maggiori scienziati italiani che sono andati negli Stati Uniti. A tal proposito mi permetto una piccola digressione, che purtroppo non torna a nostro onore: gli Stati Uniti stanno trattandoci come lontana provincia di un vasto impero e stanno facendo affluire nel loro paese le persone più capaci dal punto di vista tecnico e scientifico; non mi risulta che questa loro politica abbia successo in Francia, in Inghilterra e nei Paesi del Benelux. In America abbiamo Franco Rasetti, Massimo Pestarini, Bruno Rossi, De Benedetti e Bernardini, che va e viene e non si sa dove si fermerà. Attualmente siamo ridotti ad un numero di fisici molto limitato e penso che continuando a lesinare gli stanziamenti in questo campo finiremo col perdere tutti i nostri fisici.

In Italia il lavoro scientifico ha ancora caratteristiche artigiane, mentre negli altri paesi si sviluppa su un diverso piano. In Inghilterra gli istituti del Laboratorio nazionale di fisica sono composti di quaranta edifici ed hanno più di mille scienziati che vi lavorano; in Francia, nel Centro nazionale delle ricerche scientifiche, prestano la loro opera seicento scienziati.

PRESIDENTE. Mi permetto di ricordarle che ella sta svolgendo un emendamento e non può fare un discorso da discussione generale. Sia così cortese da condensare le sue argomentazioni.

CUCCHI. Io ho già terminato, ma vorrei soltanto, se il signor Presidente lo permette, far notare che chiedendo un maggiore stanziamento in sede di discussione generale, quando poi si passa alla votazione dell'emendamento la maggioranza dell'Assemblea e forse il Governo hanno dimenticato in parte le ragioni che hanno ispirato l'emendamento. (*Commenti al centro*).

Nei congressi scientifici la nostra debolezza si sente in modo schiacciante. Ho qui il programma del recente congresso di ultra-acustica e di biologia di Erlangen: su settanta memorie scientifiche soltanto una era italiana. E se si dicesse che Erlangen è lontana, basterebbe che ricordassi un recente congresso di Firenze in cui si è avuto un intervento di scienziati italiani estremamente limitato.

Chiedo, pertanto, che venga accresciuto lo stanziamento per il Consiglio nazionale delle ricerche ed ho presentato un emendamento in cui si richiede un aumento di 100 milioni. Questo aumento dovrebbe servire esclusivamente per la sistemazione del personale: non è con un aumento di questo genere che si sviluppa la ricerca scientifica in Italia, non è con un aumento di questo genere che si dà slancio ai ricercatori, ma con un simile aumento si impedisce che l'ultimo gruppo di studiosi che rimane in Italia vada all'estero.

Raccomando perciò il mio emendamento al Governo e prego la Camera di volerlo accogliere venendo incontro a questo primo elemento bisogno dei nostri ricercatori che si prodigheranno, come sempre si sono prodigati, perché il nome della scienza italiana sia tenuto alto in tutto il mondo, perché la scienza italiana dia il suo contributo alla civiltà, al progresso e alla pace. (*Applausi all'estrema sinistra*).

CESSI. Chiedo di parlare sul capitolo 65.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESSI. Poche parole io aggiungerò a ciò che ha detto il collega Cucchi, e solo per richia-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

mare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra alcune circostanze e sopra alcune necessità, che giustificano la richiesta di aumento di stanziamenti a favore del Consiglio nazionale delle ricerche. Tutti sono d'accordo nel riconoscere che lo stanziamento assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche è assolutamente insufficiente. E per convincersene, onorevole ministro, basta rifarsi sullo stesso stato di previsione alla pagina precedente e istituire un confronto: all'Istituto di statistica sono stati attribuiti circa 600 milioni; per il Consiglio nazionale delle ricerche, che certamente esplica una attività non meno vasta, e non meno ampia e con compiti molto più larghi, sono invece assegnati soltanto 251 milioni. Tale sproporzione fra due istituti che sostanzialmente hanno analoga attività scientifica (perché l'Istituto di statistica oltre ad avere una funzione amministrativa, ha anche un compito di carattere scientifico), di per sé mette in evidenza quanto sia insufficiente il contributo dato al Consiglio nazionale delle ricerche. D'altra parte l'onorevole Piccioni, come ha ricordato il collega Cucchi, ha già riconosciuto, direi quasi consacrata, questa insufficienza ed ha assunto a nome del Governo un impegno, che qualcuno, mentre l'onorevole Piccioni parlava, definì equivalente alla firma di una cambiale. Speriamo che la cambiale non passi in protesto. Comunque, la necessità dell'aumento degli stanziamenti non deve essere considerata solo in relazione alla sistemazione del personale amministrativo e del personale dei ricercatori, per i quali i concorsi, già banditi, non si possono espletare per mancanza di disponibilità di fondi, ma anche in rapporto ai mezzi indispensabili per attuare veramente la ricerca sistematica e l'attività scientifica, che competono al Consiglio nazionale delle ricerche. Con le attuali assegnazioni il Consiglio non può svolgere questa sua missione, anzi, è stato costretto a diminuire i contributi destinati ai singoli istituti, che fanno capo al Consiglio stesso, paralizzandone l'attività.

L'onorevole ministro ha fatto intendere di essere disposto ad un aumento degli stanziamenti, ma subordinatamente ad una riforma del Consiglio nazionale delle ricerche. Che vi sia bisogno di una riforma non discute: tutti gli istituti, bene o male, con il passar del tempo, hanno bisogno di revisione e di adattamento alle necessità che progressivamente maturano; però, onorevole ministro, mi corre l'obbligo di denunciare l'insidia che si nasconde nel proposito di riforma.

A possibili riforme si è accennato, almeno vagamente, nell'ultima riunione del Consiglio. L'onorevole Colonnetti in tale sede ha alluso alla convenienza ed alla necessità di integrare l'opera del Consiglio nazionale delle ricerche, oggi ristretta al campo della ricerca sperimentale, estendendola anche alle indagini umanistiche e allo studio di quei problemi umani d'ordine storico e morale, che un tempo erano compresi nel programma del Consiglio.

Questo accenno, adombrato con molta prudenza dall'onorevole Colonnetti, parrebbe concretarsi in qualche iniziativa assai pericolosa. Voci vaghe, auspicano la costituzione di una specie di associazione fra istituti ed accademie diverse, e la creazione di una specie di super-accademia, la quale dovrebbe diventare il sostitutivo della soppressa Accademia d'Italia. Certe campagne di stampa (dal *Corriere della sera* al *Giornale d'Italia*) intese a sollecitare il ripristino della soppressa Accademia d'Italia lasciano assai dubbiosi e perplessi.

Spero che ciò non sia. Ho creduto tuttavia opportuno richiamare in questa sede l'attenzione del ministro del tesoro sopra la gravità di questa prospettiva, affinché l'invocata riforma del Consiglio non diventi strumento di infauste resurrezioni.

Il collega Cucchi ha accennato ad un problema, che è assai grave, forse più grave di quanto egli pensi: la mancata nostra partecipazione ai congressi internazionali. Tale partecipazione negli ultimi anni è stata quasi nulla, perché gli enti che devono contribuirvi non hanno i mezzi. Non ha mezzi l'Accademia dei lincei, non ha mezzi il Consiglio nazionale delle ricerche. La partecipazione ai congressi internazionali non è divertimento ma ha alti fini di scienza e di dignità: essa promuove uno scambio di idee su problemi scientifici e avvicina studiosi di nazioni diverse, si da contribuire anche a far conoscere ciò che la nostra nazione molte volte fa ed è ignorato all'estero.

Orbene, è necessario che anche tali mezzi siano dati. Il Consiglio nazionale delle ricerche non solo difetta di disponibilità per mandare rappresentanti all'estero, ma nemmeno è in grado di aiutare il perfezionamento di studiosi all'estero. Anche questo compito non dovrebbe essere trascurato, ma deve essere sviluppato più largamente. E ciò non è possibile se non si danno somme corrispondenti.

Non citerò nessuna cifra, onorevole ministro. I 100 milioni, che il collega Cucchi ha

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

proposto, sono insufficienti e quasi risibili: anche questa maggiore assegnazione non modificherà l'attuale situazione e lascerà immutato lo stato di cose attuale. Perciò, mi rimetto completamente a lei, onorevole ministro, nella fiducia che ella si renda conto della necessità di concedere un adeguato stanziamento al massimo istituto, che deve essere il centro dell'attività scientifica nazionale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Cucchi?

MARTINELLI, *Relatore*. Il Governo si è dichiarato favorevole ad aumentare i mezzi a disposizione del Consiglio nazionale delle ricerche a condizione che sia provveduto al suo riordinamento e ha chiesto che sia trasformato in raccomandazione l'ordine del giorno Giacchero (in raccomandazione, direi, condizionata). Il Governo, quindi, esclude qualsiasi aumento di stanziamento in sede di approvazione del bilancio, e la Commissione si associa al parere del Governo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. In merito alla sostanza della richiesta, riconfermo che il Governo riconosce la necessità che questo stanziamento venga gradualmente migliorato a mano a mano che sarà possibile utilizzare i fondi, come è stato già accennato, correlativamente al riordinamento dell'istituto. Mi sembra, però, che oggi qualsiasi considerazione di merito finisca per essere superata da considerazioni di ordine costituzionale poiché, trattandosi di una maggiore spesa, rispetto a quella risultante dalla legge autorizzativa, non si può in questa sede, (in base all'articolo 81 della Costituzione), procedersi ad un aumento, senza che sia intervenuta altra specifica legge autorizzativa.

Desidero sottolineare questo aspetto costituzionale del problema, che è quello su cui il Governo si riferisce in modo preminente, per pregare la Camera di non approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cucchi, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Si prosegue nella lettura dei capitoli.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie. — Capitolo 66. Spese per il funzionamento del Comitato, lire 100.000.

Capitolo 67. Gettoni di presenza ai membri del Comitato, lire 400.000.

Capitolo 68. Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 190.000.

Capitolo 69. Compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 640.000.

Capitolo 70. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 300.000.

Totale, lire 1.630.000.

Consiglio di Stato. — Capitolo 71. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 140.000.000.

Capitolo 72. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse del Consiglio di Stato (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 6.500.000.

Capitolo 73. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse del Consiglio di Stato (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 12.200.000.

Capitolo 74. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo del Consiglio di Stato, lire 11.000.000.

Capitolo 75. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo in servizio presso il Consiglio di Stato (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 380.000.

Capitolo 76. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo per prestazioni rese nell'interesse del Consiglio di Stato (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 550.000.

Capitolo 77. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli impiegati ed agenti ed al personale di altre amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse del Consiglio di Stato (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 500.000.

Capitolo 78. Indennità di missioni e rimborso spese di trasporto al personale, lire 400 mila.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 79. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale, lire 250.000.

Capitolo 80. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie, lire 300.000.

Capitolo 81. Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato, lire 800.000.

Capitolo 82. Spese d'ufficio e riscaldamento, illuminazione e varie, lire 250.000.

Capitolo 83. Spese per adattamento e manutenzione locali, lire 200.000.

Capitolo 84. Spese per gli automezzi adibiti ai servizi del Consiglio di Stato, lire 1.500.000.

Capitolo 85. Retribuzione per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga facoltà, lire 50.000.

Totale, lire 174.880.000.

Corte dei conti (Servizi metropolitan). — Capitolo 86. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 750.000.000.

Capitolo 87. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 33.000.000.

Capitolo 88. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 58.000.000.

Capitolo 89. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, lire 165 milioni.

Capitolo 90. Spesa per il personale addetto ai servizi di riscontro di cui all'articolo 23 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, lire 8.500.000.

Capitolo 91. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 11.000.000.

Capitolo 92. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 18.000.000.

Capitolo 93. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisondersi, in relazione a par-

ticolari esigenze di servizio, agli impiegati ed agenti ed al personale di altre amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 4.000.000.

Capitolo 94. Gettoni di presenza ai componenti di commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai gradi iniziali dei vari gruppi della Corte dei conti, lire 500.000.

Capitolo 95. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale, lire 35.000.000.

Capitolo 96. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale, lire 2.000.000.

Capitolo 97. Indennità al personale non di ruolo per cessazione del rapporto d'impiego, lire 1.500.000.

Capitolo 98. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie, lire 2.000.000.

Capitolo 99. Spese per la biblioteca della Corte dei conti, lire 1.000.000.

Capitolo 100. Fitto di locali, lire 1.500.000.

Capitolo 101. Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti e relative dipendenze, lire 4.000.000.

Capitolo 102. Spese per le automobili adibite ai servizi della Corte dei conti, lire 3.000.000.

Capitolo 103. Spese per trasporto di materiale (registri, stampati, ecc.), lire 500.000.

Capitolo 104. Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica, lire 1.000.000.

Totale, lire 1.099.500.000.

Sezioni della Corte dei conti presso la Regione siciliana. — Capitolo 105. Spese d'ufficio — Illuminazione e riscaldamento — Trasporto di materiale, registri e stampati, lire 650.000.

Capitolo 106. Spese per le automobili adibite ai servizi delle Sezioni, lire 500.000.

Capitolo 107. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale, lire 25.000.000.

Totale, lire 26.150.000.

Corte dei conti (ex Servizi per l'Africa italiana). — Capitolo 108. Personale di ruolo. — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 3.000.000.

Capitolo 109. Retribuzioni ed altri essegni al personale non di ruolo di cui all'articolo 20 del regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 1079, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 361, *per memoria*.

Capitolo 110. Indennità di licenziamento al personale non di ruolo che cessa dal servizio.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e articolo 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), *per memoria*.

Capitolo 111. Missioni e trasferimenti, lire 2.000.000.

Capitolo 112. Sussidi al personale in attività di servizio, *per memoria*.

Capitolo 113. Spese di impianto e di arredamento — Spese di ufficio, *per memoria*.

Capitolo 114. Spese per carta e stampati, *per memoria*.

Capitolo 115. Fitto di locali, *per memoria*.

Totale, lire 5.000.000.

Avvocatura generale dello Stato. — Capitolo 116. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spesa fissa*), lire 325.000.000.

Capitolo 117. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo dell'Avvocatura generale dello Stato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse dell'Avvocatura stessa (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 14.000.000.

Capitolo 118. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo dell'Avvocatura generale dello Stato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse dell'Avvocatura stessa (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 20.000.000.

Capitolo 119. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo dell'Avvocatura generale dello Stato, lire 18.500.000.

Capitolo 120. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo dell'Avvocatura generale dello Stato (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 600.000.

Capitolo 121. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo dell'Avvocatura generale dello Stato (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.000.000.

Capitolo 122. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Avvocatura generale dello Stato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese nell'interesse dell'Avvocatura stessa (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.000.000.

Capitolo 123. Retribuzioni per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga facoltà, lire 100.000.

Capitolo 124. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale, lire 3.500.000.

Capitolo 125. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale, lire 2.500.000.

Capitolo 126. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie, lire 600.000.

Capitolo 127. Assegni fissi per spese di ufficio, lire 12.000.000.

Capitolo 128. Fitto di locali, lire 4.000.000.

Capitolo 129. Spese per l'autovettura adibita ai servizi dell'Avvocatura generale dello Stato, lire 600.000.

Capitolo 130. Gettoni di presenza ai componenti le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai vari gradi del ruolo dell'Avvocatura generale dello Stato, lire 300.000.

Capitolo 131. Spese di stampa degli atti defensionali dell'Avvocatura generale dello Stato, lire 3.000.000.

Totale, lire 406.700.000.

Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale. — Capitolo 132. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spesa fissa*), lire 180.000.000.

Capitolo 133. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), (*Spesa obbligatoria*), lire 7.000.000.

Capitolo 134. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 7.000.000.

Capitolo 135. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, lire 22.000.000.

Capitolo 136. Retribuzioni per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga facoltà, lire 10.100.000.

Capitolo 137. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 1.000.000.

Capitolo 138. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.500.000.

Capitolo 139. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (arti-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

colo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 500.000.

Capitolo 140. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale, lire 1.500.000.

Capitolo 141. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale, lire 150.000.

Capitolo 142. Gettoni di presenza ai membri di Commissioni, lire 1.250.000.

Capitolo 143. Indennità al personale non di ruolo per cessazione del rapporto d'impiego, lire 1.000.000.

Capitolo 144. Sussidi ai personali in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie, lire 1.000.000.

Capitolo 145. Spese casuali, lire 200.000.

Capitolo 146. Fitto di locali e canoni di acqua, lire 3.500.000.

Capitolo 147. Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali, lire 1.500.000.

Capitolo 148. Spese inerenti ai servizi tecnici: Acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario, lire 1.000.000.

Capitolo 149. Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica, lire 10.000.000.

Capitolo 150. Spese per la biblioteca, lire 500.000.

Capitolo 151. Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri, lire 700.000.

Capitolo 152. Abbonamenti ed agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere, lire 100.000.

Capitolo 153. Premi da erogare agli editori, commissionari, librai ed industriali grafici per la diffusione della cultura italiana all'estero (legge 19 gennaio 1942, n. 189), lire 2.500.000.

Capitolo 154. Spese diverse per l'ufficio notizie ed altre attinenti ai servizi di stampa e di informazioni, lire 1.000.000.

Capitolo 155. Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche — Spese relative alle attività cinematografiche ed alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e regio decreto 9 aprile 1928, n. 941), lire 1.000.000.

Capitolo 156. Fondo commisurato al 12 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati film nazionali di metraggio non inferiore ai 1500 metri da erogare per la concessione di premi ai produttori dei film stessi (articoli 1 e 2 della legge 17 agosto 1941, n. 1131) (*Spesa obbligatoria*), lire 25.000.000.

Capitolo 157. Fondo commisurato al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati film nazionali di lunghezza superiore ai 1800 metri da erogare per la concessione dei premi ai produttori dei film stessi (articolo 6, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678) (*Spesa obbligatoria*), lire 150.000.000.

Capitolo 158. Quota commisurata al 4 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano state proiettate pellicole nazionali di lunghezza superiore ai 1800 metri, da erogare a favore dei produttori di films giudicati meritevoli per il loro valore artistico (articolo 6, 2° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678) (*Spesa obbligatoria*), lire 40.000.000.

Capitolo 159. Fondo commisurato al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati film nazionali di lunghezza superiore ai 2000 metri da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 4, primo comma, della legge 16 maggio 1947, n. 379) (*Spesa obbligatoria*), lire 250.000.000.

Capitolo 160. Fondo commisurato al 6 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano proiettati film nazionali di lunghezza superiore ai 2000 metri da erogare per la concessione di premi ai film stessi riconosciuti meritevoli per il loro valore culturale e artistico (articolo 4, secondo comma, della legge 6 maggio 1947, n. 379) (*Spesa obbligatoria*), lire 80.000.000.

Capitolo 161. Fondo commisurato all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati films nazionali, da devolvere per la concessione di sovvenzioni ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1947, n. 379 (*Spesa obbligatoria*), lire 150.000.000.

Capitolo 162. Fondo commisurato al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi films nazionali di carattere documentario di lunghezza superiore ai 150 metri ed inferiore ai 1800, da erogare a favore dei produttori dei films stessi (articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678) (*Spesa obbligatoria*), lire 75.000.000.

Capitolo 163. Fondo commisurato al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi films nazionali di carattere documentario di lunghezza superiore ai 250 metri ed inferiore ai 2000, da erogare a favore dei produttori dei films stessi (articolo 5, primo comma, della legge 16 maggio 1947, n. 979) (*Spesa obbligatoria*), lire 170.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 164. Fondo commisurato al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi films nazionali di attualità di lunghezza superiore ai 150 metri da erogare a favore dei produttori dei films stessi (articolo 5, terzo comma, della legge 16 maggio 1947, n. 379) (*Spesa obbligatoria*), lire 600.000.000.

Capitolo 165. Contributo per il funzionamento del Centro sperimentale di cinematografia (decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 636), lire 20.000.000.

Capitolo 166. Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa, lire 2.000.000.

Capitolo 167. Spese per la gestione della Discoteca di Stato (articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 354), lire 1.500.000.

Capitolo 168. Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, da erogare ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142 e con le modalità di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423 (*Spesa d'ordine*), lire 54.000.000.

Capitolo 169. Fondo corrispondente al 12 per cento del gettito dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, da erogare per la concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri enti e istituzioni teatrali e musicali non aventi scopo di lucro (regio decreto legislativo 30 maggio 1946, numero 538 e decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62) (*Spesa d'ordine*), lire 1.680.000.000.

Capitolo 170. Quota del 6 per cento del gettito dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori e editori, destinata a sovvenzionare sia all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni teatrali di particolare importanza artistica e sociale (articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62) (*Spesa d'ordine*), lire 420.000.000.

Capitolo 171. Spese per il funzionamento delle Commissioni costituite per la erogazione di sovvenzioni a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione di concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed istituzioni teatrali e musicali, nonché a favore di manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62), lire 500.000.

Capitolo 172. Spese per la radiodiffusione e la televisione, lire 4.000.000.

Capitolo 173. Somma da corrispondere all'Ente Radio Audizione Italia (R.A.I.) a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio di trasmissioni ad onde corte effettuate per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 50.000.000.

Capitolo 174. Premi ai produttori che noleggiino o vendano all'estero films nazionali ed alle Case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione dei films in Italia (articolo 5 del regio decreto-legge 15 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 10 gennaio 1939, n. 458), lire 150.000.

Capitolo 175. Somma da corrispondere alle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni degli autori, scrittori e musicisti sui proventi dei diritti demaniali sugli incassi delle rappresentazioni ed esecuzioni artistiche, ai sensi dell'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, lire 10.000.000.

Totale, lire 4.038.150.000.

Commissariato per il turismo. — Capitolo 176. Indennità di carica al Commissario e vice Commissario del turismo, lire 1.080.000.

Capitolo 177. Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo (*Spesa fissa*), lire 60.000.000.

Capitolo 178. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 1.900.000.

Capitolo 179. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo (articolo 1 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 7.200.000.

Capitolo 180. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, lire 8.500.000.

Capitolo 181. Retribuzioni per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga facoltà, lire 1.700.000.

Capitolo 182. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo (articolo 8 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), (*Spesa obbligatoria*), lire 300.000.

Capitolo 183. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (articolo 1 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 400.000.

Capitolo 184. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.500.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 185. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto, lire 3.700.000.

Capitolo 186. Indennità di missione per servizio all'estero, lire 1.500.000.

Capitolo 187. Indennità al personale non di ruolo per cessazione del rapporto d'impiego, lire 500.000.

Capitolo 188. Sussidi al personale in attività di servizio ed agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie, lire 500.000.

Capitolo 189. Gettoni di presenza ai membri del Consiglio del turismo e delle Commissioni istituite presso il Commissariato per il turismo, lire 600.000.

Capitolo 190. Spese di rappresentanza e di ospitalità nell'interesse dei servizi del Commissariato per il turismo, lire 2.000.000.

Capitolo 191. Fitto locali e canoni d'acqua (*Spesa fissa*), lire 1.600.000.

Capitolo 192. Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali, lire 1.500.000.

Capitolo 193. Spese relative all'acquisto, rinnovo e manutenzione di materiale vario, lire 200.000.

Capitolo 194. Spese per l'esercizio e la manutenzione delle autovetture adibite ai servizi del Commissariato, lire 1.500.000.

Capitolo 195. Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica, lire 1.000.000.

Capitolo 196. Spese per la biblioteca, lire 500.000.

Capitolo 197. Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri nonché di abbonamento ad agenzie d'informazioni, lire 800.000.

Capitolo 198. Spese per la stampa e la pubblicazione della rassegna turistica, lire 1.500.000.

Capitolo 199. Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, lire 50.000.000.

Capitolo 200. Spese casuali, lire 1.000.000.

Capitolo 201. Contributi a favore di istituzioni ed enti per iniziative di carattere turistico, lire 4.000.000.

Capitolo 202. Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.), lire 380.000.000.

Totale, lire 534.980.000.

Alto Commissariato per l'alimentazione. —

Capitolo 203. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo di altre Amministrazioni statali comandato (*Spesa fissa*), lire 32.500.000.

Capitolo 204. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Alto Com-

missariato medesimo (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 1.400.000.

Capitolo 205. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Alto Commissariato medesimo (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 3.000.000.

Capitolo 206. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, esperto nei servizi dell'alimentazione, assunto fra estranei all'Amministrazione dello Stato, in base all'articolo 2 lettera B, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1945, n. 32, lire 155.000.000.

Capitolo 207. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assunto in base alle disposizioni del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, lire 175.000.000.

Capitolo 208. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo in servizio presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 14.000.000.

Capitolo 209. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo in servizio presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 20.000.000.

Capitolo 210. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Alto Commissariato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Alto Commissariato medesimo (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.000.000.

Capitolo 211. Rimborso di emolumenti, contributi e premi dovuti al personale di altre Amministrazioni pubbliche e private, avente incarichi direttivi per i servizi dell'alimentazione (decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 401), lire 4.500.000.

Capitolo 212. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale addetto ai servizi dell'alimentazione, lire 20.000.000.

Capitolo 213. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto ad estranei per missioni compiute nell'interesse dell'Amministrazione, lire 500.000.

Capitolo 214. Indennità per missioni all'estero compiute dal personale addetto ai servizi dell'alimentazione, lire 2.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 215. Indennità per missioni all'estero compiute dal personale estraneo ai servizi dell'alimentazione, lire 1.000.000.

Capitolo 216. Indennità per cessazione del rapporto d'impiego al personale non di ruolo, esperto nei servizi dell'alimentazione, assunto fra estranei all'Amministrazione dello Stato, in base all'articolo 2, lettera B, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1945, n. 32, lire 3.000.000.

Capitolo 217. Indennità per cessazione del rapporto d'impiego al personale non di ruolo assunto in base alle disposizioni del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, lire 4.000.000.

Capitolo 218. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale, lire 2.000.000.

Capitolo 219. Gettoni di presenza ai membri di Commissioni, lire 400.000.

Capitolo 220. Retribuzione per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga facoltà, lire 200.000.

Capitolo 221. Sussidi al personale in servizio, lire 1.500.000.

Capitolo 222. Fitto di locali (*Spesa fissa*), lire 11.000.000.

Capitolo 223. Spese inerenti a lavori di ripristino dei locali tenuti in affitto dall'Alto Commissariato dell'alimentazione da effettuarsi in occasione della riconsegna dei locali stessi, lire 15.000.000.

Capitolo 224. Spese per il servizio automobilistico e spese di trasporto per i servizi dell'Alto Commissariato, lire 10.000.000.

Capitolo 225. Spese casuali, lire 100.000.

Capitolo 226. Spese per le statistiche, i censimenti ed i controlli del tesseramento e delle denunce dei generi alimentari, lire 2.000.000.

Capitolo 227. Spese telegrafiche, telefoniche e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale, lire 30.000.000.

Capitolo 228. Spese per l'acquisto di opere, libri e pubblicazioni, abbonamenti a giornali, lire 1.000.000.

Capitolo 229. Spese per il funzionamento dell'ufficio centrale e degli organi periferici, lire 10.000.000.

Capitolo 230. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 1.000.000.

Totale, lire 521.400.000.

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. — Capitolo 231. Stipendio, indennità di alloggio ed indennità di carica all'Alto Commissario ed all'Alto Commissario aggiunto (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778), lire 1.686.000.

Capitolo 232. Stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (*Spesa fissa*), lire 539.500.000.

Capitolo 233. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo dell'Alto Commissariato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Alto Commissariato medesimo (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 16.800.000.

Capitolo 234. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo dell'Alto Commissariato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Alto Commissariato medesimo (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 30.000.000.

Capitolo 235. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, lire 75.334.000.

Capitolo 236. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo in servizio presso l'Alto Commissariato (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 1.150.000.

Capitolo 237. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo in servizio presso l'Alto Commissariato (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 800.000.

Capitolo 238. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale salariato, lire 60.000.000.

Capitolo 239. Premio giornaliero di presenza al personale salariato in servizio presso l'Alto Commissariato medesimo (articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 2 milioni.

Capitolo 240. Compensi per lavoro straordinario al personale salariato in servizio presso l'Alto Commissariato medesimo (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 3.800.000.

Capitolo 241. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisponderci, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Alto Commissariato ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Alto Commissariato medesimo (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.000.000.

Capitolo 242. Indennità agli addetti al Gabinetto dell'Alto Commissario ed alla Segreteria dell'Alto Commissario aggiunto, lire 1 milione 860.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 243. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale, lire 40 milioni.

Capitolo 244. Rimborso di spese per missioni all'Estero, ai sensi del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, lire 6.000.000.

Capitolo 245. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale, lire 5.000.000.

Capitolo 246. Indennità al personale non di ruolo per cessazione del rapporto d'impiego, lire 2.000.000.

Capitolo 247. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie, lire 2.000.000.

Capitolo 248. Gettoni di presenza ai membri di Consigli e Commissioni, lire 3.500.000.

Capitolo 249. Fitti e canoni (*Spese fisse*), lire 10.000.000.

Capitolo 250. Assegni per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento. Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili, lire 12.000.000.

Capitolo 251. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno. Comunicazioni telefoniche interurbane, lire 4.000.000.

Capitolo 252. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso degli uffici dipendenti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, lire 3.000.000.

Capitolo 253. Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette, degli automezzi e natanti per i servizi delle Amministrazioni dipendenti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, lire 65 milioni.

Capitolo 254. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 500.000.

Capitolo 255. Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, lire 400.000.

Capitolo 256. Spese casuali, lire 400.000.

Capitolo 257. Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali — Spese e concorsi per il funzionamento dei dispensari antivenerei — Concorsi e sussidi ad enti pubblici e ad Istituti di beneficenza per locali, arredi e medicinali — Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree — Spese e concorsi per l'impianto ed il funzionamento dei centri di bonifica della scabbia — Assistenza agli infermi affetti da scabbia e da tigna (articoli 297 a 300, 303, 304 e 306 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) (*Spesa obbligatoria*), lire 750.000.000.

PRESIDENTE. Avverto che sul capitolo 257 il Senato ha apportato una modificazione allo stanziamento previsto nel testo ministeriale, diminuendolo da lire 900.000.000 a lire 750.000.000.

La Commissione ha nulla da osservare?

MARTINELLI, *Relatore*. Per ragioni di carattere generale, che ha esposto l'onorevole ministro, la Commissione accetta queste e le successive modificazioni apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Il Governo ha osservazioni da fare?

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Il Governo ha accettato la deliberazione del Senato con la quale si è attuato uno spostamento di 150 milioni in diminuzione dal capitolo relativo alla lotta contro le malattie veneree ed un aumento di 150 milioni per il capitolo relativo alla lotta contro il cancro. Il Governo accetta anche le altre modificazioni apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Sta bene. Si prosegua nella lettura dei capitoli.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

Capitolo 258. Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (articolo 290 del testo unico sulle leggi sanitarie approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 40 milioni.

Capitolo 259. Sussidi ai Comuni, alle Provincie, alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro ed i tumori maligni in genere — Spese per l'acquisto del radio (articolo 336 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 250 milioni 20.000.

Capitolo 260. Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (articolo 336 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 1.500.000.

Capitolo 261. Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi (articolo 282, lettera a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 400.000.000.

Capitolo 262. Contributi ai Comuni, alle Provincie, alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura degli infermi tubercolotici, per evitare la dif-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

fusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio — Sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (articolo 282, lettera *b*) ed *e*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 10.000.000.000.

Capitolo 263. Sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (articolo 282, lettera *d*), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 1.200.000.

Capitolo 264. Assistenza post-sanatoriale agli infermi tubercolotici dimessi dagli Istituti di ricovero per guarigione clinica e per stabilizzazione (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, modificato col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 865), lire 1.000.000.000.

Capitolo 265. Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma, e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, intorno alla diagnosi, cura e profilassi di detta malattia — Sussidi ai Comuni per la istituzione di scuole per fanciulli tracomatosi — Sussidi per i ricoveri di bambini tracomatosi in colonie estive e permanenti, per l'istituzione di tracomatosari con relativi convalescenziari per adulti tracomatosi — Sussidi agli enti provinciali antitracomatosi (articolo 285 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 75.000.000.

Capitolo 266. Spese per le ispezioni degli istituti ed ambulatori di radiologia e radiumterapia (articolo 9 della legge 29 gennaio 1934, n. 138), lire 300.000.

Capitolo 267. Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici e di preparati galenici per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali (articoli 127 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 6.000.000.

Capitolo 268. Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti (articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 2.000.000.

Capitolo 269. Spese per la vigilanza ed il controllo sulla fabbricazione e distribuzione degli stupefacenti (articolo 160 del testo unico

delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 150.000.

Capitolo 270. Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie — Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi, per studi e ricerche nell'interesse della profilassi delle malattie infettive e della propaganda igienico-sanitaria — Acquisto di materiale relativo — Sussidi a centri provinciali per la trasfusione del sangue — Corsi di aggiornamento di personale sanitario — Profilassi delle carie dentarie — Contributi per il funzionamento delle scuole-convitto professionali per infermiere, per assistenti sanitarie visitatrici, per vigilatrici dell'infanzia e puericultrici — Borse di studio per la frequenza delle scuole stesse — Sussidi e premi agli istituti di puericoltura ai dispensari per lattanti e dalle istituzioni aventi scopi analoghi (articoli 354, 183 e 311 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 800.000.000.

Capitolo 271. Ricompense ai benemeriti della salute pubblica, *per memoria*.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Emanuelli, Bianco, Bettiol Giorgio, Calandrone, Cucchi, Borellini Gina, Cremaschi Olindo, Latorre, Reali e Silipo hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Al capitolo 259, là dove dice: 250.020.000, sostituire: 300.000.000.

« Al capitolo 260, là dove dice: 1.500.000 sostituire: 60.000.000.

« Al capitolo 262, là dove dice: 10 miliardi, sostituire: 25.000.000.000.

« Al capitolo 271 (testo ministeriale), là dove dice: 20.000, sostituire: 10.000.000 ».

L'onorevole Emanuelli ha facoltà di svolgerli.

EMANUELLI. Le cifre dei capitoli, sui quali ho proposto emendamenti sono eloquenti di per se stesse.

Brevemente mi soffermerò su quelle dei capitoli 261 e 262. Si tratta di 10 miliardi e 400 milioni di stanziamento. Secondo quanto è a mia conoscenza — e posso produrre anche delle prove — risulta che i consorzi antitubercolari devono ancora essere liquidati per un ammontare di circa 7 miliardi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, sicché viene logica una domanda. Se per l'esercizio 1949-50 sono stanziati 10 miliardi e i consorzi devono ancora ricevere le loro spettanze per le spese sostenute per degenze ed altri scopi durante l'esercizio 1948-49, quanto si prevede di poter dare per assistere i malati di tubercolosi e per sopperire ai ricoveri durante il 1949-50 ?

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Evidentemente la cifra stanziata è un'irrisoluzione, ed essa indica di per se stessa il fatto che in Italia non si provvede alla pubblica sanità. In Italia si può affermare che esiste soltanto un ufficio di polizia sanitaria che presiede alla meno peggio alle esigenze igieniche e sanitarie del paese.

Per quel che riguarda la documentazione fermerò la mia attenzione su uno dei consorzi che funzionano meglio, il consorzio di Alessandria. Un onorevole collega di questa parte chiese informazioni su di esso nell'aprile del 1949 e nella risposta avuta dal consorzio fu detto che, purtroppo, dato il mancato concorso da parte dell'Alto Commissariato alle spese annue del consorzio in 120 milioni, il consorzio aveva dovuto provvedere anche con prestiti, e si concluse: « Il risultato è che nessuna attività consortile si può svolgere serenamente e bene per mancanza di fondi ». Si rilevò poi non essere possibile fronteggiare più oltre la situazione, tanto che si sarebbe dovuto deliberare la sospensione dei ricoveri; e si sottolineò l'urgenza di una chiarificazione da parte dell'Alto Commissariato circa i compiti e le possibilità di finanziamento dei consorzi.

Il Governo, sollecitato ad intervenire, rispose che per quest'anno i fondi stanziati a favore delle provvidenze dei malati di tubercolosi per ricovero ed assistenza sono ancora minori, in definitiva, di quelli dello scorso anno. Il direttore del consorzio di Alessandria fece allora rilevare che sarebbe preferibile « un draconiano provvedimento che sopprima senz'altro l'istituto dei consorzi, visto che sono pochi a capire il significato sociale per cui essi vennero costituiti ».

Lo stesso collega che aveva chiesto informazioni sul consorzio antitubercolare di Alessandria ebbe in risposta ad una sua interrogazione, da parte dell'alto commissario, quanto io leggerò e che, direi, candidamente rispecchia le impossibilità dell'Alto Commissariato, nonostante la buona volontà, di fare qualche cosa nell'interesse della pubblica sanità italiana.

L'alto commissario rispose in data 12 maggio 1949: « La grave situazione finanziaria nella quale si dibatte il consorzio provinciale antitubercolare di Alessandria, analogamente a quella di quasi tutti gli altri consorzi antitubercolari della Repubblica, è ben nota a questo Commissariato. — Onorevoli colleghi, questa è la documentazione, offerta dalla viva voce del Governo, che tutti i consorzi antitubercolari sono oggi in Italia in condizioni di non poter più funzionare! — A causa

dei limitatissimi fondi (6 miliardi) stanziati sul bilancio dello Stato per l'esercizio 1948-49 per l'assistenza ai consorzi antitubercolari, questo ufficio è stato costretto a somministrare ai propri consorzi fondi inadeguati al loro effettivo fabbisogno. Non appena il Ministero del tesoro metterà a disposizione di questo Alto Commissariato i fondi suppletivi per la lotta contro la tubercolosi, lo scrivente erogherà a favore di tutti i consorzi antitubercolari, ivi compreso quello di Alessandria, ulteriori contributi, onde metterli in grado di continuare l'assistenza agli infermi di tubercolosi ».

Onorevoli colleghi, io credo che non siano necessari ulteriori commenti. Lo stesso alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica dichiara che i fondi dello scorso esercizio erano insufficienti. Ancora si devono liquidare le vecchie spettanze e intanto, oggi, ci si presenta un preventivo di 10 miliardi, di cui circa 7 sono già impegnati per il pagamento di residui passivi di tutti i consorzi antitubercolari della Repubblica! Ci si presenta cioè, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro del tesoro, un preventivo che non è sufficiente a ricoverare qualche decina di malati di tubercolosi!

E tutto questo è tanto bene noto a voi, signori del Governo, che in una riunione della Commissione XI di cui faccio parte (lavoro e previdenza sociale), quando si discusse di un progetto di una collega di parte democristiana, l'onorevole Maria Federici, che contemplava una spesa minima per cercare di attuare la profilassi dalla tubercolosi e per fare indagini tra i maestri elementari perché venisse scoperto eventualmente qualche insegnante ammalato di tubercolosi che poteva contagiare la sua scolaresca, un collega che fra le altre cose è anche uno specialista (forse si esprime male) disse: « Cerchiamo di non scoprire altri malati di tubercolosi perché ciò è pericoloso, poiché ad essi non possiamo altro che dire che sono tubercolotici, ma non possiamo dare nulla »!

A questo punto siamo arrivati e con queste cifre: cioè con pochi milioni per quanto riguarda la lotta contro il cancro, con pochissimi miliardi per quanto riguarda la lotta contro la tubercolosi!

E si arriva, infine (per fortuna in Italia non ce n'è bisogno, perché a tutti è nota l'abnegazione della classe sanitaria italiana, dagli infermieri ai medici!), si arriva al capitolo numero 271: « Ricompense ai benemeriti della salute pubblica, lire 20.000 ». Signor ministro del tesoro, come ho detto, è fortuna

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

dell'Italia di avere un corpo sanitario il quale lavora esclusivamente perché conscio della propria responsabilità e abituato a ciò, ma non è certo con ventimila lire che si potrebbero ricompensare tutti coloro che perdono la vita oppure si contagiano di malattie nell'assistere malati. Il Senato ha soppresso questo stanziamento irrisorio: noi chiediamo che sia ripristinato con cifra adeguata.

In fondo, voi vi siete preoccupati di presentare cifre che potessero fare colpo permettendovi di affermare che con questo bilancio avete risolto il problema delle malattie sociali. Ebbene, per la stessa tubercolosi non si è stati in grado di stanziare una congrua cifra. E vi dico che oggi non è soltanto la tubercolosi che deve preoccupare, perché tutte le malattie hanno un carattere sociale. Forse si dimenticano le malattie di cuore e reumatiche che oggi stanno mietendo vittime e sottraendo al lavoro numerosi individui. Forse si dimenticano il diabete, il cancro e tutte le altre malattie.

Queste cifre ripugnano al nostro senso scientifico. Queste cifre che voi avete presentato possono servire soltanto ad acquietare l'opinione pubblica, ma non possono certo risolvere il problema della pubblica sanità.

Mi permetta, onorevole ministro: stamane a proposito dell'ordine del giorno col quale ho chiesto l'istituzione del dicastero della sanità pubblica — ed anche al Senato ella ebbe la stessa richiesta e non solo dai settori di sinistra, perché anche da altre parti fu notata la deficienza dell'organizzazione e del coordinamento dei servizi sanitari italiani — ella ha detto che gli italiani penserebbero male della istituzione di un nuovo ministero. Sono parole queste che hanno avuto un suono disarmonico nell'aula della prima Camera dei deputati della Repubblica italiana. Voi che amate chiamarvi Governo democratico, voi che dovrete presentarci una linea precisa di politica sanitaria, non avreste dovuto rispondere in questo modo ad un ordine del giorno di tale importanza.

Noi sappiamo che tutto quanto riguarda la pubblica sanità interessa in particolare modo larghi strati popolari.

E poi non ho parlato di ciò che non è scritto in questo bilancio, dell'organizzazione e del funzionamento in Italia degli ospedali, dei servizi di ispezione e dei servizi di profilassi sanitaria. Io penso che, onorevole ministro del tesoro, sarà opportuno che ella rifletta su quanto ho detto e si renda conto che gli italiani attendono, attendono da molto tempo che si faccia qualche cosa nel

campo della pubblica sanità. È un fatto che poi quando le malattie dilagano, quando il pericolo dei morbi si avvicina, allora si corre ai ripari, si ricorre, io direi, alle collette per cercare di arginare le malattie che avanzano. Occorre prevenire, occorre che vi presentiate con una linea precisa di politica sanitaria.

Ma voi questo non potete fare perché la vostra politica di Governo è una politica antipopolare che non si cura, quindi, delle masse sofferenti, delle masse popolari (*Proteste al centro*), perché, signori del Governo, colleghi della maggioranza, voi che vi occupate esclusivamente degli interessi di 300-400 famiglie italiane, voi non conoscete assolutamente i bisogni veri delle masse popolari. (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori al centro*). Voi vi mostrate disattenti ogni volta che si parla di pubblica sanità, ogni volta che si parla di masse popolari. (*Proteste — Interruzioni al centro*).

Questo è un fatto ed è assolutamente necessario dirlo. Voi siete sordi a queste voci, perché considerate tutto il resto del popolo italiano esclusivamente in funzione degli interessi di una determinata categoria. Ed è questa convinzione che vi porta ad ignorare uno dei più grandi problemi attuali ed uno dei grandi problemi non solo della ricostruzione ma dell'avviamento della nostra nazione verso un vero avvenire democratico, ossia il problema della sistemazione definitiva della pubblica sanità.

Chi ricorre all'assistenza ospedaliera? Chi ricorre all'assistenza gratuita? Evidentemente i lavoratori, i poveri, gli indigenti, le classi sofferenti. A voi costoro non interessano. Ecco perché in molti ospedali d'Italia alcuni malati sono costretti a portarsi dietro le coperte e hanno un'assistenza che fa perdere loro gran parte delle capacità lavorative. (*Proteste al centro*).

Onorevoli colleghi, signor ministro del tesoro, non è vero che gli italiani sarebbero scontenti se si istituisse un dicastero per dare una direttiva precisa in materia di politica sanitaria. Non è vero! Forse gli italiani in questo caso benedirebbero il Governo; ma questo Governo non potrà mai comprendere una delle esigenze principali della nazione, quella della tutela dell'igiene e della pubblica sanità! (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti Emanuelli?

MARTINELLI, *Relatore*. Per le ragioni del suo mandato, che le impongono di proporzionare la spesa ai mezzi, la Commissione è costretta ad esprimere per tutte le proposte

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

di modifiche di stanziamenti un parere negativo. Essa, però, accompagna questo parere con un nuovo invito al Governo perché studi le possibilità di ricerca dei mezzi per fronteggiare quelle maggiori spese che si dimostrassero indilazionabili.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione, e concorda anche nel riconoscimento dell'opportunità che nel corso dell'esercizio si possa andare incontro alle esigenze, soprattutto per il capitolo 262.

Desidero, però, osservare a questo riguardo che, come per l'anno scorso si cominciò con 6 miliardi a cui vennero aggiunti altri 6 per arrivare a 12, così in questo esercizio noi cominciamo già da una base più elevata (10 miliardi).

Ciò significa che non è esatto che il Governo sia rimasto sordo alle esigenze di queste particolari provvidenze. Desidero aggiungere che non soltanto attraverso l'incremento di entrate si cercherà di portare questi 10 miliardi ad una quota più elevata possibile; ma il Governo desidera conoscere a fondo tutti gli aspetti amministrativi di questa materia e desidera avere tutti gli elementi di giudizio, anche rispetto a queste contabilità arretrate di cui si è fatto cenno. Recentemente, su iniziativa del ministro del tesoro, ha nominato un'apposita commissione amministrativa perché esperisca tutte le indagini del caso e riferisca all'amministrazione del tesoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Emanuelli al capitolo 259.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Emanuelli al capitolo 260.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Emanuelli al capitolo 262.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Emanuelli al capitolo 271.

(Non è approvato).

Si prosegue nella lettura dei capitoli.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

Capitolo 272. Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti — Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti, lire 16 milioni.

Capitolo 273. Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario nei porti, negli ae-

roporti e nelle zone di confine — Indennità ai medici delegati (articolo 28 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 60.000.000.

Capitolo 274. Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie — sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi contro le epizoozie, per studi e indagini scientifiche nell'interesse della profilassi stessa. Quota a carico dello Stato per il pagamento delle indennità per abbattimento degli animali. Contributi per le condotte veterinarie assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno dello Stato (articoli 354, 265 e 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). Contributo all'Istituto internazionale del freddo in Parigi (articolo 2 del regio decreto-legge 3 dicembre 1920, n. 1965) e all'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961), lire 50 milioni.

Capitolo 275. Contributi, sussidi e spese per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica (articoli 317, 321, 322 e 328 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 1 miliardo.

Capitolo 276. Contributo per il totale o parziale rimborso ai Comuni delle spese di manutenzione dei sepolcreti di guerra definitivamente sistemati e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili (articoli 11 e 12 della legge 12 giugno 1921, n. 877), *per memoria*.

Capitolo 277. Rimborso al Ministero della difesa — Marina — delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità, lire 340.000.000.

Capitolo 278. Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta a mezzo di appositi centri e reparti all'uopo istituiti. Sussidi e contributi per agevolare, migliorare ed integrare l'attrezzatura tecnica di tali centri e reparti (legge 1 giugno 1940, n. 392), lire 500.000.000.

Capitolo 279. Contributi e spese per la profilassi e la lotta speciale contro le malattie del cuore e del reumatismo articolare acuto, lire 10.000.000.

Totale, lire 16.189.000.

Istituto Superiore di sanità. — Capitolo 280. Stipendi ed assegni fissi al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso l'Istituto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

superiore di sanità (*Spesa fissa*), lire 71 milioni 680.000.

Capitolo 281. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo dell'Istituto superiore di sanità ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Istituto medesimo (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 5.600.000.

Capitolo 282. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo dell'Istituto superiore di sanità ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Istituto medesimo (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 9.000.000.

Capitolo 283. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Istituto superiore di sanità ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Istituto medesimo (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 450.000.

Capitolo 284. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale dell'Istituto superiore di sanità, lire 4.500.000.

Capitolo 285. Rimborso di spese per missioni all'estero ai sensi del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, al personale dell'Istituto superiore di sanità, lire 4 milioni.

Capitolo 286. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie dell'Istituto superiore di sanità, lire 500.000.

Capitolo 287. Gettoni di presenza ai membri di Consigli e Commissioni dell'Istituto superiore di sanità, lire 600.000.

Capitolo 288. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso degli uffici dipendenti dall'Istituto superiore di sanità, lire 700.000.

Capitolo 289. Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette, degli automezzi per i servizi dell'Istituto superiore di sanità, lire 8.000.000.

Capitolo 290. Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, lire 3.000.000.

Capitolo 291. Spese per la preparazione di sieri, vaccini e prodotti vari (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Capitolo 292. Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità (articolo 7 del testo unico

delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 450.000.000.

Totale, lire 558.030.000.

Alto Commissariato per la Sardegna. —

Capitolo 293. Stipendio e indennità di carica all'Alto Commissario, lire 952.000.

Capitolo 294. Indennità di comando al Prefetto nominato Segretario generale, lire 51.000.

Capitolo 295. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo delle Amministrazioni statali ed a quello di altri enti pubblici comandato a prestare servizio presso l'Alto Commissariato della Sardegna (*Spesa fissa*), lire 19.337.000.

Capitolo 296. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 1.250.000.

Capitolo 297. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.600.000.

Capitolo 298. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, lire 20.000.000.

Capitolo 299. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 750.000.

Capitolo 300. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.050.000.

Capitolo 301. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 60.000.

Capitolo 302. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale, lire 3 milioni.

Capitolo 303. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale, lire 500.000.

Capitolo 304. Sussidi al personale in servizio, lire 150.000.

Capitolo 305. Spese per l'esercizio e la manutenzione di automezzi, lire 2.000.000.

Capitolo 306. Fitto di locali per gli uffici dell'Alto Commissariato e per l'alloggio dell'Alto Commissario — Arredamento e riscaldamento degli alloggi dell'Alto Commissario e del Segretario generale, lire 1.500.000.

Capitolo 307. Spese di ufficio e di cancelleria — Spese per fornitura e manutenzione di mobili per gli uffici dell'Alto Commissariato, lire 3.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 308. Spese per l'acquisto e rilegatura di libri, riviste e periodici, lire 150.000.

Capitolo 309. Compensi ad estranei alla Amministrazione dello Stato per speciali prestazioni per la Consulta regionale, per le commissioni, consigli e comitati tecnici, lire 150.000.

Capitolo 310. Trasporto e provviste di materiale vario per il funzionamento della Consulta regionale, per le commissioni, consigli e comitati tecnici, lire 100.000.

Capitolo 311. Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva, lire 800.000.

Capitolo 312. Indennità, diarie e rimborso spese di viaggio ai componenti di commissioni e comitati, lire 250.000.

Capitolo 313. Fondo a disposizione dell'Alto Commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti — Spese di beneficenza e varie, lire 1.000.000.

Capitolo 314. Spese inerenti al funzionamento della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 della legge costituzionale 23 febbraio 1948, n. 3, con la quale è stato adottato lo Statuto speciale per la Sardegna, lire 3.000.000.

Capitolo 315. Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica, lire 1.500.000. Totale, lire 62.150.000.

Commissario dello Stato presso la Regione siciliana. — Capitolo 316. Indennità di rappresentanza al Commissario, lire 600.000.

Capitolo 317. Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 160.000.

Capitolo 318. Compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 380.000.

Capitolo 319. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 50.000.

Capitolo 320. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto, lire 450.000.

Capitolo 321. Sussidi al personale, lire 30 mila.

Capitolo 322. Spese di ufficio, lire 200.000.

Capitolo 323. Fitto locali, illuminazione, riscaldamento, manutenzione e pulizia locali, lire 1.980.000.

Capitolo 324. Spese postali, telegrafiche e telefoniche, lire 800.000.

Totale, lire 4.650.000.

Debito vitalizio. — Pensioni ordinarie, indennità ed assegni. — Capitolo 325. Pensioni e assegni di caroviveri (*Spese fisse*), lire 600 milioni.

Capitolo 362. Pensioni ordinarie e assegni di caroviveri al personale del cessato regime austro-ungarico e fiumano (*Spese fisse*), lire 60.000.000.

327. Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 114, modificati dall'articolo 11 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 3.000.000.

Capitolo 328. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa cartevalori (*Spesa obbligatoria*), lire 1.200.000.

Capitolo 329. Assegni di medaglie al valor militare diretti e di reversibilità concessi per fatti estranei alle guerre italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi (*Spese fisse*), lire 1 milione 200.000.

Totale, lire 665.400.000.

Spese generali dell'Amministrazione del tesoro. Servizi centrali del Tesoro. — Capitolo 330. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 500.000.000.

Capitolo 331. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo degli Uffici centrali dell'Amministrazione del Tesoro ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'Amministrazione stessa (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 24.000.000.

Capitolo 332. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo degli Uffici centrali dell'Amministrazione del tesoro ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato per servizi e prestazioni rese nell'interesse dell'Amministrazione stessa (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 47.000.000.

Capitolo 333. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale (non compreso quello della Ragioneria generale dello Stato e delle ragioniere delle intendenze), lire 460.000.000.

Capitolo 334. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo degli Uffici centrali dell'Amministrazione del tesoro (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 26.000.000.

Capitolo 335. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo degli Uffici centrali dell'Amministrazione del tesoro (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 50.000.000.

Capitolo 336. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisponderci, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli impiegati ed agenti degli Uffici centrali dell'Amministrazione del Tesoro ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato per servizi e prestazioni rese nell'interesse dell'Amministrazione stessa (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 13 milioni.

Capitolo 337. Indennità agli addetti ai Gabinetti, lire 9.000.000.

Capitolo 338. Indennità di missioni e rimborso spese di trasporto al personale addetto ai Gabinetti, lire 3.000.000.

Capitolo 339. Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute all'interno nell'interesse dei servizi dell'Amministrazione centrale del tesoro (escluse le missioni eseguite dal personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e dal personale ispettivo del tesoro appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione centrale), lire 1.500.000.

Capitolo 340. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato) di nuova nomina o comunque proveniente da altra Amministrazione dello Stato, a quello collocato a riposo e alle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio, lire 4.000.000.

Capitolo 341. Indennità al personale non di ruolo per cessazione del rapporto d'impiego, lire 7.000.000.

Capitolo 342. Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del tesoro, centrale e provinciale, in attività di servizio, escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato — Sussidi agli ex impiegati ed agenti dell'Amministrazione del tesoro e relative famiglie, lire 4.500.000.

Capitolo 343. Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari delle Commissioni di esame nominate per l'espletamento di concorsi a pubblici impieghi, nonché ai membri ed ai segretari di altre Commissioni costituite presso l'Amministrazione del tesoro, lire 3 milioni.

Capitolo 344. Retribuzioni per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altre analoghe facoltà, lire 500.000.

Capitolo 345. Spese per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81), lire 150.000.

Capitolo 346. Spese per il normale funzionamento della biblioteca dei Ministeri delle finanze e del tesoro, lire 1.000.000.

Capitolo 347. Fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 20.000.000.

Capitolo 348. Spese casuali, lire 1.000.000.

Totale, lire 1.174.650.000.

Ragioneria generale dello Stato e Ragioneria delle Intendenze di finanza. — Capitolo 349. Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato, nonché personale di ruolo distaccato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450 — Stipendi ed assegni fissi — (*Spese fisse*), lire 820 milioni.

Capitolo 350. Personale di ragioneria e di ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato fiamano, addetto alle Ragionerie delle Intendenze nonché personale di ruolo distaccato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450 — Stipendi ed assegni fissi — (*Spese fisse*), lire 650.000.000.

Capitolo 351. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed Uffici dipendenti, e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di ruolo di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie e gli Uffici medesimi ed a quello addetto ai servizi di liquidazione di guerra, nonché al personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato per servizi e prestazioni rese nell'interesse della Ragioneria generale dello Stato (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 63.000.000.

Capitolo 352. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed Uffici dipendenti e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di ruolo di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie e gli Uffici medesimi ed a quello addetto ai servizi di liquidazione di guerra, nonché al personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato per servizi e prestazioni rese nell'interesse della

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Ragioneria generale dello Stato (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, lire 110.000.000.

Capitolo 353. Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle intendenze di finanza, degli Uffici dipendenti compresi gli Uffici di ragioneria dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nonché al personale non di ruolo appartenente all'Amministrazione dell'Africa italiana distaccato presso detti uffici ai sensi della legge 16 settembre 1940, numero 1450, lire 530 milioni.

Capitolo 354. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed Uffici dipendenti e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, a quello addetto ai servizi di liquidazione di guerra, nonché al personale non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato per servizi e prestazioni rese nell'interesse della Ragioneria generale dello Stato (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 18.000.000.

Capitolo 355. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed Uffici dipendenti e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, a quello addetto ai servizi di liquidazione di guerra, nonché al personale non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato per servizi e prestazioni rese nell'interesse della Ragioneria generale dello Stato (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 26.000.000.

Capitolo 356. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo appartenente alla Ragioneria generale dello Stato — Servizi Centrali ed Ispettivi — ed alle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonché al personale di altre Amministrazioni dello Stato per servizi e prestazioni rese nell'interesse della Ragioneria generale dello Stato (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 22.000.000.

Capitolo 357. Gettoni di presenza ai membri di Commissioni dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, lire 4.000.000.

Capitolo 358. Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, lire 80 milioni.

Capitolo 359. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale dei

ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nomina dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati dei ruoli predetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, lire 6.000.000.

Capitolo 360. Indennità per cessazione del rapporto d'impiego al personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato e delle Intendenze di finanza, nonché degli Uffici di Ragioneria dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, lire 2.000.000.

Capitolo 361. Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed Uffici dipendenti, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonché al personale subalterno addetto ai servizi centrali dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, lire 6.000.000.

Capitolo 362. Spese di manutenzione dei locali demaniali in uso degli Uffici regionali di riscontro, lire 1.000.000.

Totale, lire 2.338.000.000.

Spese generali diverse. — Capitolo 363. Telegrammi di Stato e telegrammi da spediti all'estero, lire 6.000.000.

Capitolo 364. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 365. Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 300.000.

Totale, lire 6.300.000.

Spese per servizi speciali ed uffici esterni dell'Amministrazione del tesoro. — Servizi del Tesoro. — Capitolo 366. Personale degli Uffici provinciali del Tesoro e degli Uffici di gestione e di controllo della Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 900.000.000.

Capitolo 367. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo degli Uffici provinciali e degli Uffici di gestione e di controllo dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro ed a quello comandato o distaccato da altre Amministrazioni dello Stato (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1947, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 70 milioni.

Capitolo 368. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo degli Uffici provinciali e degli Uffici di gestione e di controllo dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro ed a quello comandato o distaccato da altre Amministrazioni dello Stato (articolo 1

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1947, n. 19), lire 110.000.000.

Capitolo 369. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato, lire 478.000.000.

Capitolo 370. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo degli Uffici provinciali e degli Uffici di gestione e di controllo dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1947, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 15.000.000.

Capitolo 371. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo degli Uffici provinciali e degli Uffici di gestione e di controllo dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1947, n. 19), lire 20.000.000.

Capitolo 372. Mercedi e cottimi agli operai della Zecca; assicurazione all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro; assicurazione contro la disoccupazione involontaria; spese sanitarie; assegni di malattia; contributo dello Stato da versarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale — Sussidi agli operai e loro superstiti — Indennità varie al personale destinato alla Zecca, lire 80.100.000.

Capitolo 373. Premio giornaliero di presenza agli operai della Zecca (articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) (*Spesa obbligatoria*), lire 2.450.000.

Capitolo 374. Compensi per lavoro straordinario agli operai della Zecca (regio decreto 24 dicembre 1942, n. 2114 e successive modificazioni e articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 10.000.000.

Capitolo 375. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio agli impiegati ed agenti degli Uffici provinciali, e degli Uffici di gestione e di controllo dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro ed agli impiegati ed agenti comandati o distaccati da altre Amministrazione dello Stato (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1947, n. 19), lire 45.000.000.

Capitolo 376. Assegni fissi per spese d'ufficio agli Uffici provinciali del Tesoro (*Spese fisse*), lire 20.000.000.

Capitolo 377. Spese varie inerenti al servizio informazioni, lire 1.00.000.

Capitolo 378. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale degli Uf-

fici provinciali dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro, lire 36.000.000.

Capitolo 379. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale ispettivo del Tesoro appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione centrale addetto alla vigilanza governativa delle borse valori, lire 4 milioni 500.000.

Capitolo 380. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale ispettivo del Tesoro appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione centrale per incarichi presso Enti diversi dalle borse valori, lire 4 milioni.

Capitolo 381. Indennità di missione e spese varie per i servizi all'Estero, lire 6.000.000.

Capitolo 382. Indennità per trasferimenti e per viaggi al luogo di eletto domicilio del personale degli Uffici provinciali dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro collocato a riposo e delle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio, lire 5.000.000.

Capitolo 383. Spese di funzionamento (escluse quelle di personale) di consigli, commissioni e comitati, lire 500.000.

Capitolo 384. Gettoni di presenza, diarie e rimborso spese di viaggio ai membri di consigli, commissioni e comitati, lire 250.000.

Capitolo 385. Spese per abbonamenti ed agenzie d'informazioni giornalistiche italiane ed estere, e per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri, lire 600.000.

Capitolo 386. Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere, lire 400.000.

Capitolo 387. Somma occorrente per il pagamento delle semestralità sui mutui ipotecari concessi per restaurare la proprietà immobiliare situata nelle regioni delle Venezie danneggiate dalla guerra (decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 861), lire 80.000.

Capitolo 388. Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro, lire 30.000.

Capitolo 389. Aggiunto ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro (*Spesa d'ordine*), lire 180.000.

Capitolo 390. Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero, lire 67.500.000.

Capitolo 391. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 2.000.000.

Capitolo 392. Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori; per il funzionamen-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

to della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato presso la Tesoreria centrale; per l'abbruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'articolo 15 del regolamento approvato col regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393; per il servizio di vigilanza; per la repressione del falso numario; rimborsi e compensi al personale della pubblica sicurezza; spese telegrafiche per servizio di Tesoreria provinciale, lire 30.300.000.

Capitolo 393. Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro — Spese per il trasporto dei pieghi-valori contenenti i buoni del Tesoro ordinari e per scorte degli agenti di pubblica sicurezza, lire 30.000.000.

Capitolo 394. Compensi agli Uffici postali, all'Istituto di emissione ed alle Aziende di credito per il collocamento di buoni del Tesoro, lire 200.000.000.

Capitolo 395. Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria provinciale e coloniale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 441), lire 1.800.000.000.

Capitolo 396. Spese generali di esercizio della Zecca. — Acquisti di materiale e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca. Acquisti di utensili e di materiali per riparazione e manutenzione di locali e dell'impianto industriale — Premi e compensi per studi modelli e prove per nuovi tipi di monete e medaglie — Spese per la commissione tecnico artistico monetaria, lire 50 milioni.

Capitolo 397. Scuola dell'arte della medaglia — Spese per funzionamento della Scuola e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, lire 200.000.

Capitolo 398. Spese di scorta, assicurazione e varie per la spedizione dei titoli di debito pubblico, lire 700.000.

Capitolo 399. Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari delle Commissioni istituite presso la Direzione generale del debito pubblico, lire 1.300.000.

Capitolo 400. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641) (*Spesa d'ordine*), lire 400 mila.

Capitolo 401. Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in ragione del 60 per

cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato col regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (*Spesa d'ordine*), lire 90.000.000.

Capitolo 402. Somma corrispondente al quaranta per cento delle pene pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie ai sensi del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, numero 1928, spettante agli scopritori delle infrazioni medesime, al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di previdenza od al Fondo di quiescenza del personale dell'amministrazione cui appartiene lo scopritore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, numero 1511) (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Capitolo 403. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati, in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio — Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di istituzione governativa o convertite in governative (articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1937, numero 652) (*Spesa d'ordine*), lire 80.000.000.

Totale, lire 4.161.490.000.

Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni. — Capitolo 404. Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e per trasporto degli stampati e bollettari del lotto, lire 1.000.000.000.

Capitolo 405. Spese per forniture di carta bianca e da lettera, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le società per azioni, per la proprietà intellettuale ed i brevetti industriali e di tutte le altre specie di carte e cartoncini, dei cartoni, materiali di legatoria, rilegature, riproduzioni e simili, da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato, lire 3.500.000.000.

Capitolo 406. Spese per forniture delle carte rappresentative di valori, da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli Uffici dell'ispettorato del provveditorato gene-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

rale dello Stato e della Delegazione della Corte dei conti presso l'Officina carte-valori (*Spesa d'ordine*), lire 1.200.000.000.

Capitolo 407. Spese per la fabbricazione, il trasporto, la scorta e la consegna dei biglietti di Stato (regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874), lire 7.000.000.

Capitolo 408. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assunto per i lavori inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato ed al personale salariato in servizio di visita alla Sezione staccata dell'Ispettorato carte-valori presso le cartiere Miliani in Fabriano, lire 1.000.000.

Capitolo 409. Rimborso all'Istituto Poligrafico dello Stato delle spese sostenute per la gestione del Magazzino del Provveditorato generale dello Stato in Roma adibito al servizio di stampati, lire 32.000.000.

Capitolo 410. Spese di gestione del magazzino del Provveditorato generale dello Stato in via XX Settembre in Roma, lire 500.000.

Capitolo 411. Salari e paghe al personale adibito al magazzino del Provveditorato generale dello Stato di via XX Settembre in Roma, lire 60.000.000.

Capitolo 412. Premio giornaliero di presenza al personale adibito al magazzino del Provveditorato generale dello Stato in via XX Settembre in Roma (articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) (*Spesa obbligatoria*), lire 1.900.000.

Capitolo 413. Compensi per lavoro straordinario al personale adibito al magazzino del Provveditorato generale dello Stato di via XX Settembre in Roma (regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni e articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 2.500.000.

Capitolo 414. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale per missioni ed ispezioni riguardanti servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato, lire 2.000.000.

Capitolo 415. Spese per le automobili di rappresentanza e per quelle adibite ai servizi del Provveditorato generale dello Stato — Affitto di locali, lire 22.500.000.

Capitolo 416. Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale subalterno (articolo 117 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960), lire 60.000.000.

Totale, lire 5.889.400.000.

Servizio delle valute. — Capitolo 417. Contributo annuo all'Ufficio italiano dei cambi per l'espletamento delle funzioni di vigilanza

e di controllo in materia valutaria, affidategli col regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154), lire 160.000.000.

Fondi di riserva. — Capitolo 418. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato), lire 2.000.000.000.

Capitolo 419. Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 6.000.000.000.

Totale, lire 8.000.000.000.

Fondi speciali. — Capitolo 420. Fondo occorrente per l'integrazione dei bilanci delle Amministrazioni statali in dipendenza di miglioramenti economici a favore del personale in servizio e in quiescenza, lire 50.000.000.000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.*

Oneri generali dello Stato. — *Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie.* — Capitolo 421. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e Province e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (*Spesa obbligatoria*), lire 31.750.000.

Capitolo 422. Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157) (*Spesa obbligatoria*), lire 130.000.000.

Capitolo 423. Somministrazione all'Unione italiana di riassicurazione per la gestione statale dei rischi marittimi in navigazione (regio decreto-legge 22 novembre 1939, n. 1939, convertito, con modificazioni, nella legge 6 maggio 1940, n. 725 e legge 3 aprile 1941, n. 499), lire 600.000.000.

Capitolo 424. Concorso dello Stato nel finanziamento di imprese marittime, *per memoria.*

Capitolo 425. Spese per la beneficenza romana (*Spesa obbligatoria*), lire 1.356.642.000.

Capitolo 426. Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma (legge 29 marzo 1940, n. 214, — 11^a delle tredici rate), lire 54.500.000.

Capitolo 427. Somme da corrispondere all'Istituto della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

per il pagamento a carico dello Stato degli interessi sui mutui concessi alle Province per l'esercizio dei prestiti familiari e del compenso dovuto per la gestione del servizio relativo ai prestiti medesimi, lire 20.000.000.

Capitolo 428. Contributo dello Stato a favore della Cassa depositi e prestiti a titolo di concorso negli oneri derivanti dal prestito di lire 70.000.000, concesso dalla stessa all'Ente autonomo Volturmo (decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 48) (5^a ed ultima rata), lire 3.401.400.

Capitolo 429. Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (*Spesa obbligatoria*), lire 125.281.000.

Totale, lire 2.321.574.400.

Contributi e Concorsi in dipendenza di pubbliche calamità. — Capitolo 430. Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati da terremoti per mezzo delle speciali obbligazioni create dal regio decreto legislativo 27 settembre 1923, n. 2309, lire 500.000.

Capitolo 431. Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi alla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a Province e Comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità. (*Spesa obbligatoria*), lire 7.372.000.

Capitolo 432. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*), lire 16 milioni 64.000.

Capitolo 433. Contributi diretti dello Stato a favore degli Istituti cessionari della soppressa Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (*Spesa obbligatoria*), lire 8.500.000.

Totale, lire 32.436.000.

Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti. — Capitolo 434. Somministrazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni per il servizio delle polizze ex combattenti della guerra 1915-18 (decreti luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1790 e 7 marzo 1918, n. 374), lire 800.000.000.

Spese diverse. — Capitolo 435. Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei

mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera ai termini del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592 (16^a delle 50 annualità), lire 450.300.

Capitolo 436. Interessi compresi nelle annualità da corrispondersi al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di lire 29.000.000. per il completamento a cura e a carico dello Stato dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo Ospedale dello Scudillo nella Città di Napoli (articolo 2 del regio decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2573, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 435 — 10^a delle 15 annualità), lire 524.500.

Capitolo 437. Interessi compresi nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6,50 per cento emessi dalla Società anonima nazionale Cogne (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva col decreto ministeriale 11 settembre 1935 e regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68), lire 5 milioni 158.700.

Capitolo 438. Interessi compresi nell'annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle somministrazioni di fondi fatte al Tesoro per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, lire 668.000.

Capitolo 439. Interessi da corrispondere alla Banca Nazionale del Lavoro sulle somme anticipate alle imprese minerarie sarde (articolo 36 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417), lire 25.000.000.

Capitolo 440. Interessi sui finanziamenti disposti, per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto Mobiliare Italiano e dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie (articolo 14 della legge 27 novembre 1939, n. 1780), lire 4.553.300.

Capitolo 441. Rimborso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero in liquidazione, del prezzo dei titoli esteri dallo stesso posseduti, e da cedersi al Tesoro riferentesi alle emissioni escluse dalla sistemazione e conversione di cui al decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921 (articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788), lire 2.000.000.000.

Capitolo 442. Commissione ed altre spese da corrispondere all'Ufficio italiano dei cambi, sulle operazioni relative agli acquisti, per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, dei titoli di prestiti prebellici di possesso ita-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

liano riferendosi alle emissioni ammesse alla sistemazione e conversione ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921 (decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788), lire 2.500.000.

Capitolo 443. Somma da corrispondere all'Istituto Mobiliare Italiano in dipendenza dell'emissione delle obbligazioni speciali di cui al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1480), lire 1.000.000.

Capitolo 444. Somma da rimborsare alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le spese relative alla fabbricazione, alla consegna ed alla posa delle campane requisite per esigenze belliche (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 429 — 2^a e 4^a delle 5 rate), lire 400 milioni.

Capitolo 445. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni da concedersi, da parte degli Istituti di credito di diritto pubblico e di enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, ad imprese industriali interessanti il riassetto economico della Nazione, lire 770.000.000.

Capitolo 446. Interessi relativi alle somme dovute al Governo degli Stati Uniti d'America per l'acquisto da parte del Governo italiano dei materiali residuati di guerra americani (accordo Bonner-Corbino del 9 settembre 1946, approvato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455), lire 2.500.000.000.

Capitolo 447. Interessi relativi alle somme dovute al Governo degli Stati Uniti d'America per l'acquisto da parte del Governo italiano dei materiali residuati di guerra americani (accordo Taft-Del Vecchio del 21 luglio 1947, approvato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609), lire 265.000.000.

Capitolo 448. Somma occorrente per il pagamento degli oneri facenti carico al Governo italiano per la restituzione dei beni appartenenti ai cittadini delle Nazioni Unite (articolo 78 del Trattato di pace, reso esecutivo con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430), lire 10.000.000.000.

Capitolo 449. Somme dovute al Governo svizzero ed a Società e cittadini svizzeri in applicazione degli accordi con clusi a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 15 ottobre 1947, resi esecutivi col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1947, n. 1752, lire 12.000.000.000.

Capitolo 450. Oneri dipendenti dalla esecuzione degli articoli 74, 75, 77 e 79 del Trat-

tato di pace e di accordi internazionali connessi al Trattato medesimo, lire 55.300.000.000.

Capitolo 451. Spese per il funzionamento di uffici all'estero, di commissioni, delegazioni ed altri organi costituiti per dare esecuzione al Trattato di pace e agli accordi internazionali connessi al Trattato medesimo, lire 180.000.000.

Capitolo 452. Contributo dell'Italia nelle spese di funzionamento della Organizzazione europea di cooperazione economica (O.E.C.E.) (legge 4 agosto 1948, n. 1107), lire 200.000.000.

Capitolo 453. Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana, lire 50.000.

Capitolo 454. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna sono autorizzate a concedere per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, lire 400.000.000.

Capitolo 455. Interessi sui certificati di credito emessi dallo Stato per la costituzione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » (articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889, e decreto ministeriale 10 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1948), lire 275.000.000.

Capitolo 456. Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi dovuti ad Enti o Istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio, sui finanziamenti concessi per le operazioni relative al recupero o alla rimessa in efficienza di navi o galleggianti sinistrati ovvero ai proprietari che provvedono direttamente con i propri fondi alle operazioni predette (articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686), lire 105.000.000.

Capitolo 457. Rimborso alla Società anonima nazionale « Cogne » delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società medesima (convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale 11 settembre 1935 e regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68), lire 2.750.000.

Capitolo 458. Assegnazione al Provveditorato al porto di Venezia in relazione al provento della tassa di tonnello sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto medesimo per il finanziamento della costruzione di due capannoni e delle relative opere di arredamento sul molo ex carboni del bacino commerciale

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

di Marittima (articolo 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2073, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 — 12^a delle venticinque annualità), lire 1.000.000.

Capitolo 459. Assegnazione al comune di Livorno in relazione al provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate e sbarcate in quel porto (articolo 2 del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1619, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 136 — 14^a delle venticinque rate), lire 1.000.000.

Capitolo 460. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali e comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei regi decreti-legge 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571, convertiti nella legge 25 giugno 1926, n. 1262 e rimborso alla Cassa stessa del 40 per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai Comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (regi decreti-legge 6 ottobre 1921, n. 1246, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 14 maggio 1926, n. 887, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 906), lire 3.150.000.

Capitolo 461. Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait* di franchi oro 6.000.000, di cui all'articolo 29 dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südmahn, approvato col regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e del canone di franchi oro 954.049,64 oltre la quota di spese di amministrazione della ex Südbahn, di franchi oro 269.780 e la quota per servizio di interessi e d'ammortamento di franchi oro 12.500 di cui all'articolo 9, numeri 2, 3 e 4 dell'accordo di Brioni del 10 agosto 1942, per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (ex Südbahn), approvato con la legge 24 dicembre 1942, n. 1818, lire 52.881.000.

Capitolo 462. Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650.000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15 numeri 15 e 16) e 39, n. 5, dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e del contributo annuo speciale

di franchi oro 0,60 per ogni tonnellata di merce in transito nei porti di Trieste e di Fiume in eccedenza rispettivamente a tonnellate annue 740.000 e 420.000 ai termini dell'articolo 9, n. 5, dell'accordo di Brioni del 10 agosto 1942, per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (ex Südbahn) approvato con la legge 24 dicembre 1942, n. 1818, per memoria.

Capitolo 463. Rimborso all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi, e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendita d'infortunio sul lavoro dovuta ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara e rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale oltre ai limiti dell'attività trasferitavi (regio decreto-legge 27 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375 e 21 settembre 1933, n. 1398, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 169), lire 450.000.

Capitolo 464. Somma da corrispondere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare per metterlo in grado di dare esecuzione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, concernente la rivendicazione di beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale (articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393), lire 30.000.000.

Capitolo 465. Somma occorrente per corrispondere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.) e agli Istituti di credito fondiario i compensi a titolo di rimborso spese per la gestione sequestrataria dei beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità di detti Stati, e per le funzioni di temporaneo amministratore di beni, dei quali non sia stato provveduto alla restituzione (articolo 20 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, e dei decreti legislativi luogotenenziali 1^o febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140), lire 50.000.000.

Capitolo 466. Somma occorrente per indennità e spese da far carico allo Stato, liquidate a favore di sequestratari di beni comprese le aziende commerciali ed industriali, appartenenti a persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati delle Nazioni Unite, e alla Società italiana commerciale estero (S.I.C.E.A.), nonché agli incarichi del-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

la temporanea amministrazione dei beni e delle aziende di cui non sia stato provveduto alla restituzione (legge 17 luglio 1942, n. 1100 e decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140), lire 10.000.000.

Capitolo 467. Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze armate alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle Forze medesime, lire 12.000.000.000.

Capitolo 468. Spese (escluse quelle di personale) pel funzionamento dei servizi riguardanti il pagamento di forniture, requisizioni, ecc., disposte dalle Forze armate alleate e di indennizzi per danni connessi con la permanenza delle truppe alleate in Italia, lire 20.000.000.

Capitolo 469. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assegnato ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe alleate in Italia, lire 300.000.000.

Capitolo 470. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo addetto ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe alleate in Italia (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 20.000.000.

Capitolo 471. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo addetto ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe alleate in Italia (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 19), lire 25.000.000.

Capitolo 472. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo appartenente all'Amministrazione del tesoro e ad altre Amministrazioni che provvede o comunque collabora al servizio per la liquidazione delle requisizioni e dei danni causati dalle truppe alleate (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 4.000.000.

Capitolo 473. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo addetto ai servizi relativi al pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza alle truppe alleate in Italia, lire 15.000.000.

Capitolo 474. Gettoni di presenza ai membri del Comitato istituito per dare pareri circa la determinazione degli indennizzi e dei risarcimenti dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe alleate in Italia, lire 300.000.

Totale, lire 96.970.436,400.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Contributi, concorsi, rimborsi, sovvenzioni ed erogazioni diverse. — Capitolo 475. Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie, lire 4.994.000.

Capitolo 476. Interessi compresi nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio sede in esami nella Capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 — 29^a delle trentacinque annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno), lire 4.800.

Capitolo 477. Interessi 4,50 per cento da corrispondere al 1° settembre 1949 ed al 1° marzo 1950 sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle Aziende medesime (regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1945, n. 696, 15^a annualità) (*Spesa obbligatoria*), lire 2.639.300.

Capitolo 478. Interessi compresi nelle annualità dovute all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di rimborso dei rispettivi crediti verso lo Stato per somme dagli stessi somministrate per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 576) — 2^a delle cinque annualità, lire 74.921.200.

Capitolo 479. Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale (regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512 — 17^a delle venti annualità), lire 85.000.000.

Capitolo 480. Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle funzioni per gli ex funzionari ed agenti della Südbahn, di cui all'articolo 17 dell'Accordo del 29 marzo 1923, approvato col regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e rimborso alle Ferrovie dello Stato di passività inerenti a liquidazioni ex Südbahn di cui all'articolo 25 dell'Accordo medesimo, lire 200.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 481. Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione, lire 27.353.000.000.

Capitolo 482. Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per colmare il disavanzo della gestione, lire 6.938.625.000.

Capitolo 483. Contributo alle Ferrovie dello Stato sugli oneri patrimoniali dipendenti dalla elettrificazione delle linee (articolo 5 della legge 4 maggio 1936, n. 844), lire 70.000.000.

Capitolo 484. Contributo straordinario al fondo pensione e sussidi del personale ferroviario, a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso del numero dei pensionati dovuti ad eventi straordinari (articolo 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844), lire 250.000.000.

Totale, lire 34.979.134.300.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. — *Contributi e spese diverse.* — Capitolo 485. Somma da erogare a favore del Comitato nazionale pro-vittime politiche per l'assistenza alle famiglie delle vittime stesse, lire 10.000.000.

Capitolo 486. Spese per la propaganda di italianità connessa con la particolare situazione di alcune zone di confine, lire 550.000.000.

Capitolo 487. Spese assistenziali di carattere riservato, lire 100.000.000.

Capitolo 488. Saldo d'impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, lire 250.000.000.

Totale, lire 910.000.000.

Corte dei conti. — Servizi metropolitan. — Capitolo 489. Spese (escluse quelle di personale) per l'impianto ed il funzionamento, degli Uffici della Corte dei conti distaccati presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, lire 12.000.000.

Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni. — Capitolo 490. Spese per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni (articolo 78 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741), lire 1.200.000.

Capitolo 491. Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 240.000.

Capitolo 492. Compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 400.000.

Capitolo 493. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 25.000.

Totale, lire 1.865.000.

Commissione per lo studio dei problemi riguardanti il Mezzogiorno. — Capitolo 494. Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento della Commissione istituita per lo studio dei problemi riguardanti il Mezzogiorno, lire 700.000.

Capitolo 495. Indennità e diarie ai componenti della Commissione istituita per lo studio dei problemi riguardanti il Mezzogiorno, lire 1.500.000.

Capitolo 496. Retribuzione ed eventuale indennità di missione per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga facoltà nell'interesse della Commissione istituita per i problemi riguardanti il Mezzogiorno, lire 3.000.000.

Totale, lire 5.200.000.

Spese di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei caduti. — Capitolo 497. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra (legge 26 luglio 1929, n. 1397; regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, e regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1614). — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per i fini di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175. — Assegnazione a favore dell'Associazione famiglie dei caduti in guerra per i fini di cui al regio decreto 19 aprile 1923, n. 850, lire 2.750.000.000.

Capitolo 498. Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri agli invalidi civili sinistrati di guerra, lire 30.000.000.

Capitolo 499. Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra per i servizi di assistenza ed avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati ed invalidi stessi (decreto legislativo luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 15.000.000.

Capitolo 500. Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del Gruppo medaglie d'oro al valor militare, lire 1.500.000.

Capitolo 501. Assegnazione straordinaria per sussidi semestrali integrativi di pensione a favore di ufficiali invalidi di guerra per cecità bilaterale assoluta permanente, lire 1.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 502. Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti nonché dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta spedita in esenzione delle tasse postali, lire 22.500.000.

Capitolo 503. Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo di tariffa militare dei viaggi gratuiti di terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra ed alle persone che li accompagnano (articolo 130 del regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642), lire 5.280.000.

Totale, lire 2.825.280.000.

Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione preposti all'attuazione del programma E. R. P. — Capitolo 504. Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1947, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 800.000.

Capitolo 505. Compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 1° del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1947, n. 19), lire 700.000.

Capitolo 506. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1947, n. 19), lire 200.000.

Capitolo 507. Sussidi al personale, lire 100.000.

Capitolo 508. Retribuzioni per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga facoltà, lire 6.000.000.

Capitolo 509. Spese per indagini, rilevazioni e studi nell'interesse dell'E.R.P., lire 9.000.000.

Capitolo 510. Spese per l'acquisto di pubblicazioni e giornali, lire 2.000.000.

Capitolo 511. Spese per la propaganda e per la stampa di rapporti bollettini e pubblicazioni, lire 7.000.000.

Capitolo 512. Cancelleria e stampati, lire 1.500.000.

Capitolo 513. Spese postali, telegrafiche e telefoniche, lire 1.000.000.

Capitolo 514. Spese per gli automezzi, lire 2.500.000.

Capitolo 515. Spese di rappresentanza, lire 1.200.000.

Capitolo 516. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto, lire 5.000.000.

Capitolo 517. Spese casuali, lire 500.000.

Totale, lire 37.500.000.

Consiglio economico nazionale. — Capitolo 518. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo in servizio presso il Consiglio economico nazionale (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 450.000.

Capitolo 519. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo in servizio presso il Consiglio economico nazionale (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 400.000.

Capitolo 520. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, lire 8.000.000.

Capitolo 521. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 200.000.

Capitolo 522. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 150.000.

Capitolo 523. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 100.000.

Capitolo 524. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto, lire 1.800.000.

Capitolo 525. Sussidi al personale, lire 100.000.

Capitolo 526. Gettoni di presenza ai membri del Consiglio economico nazionale e delle relative sottocommissioni, lire 5.000.000.

Capitolo 527. Spese postali, telegrafiche e telefoniche, lire 1.000.000.

Capitolo 528. Spese per gli automezzi, *per memoria*.

Capitolo 529. Acquisto di pubblicazioni, abbonamenti a riviste e ad agenzie di stampa estera e nazionali, lire 500.000.

Capitolo 530. Retribuzioni per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 o di altra analoga facoltà, lire 1.000.000.

Capitolo 531. Spese per affitto, riscaldamento ed arredamento locali, lire 3.000.000.

Totale, lire 21.700.000.

Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale. — Capitolo 532. Contributi a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia ». — Esposizione internazionale d'arte (decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 681) (ultima rata), lire 32.775.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 533. Contributi alla Sezione autonoma del credito fondiario della Banca nazionale del lavoro a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui concessi ai Comuni che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di teatri e ad altri Enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possono favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro (articolo 5 regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466 e articolo 1 della legge 4 aprile 1940, n. 436), lire 560.000.

Totale, lire 33.335.000.

Commissariato per il turismo. — Capitolo 534. Contributi per riparare, ricostruire, costruire, migliorare e arredare alberghi, stabilimenti idro-termali e balneari, rifugi alpini e impianti in genere che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico stabiliti dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 (quarta delle 25 annualità) e dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399 (seconda delle 27 annualità), lire 125.000.000.

Capitolo 535. Spese di funzionamento del Comitato per i contributi turistici e del competente ufficio (articolo 19 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452), lire 600.000.

Totale, lire 125.600.000.

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. — Capitolo 536. Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (spesa ripartita — articolo 1 del regio decreto-legge 3 dicembre 1928, n. 2636, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3084 — 22^a delle 50 annualità), lire 50.000.

Capitolo 537. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 24 dicembre 1934, numero 2316), lire 4.000.000.000.

PRESIDENTE. L'onorevole Geraci ha già svolto la proposta di aumentare a lire 8.300.000.000 lo stanziamento del capitolo 537. Onorevole Geraci, mantiene questo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GERACI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (Non è approvato).

Si prosegue nella lettura dei capitoli.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

Capitolo 538. Spese relative all'incremento della produzione zootecnica e alla difesa sanitaria del bestiame, nonché per l'intensificazione di ogni attività interessante la pro-

duzione medesima (articolo 15 della legge 27 maggio 1940, n. 627), lire 3.000.000.

Totale, lire 4.003.050.000.

Debito vitalizio. — *Pensioni di guerra.* — Capitolo 539. Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e soprassoldi di medaglie al valore militare, per eventi bellici anteriori al 15 gennaio 1935. — Speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 e 20 agosto 1947, n. 876) (*Spese fisse*), lire 18.528.000.000.

Capitolo 540. Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, dall'articolo 69 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, dalla legge 18 agosto 1940, n. 1196 e dalla legge 20 febbraio 1941, n. 67. — Speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 e 20 agosto 1947, n. 876) (*Spese fisse*), lire 928.000.000.

Capitolo 541. Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro — Speciali indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 480 e 20 agosto 1947, n. 876) (*Spese fisse*), lire 675.400.000.

Capitolo 542. Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi nel periodo dal 16 gennaio 1935 al 10 giugno 1940, esclusi quelli svoltisi in Ispagna dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1939. — Speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 e 20 agosto 1947, n. 876) (*Spese fisse*), lire 727.300.000.

Capitolo 543. Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e soprassoldi di medaglie

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

al valore militare per eventi bellici verificatisi in Spagna nel periodo dal 6 maggio 1936 al 30 luglio 1939. — Speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 e 20 agosto 1947, n. 876) (*Spese fisse*), lire 503.400.000.

Capitolo 544. Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e soprassoldi di medaglie al valor militare per eventi bellici posteriori la 9 giugno 1940. — Speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 e 20 agosto 1947, n. 876) (*Spese fisse*), lire 13.585.000.000.

Capitolo 545. Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e soprassoldi di medaglie al valore ai partigiani combattenti ad alle vittime delle forze nazi-fasciste, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 72). — Speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 e 20 agosto 1947, n. 876) (*Spese fisse*), lire 306.300.000.

Totale, lire 35.253.400.000.

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie.

— Capitolo 546. Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse (*Spese fisse*), lire 6.000.000.

Spese generali dell'Amministrazione del tesoro. — Spese diverse. — Capitolo 547. Compensi per lavoro straordinario al personale per i lavori inerenti alla confisca, requisizione, sequestro e dissequestro dei beni dei sudditi ex nemici (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 4.000.000.

Capitolo 548. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale per i lavori inerenti alla confisca, requisizione, sequestro e dissequestro dei beni dei sudditi ex nemici (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 2.000.000.

Capitolo 549. Spese per il funzionamento della Commissione incaricata di accertare la esistenza dei debiti scaduti dello Stato per i quali manca la documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni, lire 200.000.

Capitolo 550. Valore di riscatto degli assegni vitalizi a favore degli iscritti alla Sezione per assegni vitalizi dell'Opera della previdenza della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e dei loro familiari, goduti o dovuti per il maturato diritto al 9 dicembre 1943 (articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249), lire 18.000.000.

Capitolo 551. Indennità di licenziamento a favore degli iscritti alla Sezione per assegni vitalizi dell'Opera della previdenza della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e dei loro familiari, al netto dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165 (articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249), lire 45.000.000.

Capitolo 552. Somme occorrenti per il pagamento delle residuali passività dell'Opera di previdenza della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e spese relative alla devoluzione allo Stato dei beni dell'Opera stessa e alle liquidazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, lire 2.500.000.

Capitolo 553. Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale e degli uffici di segreteria, nonché di attuazione dei controlli per la disciplina delle distribuzioni, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità ai dipendenti ed ai pensionati statali (regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388), lire 1.000.000.

Capitolo 554. Spese e rimborsi per la sistemazione e conversione di prestiti prebellici italiani negli S.U.A., compresi quelli per l'allestimento spedizione e consegna dei nuovi titoli da emettere, nonché per il ritiro di quelli emessi in passato e tuttora in circolazione (articolo 5, quarto comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921), lire 512.500.000.

Capitolo 555. Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di tesoreria relativi alla gestione del Governo militare alleato, *per memoria*.

Capitolo 556. Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di tesoreria relativi al periodo anteriore alla liberazione, *per memoria*.

Spese per servizi speciali ed uffici esterni dell'Amministrazione del tesoro. — Servizi del Tesoro. — Capitolo 557. Spese per fornitura di tondelli monetali ed accessori normali destinati alla monetazione (regi decreti-legge 21 gennaio 1923, n. 215, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 7 febbraio

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

1938, n. 907, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 11), lire 1.500.000.000.

Capitolo 558. Indennità da corrispondere al personale di ruolo e non di ruolo degli Uffici provinciali del tesoro e del Provveditorato generale dello Stato che presta servizio di controllo presso le cartiere di fabbricazione della carta filigranata destinata alla stampa dei biglietti dello Stato e della Banca d'Italia, e presso le officine di fabbricazione dei biglietti stessi, nonché al personale di ruolo e non di ruolo degli Uffici provinciali del tesoro e del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro che presta servizio presso la Zecca (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562), lire 3 milioni 370.000.

Totale, lire 1.503.370.000.

Amministrazione delle pensioni di guerra.
— Capitolo 559. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 325) (*Spese fisse*), lire 13 milioni.

Capitolo 560. Stipendi ed assegni fissi al personale di gruppo B delle pensioni di guerra di cui al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1447 e regio decreto-legge 6 maggio 1940, n. 904 (*Spese fisse*), lire 111.000.000.

Capitolo 561. Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e spese per visite mediche all'estero, lire 210.000.000.

Capitolo 562. Gettoni di presenza ai membri, anche estranei all'Amministrazione, ed al segretario del comitato di liquidazione di cui agli articoli 51 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, articolo unico del regio decreto 20 gennaio 1924, n. 150 ed articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 325, lire 500.000.

Capitolo 563. Indennità di missione, diarie e spese di viaggio inerenti ai servizi delle pensioni di guerra, lire 8.000.000.

Capitolo 564. Sussidi al personale addetto al servizio delle pensioni di guerra, lire 300 mila.

Capitolo 565. Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pensioni di guerra, lire 4.000.000.

Capitolo 566. Paghe agli operai addetti alla manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pensioni di guerra, lire 6.000.000.

Capitolo 567. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 2.000.

Totale, lire 352.802.000.

Servizi risarcimento di danni di guerra.

— Capitolo 568. Somme occorrenti per il pagamento di indennità in contanti e per il pagamento in contanti di frazioni inferiori a lire 100 di indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » e per spese di emissione delle obbligazioni medesime, lire 50.000.

Capitolo 569. Spese per il funzionamento della Commissione centrale, delle Commissioni compartimentali dei danni di guerra, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli Uffici provinciali incaricati dell'accertamento, della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (legge 26 ottobre 1940, n. 1543), lire 8.000.000.

Capitolo 570. Indennità, diarie e rimborso spese di trasporto ai componenti le Commissioni dei danni di guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1957), lire 5.000.000.

Capitolo 571. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra in provincia presso le Intendenze di finanza, lire 430.000.000.

Capitolo 572. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro e di altre Amministrazioni statali addetto agli uffici centrali e periferici del servizio del risarcimento dei danni di guerra ed al personale di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro e di altre Amministrazioni statali addetto agli uffici periferici del servizio medesimo (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 19.500.000.

Capitolo 573. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro e di altre Amministrazioni statali addetto agli uffici centrali e periferici del servizio del risarcimento dei danni di guerra ed al personale di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro e di altre Amministrazioni statali addetto agli uffici periferici del servizio medesimo (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 30.000.000.

Capitolo 574. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

ruolo e non di ruolo addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 300.000.

Capitolo 575. Retribuzione per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga facoltà nell'interesse del servizio dei danni di guerra, lire 2.000.000.

Capitolo 576. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale comunque addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra, lire 4.000.000.

Capitolo 577. Sussidi al personale non di ruolo, compreso quello di altre Amministrazioni, addetto al servizio dei danni di guerra, nelle Intendenze di finanza e negli uffici distrettuali delle imposte dirette, lire 1.000.000.

Capitolo n. 578. Indennità per cessazione del rapporto d'impiego, al personale non di ruolo addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra, lire 5.000.000.

Capitolo 579. Spese per l'autovettura adibita al servizio d'ispezione, lire 500.000.

Capitolo 580. Somme occorrenti per il pagamento di indennità a titolo di risarcimento di danni causati da fatti di guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543), lire 15 miliardi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sul capitolo 580 l'onorevole Cavallari. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Non avrei preso la parola sul capitolo 580, che tratta del risarcimento dei danni di guerra, se stamane il ministro del tesoro (e quindi la fedele maggioranza) non avessero respinto gli ordini del giorno presentati dall'onorevole Riccio, dal collega Sansone e dal sottoscritto...

PELLA, *Ministro del tesoro* e ad interim *del bilancio*. Li abbiamo accettati come raccomandazione.

CAVALLARI. ...accettandoli invece come raccomandazione. Questa accettazione a titolo di raccomandazione, onorevole Pella, ha provocato in noi una notevole perplessità ed anche un notevole allarme. Né questa perplessità e questo allarme sono stati fugati dalla sua affermazione, ripetuta a proposito anche di altri ordini del giorno, secondo la quale il Governo era indotto a respingere gli ordini del giorno non tanto per le affermazioni che in quelli erano contenute, ma anche e soprattutto per il tono col quale da parte di molti oratori dell'opposizione essi erano stati illustrati.

Penso che questo non sia il momento opportuno per discutere su tale affermazione che ha un carattere politico che ritengo a

nessuno possa sfuggire. Ma, come ho detto stamane con l'onorevole Pella per usare un linguaggio ministeriale, «in via breve», io ritengo che quando si pone in votazione un ordine del giorno non si chiede alla Assemblea di esprimere un voto sui motivi che a sostegno dell'ordine del giorno sono stati adottati, ma si chiede all'Assemblea di esprimere un parere sulla lettera e sul senso dell'ordine del giorno. Quindi penso che nulla abbiamo a che fare, per quanto riguarda il voto che si chiede all'Assemblea, le ragioni con le quali questo ordine del giorno è stato sostenuto.

Ma a noi questa motivazione è sembrata aver l'aria di uno dei tanti espedienti (un altro, ad esempio, è l'articolo 81) ai quali il Governo così spesso ricorre quando vuole rifiutare una determinata richiesta dell'opposizione e non trova un argomento che possa in un certo senso giustificare decorosamente questo rifiuto. Né d'altra parte, onorevoli colleghi, noi abbiamo potuto acquietarci all'accettazione come pure e semplici raccomandazioni degli ordini del giorno da parte del Governo, perché il Governo stesso ci induce a non prestare nessuna fede al valore che può avere una raccomandazione del Parlamento, quando si sa che perfino degli ordini del giorno votati dal Parlamento all'unanimità non sono stati tenuti in alcun conto da parte dell'attuale Governo.

Credo, a tal proposito, di non dover portare degli esempi: mi basta solamente ricordare l'ordine del giorno accettato come tale e come tale votato dalla Camera e dal Senato, in base al quale si impegnava il Governo, diversi mesi or sono (ne è testimone il ministro guardasigilli, che per fortuna è presente), a portare all'approvazione dell'Assemblea una legge di delegazione per un provvedimento di amnistia per fatti accaduti in occasione di agitazioni agricole, ordine del giorno che non è stato mai realizzato dal Governo, legge che non è stata mai presentata al Parlamento. Quindi, quando noi vediamo che il Governo non osserva neppure gli inviti degli ordini del giorno che unanimemente sono stati votati e che ha accettato, non possiamo nemmeno lontanamente prestare fede al valore di una raccomandazione pura e semplice e platonica che il Governo dichiara più o meno di voler accettare a denti stretti...

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Doveva essere di iniziativa parlamentare...

CAVALLARI. Non è di iniziativa parlamentare la legge cui io mi riferivo, in quanto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

ebbi io stesso l'onore di presentare l'ordine del giorno che venne approvato dal Parlamento, e se ella mi permette, ben ricordo il senso dell'ordine del giorno.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che rimanemmo d'accordo che sarebbe stata di iniziativa parlamentare.

CAVALLARI. Io dovrei fare una domanda, a tale proposito, a chi si preoccupa del risarcimento dei danni di guerra: se il Governo ha dichiarato che, entro il corrente esercizio finanziario, presenterà all'approvazione del Parlamento una legge organica sul risarcimento dei danni di guerra ai privati, se veramente vi è nell'animo dei componenti il Governo questa intenzione, perché non accettare questo ordine del giorno? Non si può accampare la motivazione, cui prima ho accennato, della illustrazione più o meno vivace da parte dell'opposizione, perché l'opposizione non l'ha illustrato...

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Non l'ho accampata, anzi le ho fatto degli elogi.

CAVALLARI. Non so quale fortuna gli elogi di un ministro democristiano possano portare all'opposizione... Non si può d'altra parte dire che per la parte dalla quale proviene l'ordine del giorno non lo si può accettare, perché quell'ordine del giorno fu votato anche dalla maggioranza, quindi il non averlo accettato fa sorgere in noi non solo il dubbio, ma la certezza che nel Governo vi siano delle riserve mentali riguardo al problema del risarcimento dei danni di guerra. E queste riserve mentali del Governo a noi appaiono con maggiore chiarezza e con maggiore perentorietà, se pensiamo alle altre promesse che il Governo ha fatto in passato. Mi dispiace, onorevoli colleghi e signori del Governo, di essere costretto in questa occasione a ricordare alcune bugie che sono state pronunciate da parte di rappresentanti del Governo, e anche autorevoli. Il presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il 2 luglio 1948 dichiarò che si sarebbe addivenuti alla unificazione di tutti gli organismi per il risarcimento dei danni di guerra. Il 2 luglio 1948 rappresentò, io credo, per molti sinistrati e danneggiati, un giorno radioso. Però, la promessa del presidente del Consiglio è rimasta allo stato di promessa: un anno è passato e non vi è nemmeno un principio di attuazione di tale promessa.

In occasione della discussione del bilancio del tesoro per il passato esercizio, prese la parola il sottosegretario di Stato al tesoro per i danni di guerra, il quale fece anche

egli — ed ora possiamo dire incautamente — una promessa perentoria, esprimendo non credo certo un suo pensiero personale, ma un'opinione autorizzata e fornita di tutti gli *imprimatur* del Governo. Egli disse che entro l'esercizio 1948-49 — che se non sbaglio è già terminato — sarebbe stata presentata all'approvazione del Parlamento una legge organica sui danni di guerra per venire incontro a questa massa di sinistrati, dimostrando così l'amore che il Governo nutre per questa benemerita categoria di cittadini.

L'esercizio finanziario è terminato, le parole rimangono, i fatti non hanno seguito le parole.

Questi sono i precedenti del Governo, precedenti che sono stati ben presenti alla mia mente questa mattina, quando il ministro del tesoro ha chiesto si trasformasse in raccomandazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Riccio, dall'onorevole Sansone e dal sottoscritto.

Ma i dubbi intorno alle buone intenzioni del Governo a noi derivano anche da altre considerazioni, cui molto brevemente accennerò. Come è mai possibile addivenire alla realizzazione della legge sui danni di guerra se non si unificano gli organismi che alla realizzazione e alla attuazione di questa legge presiedono? Ed allora, onorevole ministro del tesoro, come mai si spiega che da parte del Governo vi è stata questa promessa, che noi accogliamo con moltissima riserva, di presentare all'approvazione del Parlamento la legge sui danni di guerra, mentre intorno all'unificazione dei vari servizi, che ai risarcimenti dei danni di guerra devono presiedere, non una parola è stata pronunciata da parte di alcun rappresentante del Governo? E d'altra parte non possiamo, neanche se credessimo in pieno alle buone intenzioni del Governo, dire di trovarci d'accordo con quanto il ministro del tesoro ha dichiarato questa mattina, perché riteniamo che sia troppo vaga l'enunciazione: « Il Governo presenterà al Parlamento la legge entro l'esercizio 1949-1950 ». Troppo vaga, se si pensa che questa enunciazione si contrappone a quella dell'ordine del giorno presentato da chi in questo momento parla, nel quale si chiedeva che il Governo si impegnasse a presentare al Parlamento una legge entro il primo semestre dell'esercizio 1949-50. Ed io questo termine di tempo (primo semestre 1949-50) lo avevo messo perché ero, come sono ancora, compreso della necessità di lasciare al Governo ancora, quantunque non ve ne dovrebbe essere bisogno, un certo tempo per coordinare e con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

cretare il testo legislativo e, nel contempo, di avere la legge sui danni di guerra entro l'esercizio 1949-50, allo scopo di ottenere che nel bilancio di previsione dell'esercizio 1950-51 vengano iscritte quelle voci e quelle cifre senza delle quali i danneggiati di guerra non potrebbero nutrire alcuna speranza.

Ora, dobbiamo considerare il carattere di importanza e la complessità che è propria di questa materia. Se il Governo questo progetto sul risarcimento danni di guerra non lo presenta entro dicembre, sarà impossibile arrivare entro la fine del corrente esercizio finanziario alla approvazione di questa legge da parte del Parlamento; sarà difficile, perché si tratta di una legge che dovrà risultare di numerosi articoli; ed inoltre è una legge che riveste carattere spiccatissimo dal punto di vista sociale, economico, finanziario, politico. È una legge complessa, la quale impegnerà sia l'Assemblea che le Commissioni in un lavoro lungo e minuzioso, e con l'attuale sistema bicamerale non vedò come in pochi mesi si potrà riuscire a discutere a fondo e approvare questo disegno di legge.

Poi, una volta approvata la legge, non è che i danneggiati di guerra possano stare contenti ed essere sicuri di avere il denaro in tasca, perché ci sono diverse cose da fare ancora: bisogna costituire gli organismi che dovranno essere preposti a questo servizio, e precisamente gli organismi per gli accertamenti dei danni di guerra, per la distribuzione dei fondi, le commissioni provinciali, quelle centrali, ecc.; e sono tutti organismi la cui costituzione richiede del tempo, nonché mezzi notevoli.

Una volta costituiti gli organismi, occorrerà iniziare la procedura relativa al funzionamento e non credo che questa si potrà espletare in poco tempo. Noi pertanto dobbiamo pensare che il giorno in cui questa legge sarà stata approvata dal Parlamento, ancora molti mesi dovranno passare prima di arrivare alla risoluzione dei primi casi che si presenteranno alle commissioni istituite da questa legge. E io non credo che dopo questa guerra, nella quale i danni sono stati così ingenti, si possa liquidarli in un tempo più breve in confronto della guerra passata: basta ricordare che per la guerra precedente sono occorsi circa 18 anni per liquidare dei danni che erano molto più lievi di quelli attuali. Sono tutte queste incombenze ed è tutto questo tempo che sarà necessario prima di sentire il beneficio di questa legge, e ciò non può non indurci a fare tutte le possibili pressioni sul Governo perché presenti

questa legge al più presto possibile. Non crediamo d'altra parte che dagli organismi governativi si possa dire che tutto questo tempo si sia lasciato trascorrere perché non vi era il materiale elaborato, non vi erano delle idee chiare in proposito.

Io ricordo che fin dal giugno del 1946, allorché venni nominato sottosegretario di Stato a questo ramo dell'amministrazione, trovai che già vari progetti erano stati elaborati: vi era un progetto per il risarcimento dei danni di guerra elaborato dal ministro Soleri; un altro progetto completo, già elaborato dal ministro Ruini; materiale era affluito in gran copia, anzi in eccesso, alla Direzione generale dei danni di guerra, poiché ogni tanto pervenivano dei progetti di questa o di quell'altra associazione di questo o quell'altro individuo.

Quindi, se un lavoro a quella Direzione generale si doveva fare, era un lavoro di cernita più che di raccolta di dati e di idee; un lavoro di cernita fra i vari progetti, però, che era molto agevolato dal fatto che i progetti Soleri e Ruini erano progetti con notevoli pregi, che potevano benissimo servire per una piattaforma alla futura legislazione sopra i danni di guerra. So, anche, che l'onorevole Braschi — il quale successe a me — si occupò della questione e anch'egli raccolse del materiale. Alla Direzione generale rimase anche il materiale elaborato dal sottoscritto, materiale che poteva servire per una sollecita realizzazione di questa legge. Ma ancora oggi, purtroppo (nel luglio del 1949), a più di 4 anni di distanza dalla fine della guerra, dobbiamo constatare con rammarico che la legge non esiste.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, ella ha già parlato sull'argomento in sede di discussione generale. La prego di non dilungarsi troppo.

CAVALLARI. Sta bene, signor Presidente. Mi si consenta di spendere poche parole sul problema dei finanziamenti. Una delle ragioni che sono state avanzate da parte di organismi, persone ed autorità, da prospettare all'opinione pubblica del nostro paese come ostacolo alla realizzazione del problema dei risarcimenti di guerra è quella costituita dal finanziamento. Orbene, io credo che attraverso i sistemi del finanziamento interno del nostro paese, ma forse ancora di più attraverso il piano E. R. P., si potrà e si dovrà riuscire indubbiamente a raccogliere quelle somme, del resto non così alte come si poteva prevedere, per far fronte a queste necessità.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Concludo queste mie parole rivolgendomi a voi della maggioranza e voi colleghi del Governo. Io non so se voi questa legge sui danni di guerra la presenterete nei primi sei mesi, o la presenterete negli ultimi sei mesi o non la presenterete affatto nel presente esercizio, quello che so per certo è che noi presenteremo un nostro progetto di legge sopra il risarcimento dei danni di guerra, sia per provocare con questo sistema, visto che non ve ne sono altri, la presentazione di un disegno di legge governativo, sia, e ciò in via principale, per dimostrare come da questo settore vengano veramente tenuti presenti i diritti delle masse lavoratrici del nostro paese, di coloro cioè che, pur non avendo voluto la guerra, della guerra hanno subito i tristi effetti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Si prosegue nella lettura dei capitoli.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

Capitolo 581. Indennizzi per danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani (legge 28 ottobre 1940, n. 1399), lire 1.000.000.

Totale, lire 15.506.350.000.

Provveditorato Generale dello Stato. — Capitolo 582. Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, stampati e moduli; rimborso delle spese sostenute direttamente dai Comuni per stampati, cancelleria, acquisto e riparazioni di mobili ed oggetti vari; spedizione ed altre spese (escluse quelle di personale) inerenti al servizio di razionamento dei consumi, lire 50.000.000.

Capitolo 583. Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, stampati e moduli inerenti al servizio del razionamento dei consumi da eseguirsi per il tramite dell'Istituto Poligrafico dello Stato, lire 200 milioni.

Capitolo 584. Spese relative al recupero dei beni mobili già di pertinenza dello Stato (decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32), lire 2.000.000.

Capitolo 585. Spese relative alla devoluzione allo Stato dei beni del cessato partito nazionale fascista (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159), lire 3.000.000.

Totale, lire 255.000.000.

Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra. — Capitolo 586. Fitto locali e spese di ufficio, lire 3.500.000.

Capitolo 587. Compensi al Commissario, ai componenti il Comitato ed ai funzionari di segreteria (articolo 17, 1° comma, del

decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674), lire 7.500.000.

Capitolo 588. Somma occorrente per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra non ancora definiti (decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674), lire 4.850.000.000.

Totale, lire 4.861.000.000.

Spese finanziate col « Fondo lire » E. R. P.

— Capitolo 589. Somma da erogare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il finanziamento di spese di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile della Amministrazione stessa, lire 57.000.000.000.

Capitolo 590. Somma da erogare alla Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per il finanziamento di spese di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra, lire 1.135.000.000.

Capitolo 591. Sovvenzione straordinaria all'Azienda di stato per i servizi telefonici per il finanziamento di spese di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra, lire 2.580.000.000.

Capitolo 592. Somma da versare al bilancio dell'entrate corrispondente a somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione di opere pubbliche finanziate a carico del « Fondo lire » E. R. P., lire 60.000.000.000.

Totale, lire 120.715.000.000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 593. Debiti redimibili diversi - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 4.572.710.000.

Capitolo 594. Ammortamento obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252 (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 595. Valore capitale dei titoli del « Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 per cento » versati in riscatto delle imposte straordinarie progressiva e proporzionale sul patrimonio (articolo 51, ultimo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, convalidato con modificazioni dalla legge 1° settembre 1947, n. 143); per memoria.

Capitolo 596. Rimborso di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 15.000.

Capitolo 597. Rimborso di buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1556, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 14, lire 10.950.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 598. Rimborso all'Ufficio italiano dei cambi dell'importo dei titoli dei prestiti prebellici di possesso italiano acquistati per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, riferentisi alle emissioni ammesse alla sistemazione e conversione, ai sensi del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921 (decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788), lire 500.000.000.

Capitolo 599. Rimborso di buoni del Tesoro poliennali, lire 73.100.000.000.

Capitolo 600. Rimborso all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei rispettivi crediti verso lo Stato per somme da essi somministrate per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756) (2^a delle cinque rate), lire 285.438.900.

Capitolo 601. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168) (*Spesa obbligatoria*), lire 26.535.000.

Capitolo 602. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168, e articolo 14 del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2495) (*Spesa obbligatoria*), lire 453.000.

Capitolo 603. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1941, n. 809) (*Spesa obbligatoria*), lire 51.729.000.

Capitolo 604. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1000 ed articolo 7 del regio decreto-legge 10 giugno 1943, n. 542) (*Spesa obbligatoria*), lire 260.342.000.

Capitolo 605. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti ausiliari (regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1000) (*Spesa obbligatoria*), lire 11.015.000.

Capitolo 606. Certificati ferroviari di credito 3,50 per cento netto — Ammortamento ed eventuale anticipato rimborso di capitale (*Spesa obbligatoria*), lire 8.458.600.

Capitolo 607. Quota di ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti ai Comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche entro il limite di lire 170.000.000 stabilito con l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 843 (32^a delle trentacinque annualità), lire 6.234.900.

Capitolo 608. Quota di capitale compresa nell'annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (41^a delle cinquanta annualità); del regio decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1098, convertito nella legge 18 giugno 1914, n. 557 (20^a delle trenta annualità); dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (28^a delle cinquanta annualità); dei regi decreti-legge 11 marzo 1923, n. 584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (26^a) delle cinquanta annualità) e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 (articolo 5) (20^a delle cinquanta annualità), lire 1.068.600.

Capitolo 609. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera ai termini del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592 (16^a delle cinquanta annualità), lire 126.400.

Capitolo 610. Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di lire 29.000.000 per il completamento, a cura e a carico dello Stato, dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo ospedale dello Scudillo nella città di Napoli (articolo 2 del regio decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2573, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 435 — 10^a delle quindici annualità), lire 1.977.000.

Capitolo 611. Quote fisse di capitale comprese nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6,50 per cento emessi dalla Società anonima nazionale « Cogne » (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

esecutiva con decreto ministeriale 11 settembre 1935 e regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68), lire 5.833.000.

Capitolo 612. Quota di capitale compresa nell'annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle somministrazioni di fondi fatte al Tesoro per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (9^a delle trenta annualità), lire 488.100.

Capitolo 613. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazione di fondi ai bilanci delle Colonie, lire 4.144.000

Capitolo 614. Quota di capitale compresa nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio sede di esami nella Capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 - 29^a delle trentacinque annualità scadenti il 1^o gennaio di ogni anno), lire 14.400.

Capitolo 615. Ammortamento delle obbligazioni 4,50 per cento emesse dalle Aziende patrimoniali dello Stato (regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 - 15^a annualità) (*Spesa obbligatoria*), lire 8.750.000.

Capitolo 616. Annualità spettante al Fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo, per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea, in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con il decreto-legge luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (32^a delle quarantanove annualità), lire 384.000.

Capitolo 617. Rimborso per quote di capitale sui finanziamenti disposti, per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto mobiliare italiano e dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie (articolo 14 della legge 27 novembre 1939, n. 1780), lire 46.636.210.

Totale, lire 89.842.353.110.

Accensione di crediti. — Capitolo 618. Rimborso di certificati di credito emessi dallo Stato per la costituzione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica

(articolo 4 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889 e decreto ministeriale 10 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1948), lire 10.000.000.000.

Capitolo 619. Somma da versare al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, per finanziamenti all'estero per conto del Tesoro, lire 36.582.000.

Capitolo 620. Spese da anticiparsi dallo Stato ai sequestratari di beni ex-nemici o nemici che non producono rendite o di aziende che non comprendono attività liquide sufficienti per fronteggiare e rimborsare le spese di gestione (articolo 303 del testo unico della legge di guerra, approvato con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415), lire 2.000.000.

Capitolo 621. Finanziamenti da effettuarsi al Territorio libero di Trieste in dipendenza dell'articolo 11 dell'allegato VII al Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, lire 15.000.000.000.

Capitolo 622. Somma occorrente per capitale, interessi, accessori e spese in dipendenza delle garanzie assunte dallo Stato in relazione alla operazione di apertura di credito di 100 milioni di dollari concessa dall'Export Import Bank ed ai finanziamenti concessi, sulla cennata apertura di credito, all'Istituto mobiliare italiano, alle aziende industriali italiane (articoli 1, 2 e 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891) (*Spesa obbligatoria*), per *memoria*

Capitolo 623. Somma da versare all'Istituto mobiliare italiano per la costituzione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (articolo 2, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889-4^a e 5^a delle quaranta semestralità, lire 2.500.000.000.

Totale, lire 27.538.582.000.

Partecipazioni azionarie. — Capitolo 624. Conferimento del Tesoro dello Stato all'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro (regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 421-4^a delle cinque rate), lire 100 milioni.

Riscatti di ferrovie. — Capitolo 625. Provvisori di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, lire 901.000.

Capitolo 626. Annualità di riscatto delle ferrovie reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443 e convenzione 10 giugno 1922, approvata col regio decreto 11 gennaio 1923,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 36 del 1923), lire 6.500.000.

Totale, lire 7.401.000.

Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato.

— Capitolo 627. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esercizio di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione, *per memoria*.

Capitolo 628. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per costruzione ed acquisti di case in conto patrimoniale per i ferrovieri (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 25 - ultima delle quattro rate), lire 2.250.000.000.

Capitolo 629. Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (legge 1° aprile 1943, n. 266), lire 100.000.000.

Totale, lire 2.410.000.000.

Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere Pie ed Enti morali. — Capitolo 630. Anticipazioni alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 1.890.000.000.

Capitolo 631. Anticipazione agli Istituti fisioterapici ospedalieri di Santa Maria e San Calligano delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (legge 18 giugno 1908, n. 286 e articolo 10 del testo unico approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1292, lire 80.000.000.

Capitolo 632. Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini italiani profughi dalle zone di confine occupate (regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 69), lire 6.000.000.

Capitolo 633. Anticipazione da parte del Tesoro a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato per la concessione dei prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del testo unico 5 giugno 1941, n. 874, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103 (de-

creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 884), lire 500.000.000.

Capitolo 634. Anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito di lire 45.000.000 contratto dal Consorzio stesso con le Casse di risparmio di Genova e delle Provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Galliera (articolo 4, lettera a) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (21^a delle trenta annualità), lire 1.400.000.

Capitolo 635. Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramenti del porto (articolo 4 dell'indicato regio decreto-legge, articolo 3 del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; regio decreto 11 aprile 1926, n. 736 e regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425 e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43) (*Spesa d'ordine*), lire 100.000.

Totale, lire 2.477.500.000.

Partite che si compensano con l'entrata. Spese diverse. — Capitolo 636. Quote dovute ai funzionari della Avvocatura generale dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 500.000.

Capitolo 637. Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali istituite per l'estinzione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3057) (25^a rata) (*Spesa d'ordine*), lire 1.288.100.

Capitolo 638. Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

dalla Cassa depositi e prestiti alla Provincia stessa per opera di manutenzione nel porto Canale Corsini (articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Capitolo 639. Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto del l'articolo 13 del regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella citata legge 17 aprile 1925, n. 473, lire 667.200.

Capitolo 640. Somma da versare in conto corrente presto la Banca d'Italia, a costituzione del « Conto speciale » ai termini dell'accordo di coopeazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concluso a Roma il 28 giugno 1948 e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Totale lire 2.455.300.

Spese per il servizio del credito ai dipendenti dello Stato. — Capitolo 641. Retribuzione al personale avventizio e diurnista (*Spesa fissa*), lire 20.000.000.

Capitolo 642. Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 2.000.000.

Capitolo 643. Compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 4.500.000.

Capitolo n. 644. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 550.000.

Capitolo n. 645. Spese per il funzionamento del Comitato amministrativo del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, lire 640.000.

Capitolo 646. Spese di liti, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 20.000.

Totale, lire 27.710.000.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei riassunti per titoli e per categorie, che si intenderanno approvati con la semplice lettura ove non vi siano osservazioni.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Oneri generali dello Stato.* — Debiti perpetui, lire 2.505.650.000.

Debiti redimibili, lire 12.291.620.000.

Debiti variabili, lire 78.582.396.300.

Annualità, contributi, sussidi ed assegnazioni varie, lire 20.595.414.000.

Totale, lire 113.975.080.300.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Spese per l'assegno personale e per la dotazione del Presidente della Repubblica, lire 192.000.000.

Asssemblee legislative, lire 2.750.500.000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Servizi dipendenti:

Uffici di Presidenza, lire 185.900.000.

Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 1.600.000.

Istituto Centrale di Statistica, lire 623.520.500.

Consiglio nazionale delle ricerche, lire 251.660.000.

Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie, lire 1.630.000.

Consiglio di Stato, lire 174.880.000.

Corte dei conti (Servizi metropolitani), lire 1.099.500.000.

Sezioni della Corte dei conti presso la Regione siciliana, lire 26.150.000.

Corte dei conti (ex Servizi per l'Africa italiana), lire 5.000.000.

Avvocatura generale dello Stato, lire 406.700.000.

Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale, lire 4.038.150.000.

Commissariato per il turismo, lire 534.980.000.

Alto Commissariato per l'alimentazione, lire 521.100.000.

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, lire 16.189.900.000.

Istituto Superiore di Sanità, lire 558.030.000.

Alto Commissariato per la Sardegna, lire 62.150.000.

Commissariato dello Stato presso la regione siciliana, lire 4.650.000.

Totale, lire 27.628.000.500.

Debito vitalizio. — Pensioni ordinarie, indennità ed assegni, lire 665.400.000.

Spese generali dell'Amministrazione del Tesoro. — Servizi centrali del Tesoro, lire 1.174.650.000.

Ragioneria generale dello Stato e Ragionerie delle Intendenze di finanza, lire 2.338.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Spese generali diverse, lire 6.300.000.
Totale, lire 3.518.950.000.

Spese per servizi speciali ed uffici esterni dell'Amministrazione del Tesoro. — Servizi del Tesoro, lire 4.161.490.000.

Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni, lire 5.889.400.000.

Servizi delle valute, lire 160.000.000.
Totale, lire 10.210.890.000.

Fondi di riserva, lire 8.000.000.000.

Fondi speciali, lire 50.000.000.000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 213.998.320.800.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Oneri generali dello Stato.* — Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie, lire 2.321.574.400.

Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità, lire 32.436.000.

Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti, lire 800.000.000.

Spese diverse, lire 96.970.436.400.

Totale, lire 100.124.446.800.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Contributi, concorsi, rimborsi, sovvenzioni ed erogazioni diverse, lire 34.979.134.300.

Presidente del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti:

Contributi e spese diverse, lire 910.000.000.

Corte dei conti (servizi metropolitani), lire 12.000.000.

Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, lire 1.865.000.

Commissione per lo studio dei problemi riguardanti il Mezzogiorno, lire 5.200.000.

Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano.

Spese di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei caduti, lire 2.825.280.000.

Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione preposti all'attuazione del programma E. R. P., lire 37.500.000.

Consiglio economico nazionale, lire 21.700.000.

Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale, lire 33.335.000.

Commissariato per il turismo, lire 125.600.000.

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, lire 4.003.050.000.

Totale, lire 42.954.664.300.

Debito vitalizio. — Pensioni di guerra, lire 35.253.400.000.

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie, lire 6.000.000.

Totale, lire 35.259.400.000.

Spese generali dell'Amministrazione del Tesoro. — Spese diverse, lire 585.200.000.

Spese per servizi speciali ed uffici esterni dell'Amministrazione del Tesoro. — Servizio del Tesoro, lire 1.503.370.000.

Amministrazione delle pensioni di guerra, lire 352.802.000.

Servizi risarcimento di danni di guerra, lire 15.506.350.000.

Provveditorato generale dello Stato, lire 255.000.000.

Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, lire 4.861.000.000.

Totale, lire 22.478.522.000.

Spese finanziate col « Fondo lire » E. R. P., lire 120.715.000.000.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 322.117.233.100.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Estinzione di debiti, lire 89.842.353.110.

Accensione di crediti, lire 27.538.582.000.

Partecipazioni azionarie, lire 100.000.000.

Riscatti di ferrovie, lire 7.401.000.

Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato, lire 2.410.000.000.

Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali, lire 2.477.500.000.

Partite che si compensano con l'entrata:

Spese diverse, lire 2.455.300.

Spese per il servizio del credito ai dipendenti dello Stato, lire 27.710.000.

Totale della categoria II della parte straordinaria, lire 122.406.001.410.

Totale del titolo II - Spesa straordinaria, lire 444.523.234.510.

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)*, lire 536.115.553.900.

Categoria II - *Movimento di capitali (Parte straordinaria)*, lire 122.406.001.410.

Totale, lire 658.521.555.310.

PRESIDENTE. Tutti i capitoli e i riassunti risultano così approvati. Passiamo agli articoli del disegno di legge.

Si dia lettura dell'articolo 1.

CORTESE, Segretario, legge:

« È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle Casse dello Stato della somma e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata. (Tabella A).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

« È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'articolo 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1949-50, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3:

CORTESE, *Segretario*, legge:

« È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella B) ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1949-50 in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« È autorizzato per l'esercizio finanziario 1949-50 un contributo di lire 102.954.500 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell'articolo 27, lettera a), del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

n. 38, viene fissato, per l'esercizio finanziario 1949-50, in lire 17.530.066.000 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Per l'esercizio finanziario 1949-50 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, è autorizzata in lire 623.520.500.

« Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« È autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 un'assegnazione da parte del Tesoro di lire 250.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per il contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, è stabilito per l'esercizio 1949-50 in lire 500.000.000 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« È autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1949-50 nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere nei rispet-

tivi capitoli n. 481 e 482 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« È autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 un'assegnazione da parte del tesoro di lire 10.000.000 a favore del Comitato nazionale pro-vittime politiche ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« È autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 una sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro di lire 1.500.000 per il funzionamento del Gruppo medaglie d'oro al valore militare ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1949-50, in lire 4.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 5 gennaio 1941, n. 874, viene stabilito in complessive lire 5.700.000, per l'esercizio finanziario 1949-50, il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e di cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere Buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

« Tale modificazione può riguardare anche la scadenza dei Buoni.

« È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali il fondo iscritto al capitolo n. 420 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« I residui risultanti al 1° luglio 1949 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1949-50, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949, al 30 giugno 1950, e cioè:

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettive

Entrata	L.	1.222.783.209.200
Spesa	»	1.396.914.561.815
		<hr/>
Disavanzo effettivo. —	L.	174.131.352.615

Movimento di capitali

Entrata	L.	100.026.882.000
Spesa	»	132.985.850.742
		<hr/>
Disavanzo	— L.	32.958.968.742

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	L.	1.322.810.091.200
Spesa	»	1.529.900.412.557
		<hr/>
Disavanzo finale	— L.	207.090.321.357

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lozza, Corona Achille, Torretta, Nasi, Azzi, Smith, Silipo, Natta, Bellucci e Paolucci hanno presentato il seguente emendamento:

« *Modificare la tabella riassuntiva della spesa, alla voce pubblica istruzione, nel modo seguente:*

« Parte ordinaria (colonna 1): entrata e spese effettive, lire 136.850.460.300.

« Parte straordinaria (colonna 2): entrate e spese effettive, lire 8.738.213.900.

« Insieme (colonne 1 e 2): entrate e spese effettive, lire 145.588.874.200.

« Totale generale (colonne 5 e 6): lire 145.588.874.200 ».

« *Consequentemente a questa proposta di aumento di: lire 20.625.420.000 (Spese ordinarie, lire 15.000.420.000; Spese straordinarie, lire 5.625.000.000), modificare l'articolo 21 del disegno di legge, nella parte relativa alla spesa ».*

L'onorevole Lozza ha facoltà di svolgerlo.

LOZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, certo, mi è difficile prendere la parola in difesa della scuola per chiedere al Governo l'aumento dello stanziamento a favore del Ministero della pubblica istruzione. Mi è difficile dopo che il Governo e la maggioranza non hanno accettato l'emendamento Silipo a favore dei patronati scolastici. Pure io dirò brevemente le ragioni che mi spingono a chiedere un aumento dello stanziamento, e poi ciascuno di noi prenda le proprie responsabilità davanti a questo problema.

L'onorevole Pella, stamani, ci ha diviso in deputati buoni e cattivi. La proposta d'aumento di stanziamento a favore della scuola viene da un deputato cattivo, ma la proposta potrebbe venire anche da un deputato buono, e sarebbe stato bene che venisse da un buono, da un deputato della maggioranza, perché le ragioni e le considerazioni che io faccio

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

sono, io penso, anche le ragioni e le considerazioni dei deputati della maggioranza.

Se noi dovessimo considerare il bilancio dell'istruzione per lo meno con lo stesso spirito con cui si considera il bilancio della difesa, noi dovremmo dare alla pubblica istruzione oggi duecento miliardi e saremmo sempre a due terzi di quello che si spende per la difesa.

Ebbene, noi non chiediamo duecento miliardi. Noi abbiamo visto nell'intervento sulla discussione generale, in quali condizioni è la scuola governativa ed in quali condizioni sono gli insegnanti. Abbiamo considerato quello che il Ministero della pubblica istruzione ha bisogno per far funzionare la scuola di Stato, e siamo venuti a chiedere un aumento che potrà sembrare grande ma che è minimo rispetto alle necessità, un aumento di 20.625.420.000 lire, divisi così: 5 miliardi 625 milioni per le spese straordinarie; 15 miliardi e 420 mila lire per le spese ordinarie.

Se dovessimo esaminare capitolo per capitolo lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, vedremmo che le richieste sono proprio minime.

Insomma, vogliamo noi istituire nuove scuole elementari? Concediamo allora lo stanziamento sufficiente. Vogliamo noi dare un contributo per i giardini d'infanzia? Concediamo gli stanziamenti richiesti. Vogliamo che la scuola governativa diventi ogni giorno meno buona, di fronte ad una scuola che approfitta della situazione, la scuola privata, la scuola confessionale? (*Proteste al centro*). Allora lasciamo le cose come stanno. Forse a voi piace che la scuola governativa peggiori, a vantaggio dell'altra scuola, la scuola privata (*Proteste al centro*); o non vi piace, e allora dovete essere con me in quello che io dico. Ma non solo a parole; dovete essere con me con i fatti, votando gli emendamenti e chiedendo maggiori stanziamenti. I soldi si possono trovare. (*Commenti al centro*). Gli analfabeti pesano certamente a discapito di tutti gli italiani. Ma proprio voi, amici della maggioranza, non avete i soldi? E allora perché sui giornali, su riviste e in convegni continuamente chiacchierate a vuoto?

Alla fine di maggio un'associazione cattolica che fiancheggia la scuola ed auspica la più grande collaborazione tra scuola e famiglia, ha tenuto un congresso. Vi ha parlato un deputato di questa Assemblea, che ha criticato alcuni aspetti della scuola democratica. Su questo si potrebbe discutere: per ora non importa. Importa che le richieste votate al congresso sono più radicali di quelle

avanzate oggi da me. E allora? Allora, o le richieste sono fatte solo per il pubblico, per illuderlo, per ingannarlo, o le richieste si portano qui; e gli stessi deputati che le decantano fuori dell'Assemblea vengono qui e le votano. (*Applausi all'estrema sinistra*). Così noi intendiamo la responsabilità davanti alla scuola e di fronte al paese. Le richieste avanzate sono davvero minime, onorevoli colleghi. Se noi vogliamo che la scuola di Stato almeno resista al prepotere della scuola privata, dobbiamo votare il nostro emendamento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

PETRILLI, *Relatore*. Noi facciamo osservare che le proposte di emendamenti degli onorevoli Lozza ed altri corrispondono a quelle che furono già fatte presenti dalla Commissione permanente per la pubblica istruzione alla Commissione del tesoro in sede di istruttoria. La Commissione finanze e tesoro, come già si è espressa anche nella replica di lunedì scorso, si rende ben conto delle esigenze dei servizi alle quali corrispondono queste richieste di maggiori spese. Però, per le medesime ragioni che sono state prospettate nella relazione scritta e confermate nella replica di lunedì 4 corrente, noi non possiamo invitare il ministro del tesoro ad aumentare gli stanziamenti in bilancio senza la copertura della relativa spesa; ma facciamo voti, anzi abbiamo la certezza che il ministro del tesoro terrà ben presenti le esigenze esposte dalla Commissione permanente, per venire incontro alla spesa richiesta, appena sarà possibile provvedere alla copertura medesima.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PELLA, *Ministro del tesoro* e ad interim *del bilancio*. Mi associo alla Commissione, ma soprattutto desidero assicurarla che le sue esortazioni sono accolte dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Lozza. (*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21, di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passiamo allo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Si dia lettura dei capitoli, i quali si intenderanno approvati con la semplice let-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

tura, quando non vi sono osservazioni o emendamenti.

CORTESE, *Segretario*, legge:

Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Stipendio ed altri assegni fissi al Ministro (*Spese fisse*), *per memoria*.

Capitolo 2. Stipendi ed altri assegni fissi al personale di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso il Ministero del bilancio con la posizione di fuori ruolo (*Spese fisse*), lire 950.000.

Capitolo 3. Indennità agli addetti al Gabinetto, lire 2.500.000.

Capitolo 4. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto agli addetti al Gabinetto, lire 100.000.

Capitolo 5. Premio giornaliero di presenza al personale addetto al Ministero (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 400.000.

Capitolo 6. Compensi per lavoro straordinario al personale addetto al Ministero (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 600.000.

Capitolo 7. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto al Ministero (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 100.000.

Capitolo 8. Spese casuali, lire 100.000.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 4.750.000.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei riassunti per titoli e per categoria, che si intenderanno approvati, ove non sorgano obiezioni.

CORTESE, *Segretario*, legge:

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 4.750.000.

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Spese effettive*, lire 4.750.000.

PRESIDENTE. Sono stati così approvati tutti i capitoli. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passiamo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1949-50. Si dia lettura dei capitoli, del riassunto per titoli e gli allegati da 1 a 8 e le appendici 1 e 2 riguardanti lo stato di previsione dei monopoli di Stato e dell'amministrazione del fondo di massa del Corpo delle guardie di finanza.

CORTESE, *Segretario* legge:

Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 2.275.000.000.

Capitolo 2. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo comunque denominato del Ministero e delle Intendenze di finanza (*Spese fisse*), lire 610.000.000.

Capitolo 3. Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 14 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 898 e articolo 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), lire 30.000.000.

Capitolo 4. Premio giornaliero di presenza agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze ed al personale di altre Amministrazioni (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 100.000.000.

Capitolo 5. Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze ed al personale di altre Amministrazioni (articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 148.400.000.

Capitolo 6. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze ed al personale di altre Amministrazioni (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 12.000.000.

Capitolo 7. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale del Ministero e delle Intendenze di finanza, lire 11.500.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 8. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale del Ministero e delle Intendenze di finanza e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dipendenti dall'Amministrazione finanziaria collocati a riposo e delle famiglie di quelli morti in attività di servizio, lire 5.000.000.

Capitolo 9. Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale in attività di servizio — Sussidi agli ex impiegati ed agenti dell'Amministrazione delle finanze e relative famiglie, lire 15.000.000.

Capitolo 10. Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari delle Commissioni di esame nominate per l'espletamento di concorsi a pubblici impieghi, nonché ai membri ed ai segretari di altre Commissioni costituite presso l'Amministrazione finanziaria, lire 10.000.000.

Capitolo 11. Indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari, lire 7.500.000.

Capitolo 12. Indennità di missione agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari, lire 600.000.

Capitolo 13. Compensi ad estranei all'Amministrazione delle finanze per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima, lire 600.000.

Capitolo 14. Spese postali e telegrafiche — Spese per l'acquisto di blocchetti di assegni postali, lire 25.000.000.

Capitolo 15. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 16. Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio addetto all'officina per la manutenzione del Palazzo delle finanze, lire 15.000.000.

Capitolo 17. Premio giornaliero di presenza al personale operaio addetto all'officina per la manutenzione del Palazzo delle finanze (articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) (*Spesa obbligatoria*), lire 600.000.

Capitolo 18. Compensi per lavoro straordinario al personale operaio addetto all'officina per la manutenzione del Palazzo delle finanze (regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni e articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 1.000.000.

Capitolo 19. Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero e dello

stabile sede dell'Ispettorato generale del credito ai dipendenti dello Stato, lire 18.000.000.

Capitolo 20. Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze, lire 50.000.000.

Capitolo 21. Spese per l'acquisto di libri, riviste e giornali italiani e esteri, Gazzette ufficiali straniere, nonché del materiale occorrente per il funzionamento del servizio di statistica, studi e stampa, lire 1.000.000.

Capitolo 22. Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali e per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione, lire 20.000.000.

Capitolo 23. Spese casuali, lire 800.000.
Totale, lire 3.357.000.000.

Debito vitalizio. — Capitolo 24. Pensioni ordinarie e assegni di caroviveri (*Spese fisse*), lire 6.000.000.000.

Capitolo 25. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 10.000.000.

Totale, lire 6.010.000.000.

Amministrazione dei servizi per la finanza locale. — Capitolo 26. Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 3.200.000.

Capitolo 27. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto per ispezioni effettuate nell'interesse del servizio per la finanza locale (articolo 91 del testo unico di legge approvato col regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175), lire 1.400.000.

Capitolo 28. Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 100.000.

Capitolo 29. Gettoni di presenza ai membri della Commissione istituita con l'articolo 5 della legge 11 luglio 1941, n. 685, per la revisione dei canoni di appalto delle imposte di consumo (*Spesa d'ordine*), lire 250.000.

Capitolo 30. Spese di arredamento, stampati, pubblicazioni, materiale vario, manutenzione, spese di ufficio ed altre spese occorrenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo (*Spesa d'ordine*), lire 2.000.000.

Capitolo 31. Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo ed alla commissione esaminatrice delle domande di iscrizione all'Albo (legge 30 novembre 1939, n. 1886), lire 300.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 32. Contributo annuo dovuto alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale (articolo 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409, modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100), lire 176.000.000.

Capitolo 33. Fondo corrispondente alla metà dell'importo del provento delle tasse automobilistiche, da devolversi a favore delle Provincie ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 (*Spesa d'ordine*), lire 2.450.000.000.

Capitolo 34. Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale di cinque centesimi per ogni lira dei vari tributi erariali, comunali e provinciali, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, da devolvere a favore delle provincie, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 (*Spesa d'ordine*), lire 7.800.000.000.

Capitolo 35. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 35.000.000.

Totale, lire 10.468.250.000.

Amministrazione dei monopoli. --- Fiammiferi ed apparecchi di accensione. — Capitolo 36. Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi — Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi, e per acquisto di materiali di imballaggio; canone per i vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi — Restituzioni e rimborsi diversi (*Spesa obbligatoria*), lire 13.000.000.

Capitolo 37. Spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine e di fiammiferi — Indennità e spese per funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 6 del regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 ed annessa convenzione ed all'articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356 — Spese per giudizi arbitrari di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, lire 1.000.000.

Capitolo 38. Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di

accensione, pietrine focaie e di fiammiferi, lire 1.180.000.

Totale, lire 15.180.000.

Spese varie. — Capitolo 39. Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1.000.000.

Capitolo 40. Somma da corrispondere ai Comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (art. 2 del regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3475) (*Spesa obbligatoria*), lire 22.670.000.

Totale, lire 23.670.000.

Servizi del lotto e delle lotterie. — *Lotto.* — Capitolo 41. Indennità per il funzionamento degli Archivi del lotto e per il maneggio di valori — Remunerazione per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto, lire 250.000.

Capitolo 42. Rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute dai ricevitori del Lotto e dalle loro famiglie per raggiungere la sede delle ricevitorie conferite per trasferimento o per promozione (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122), lire 700.000.

Capitolo 43. Gettoni di presenza ai componenti della Commissione istituita per l'esame delle vincite contestate del lotto e dei biglietti vincenti delle lotterie nazionali, di quella incaricata dell'esame delle domande intese ad ottenere l'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi, nonché delle Commissioni degli Archivi del lotto, lire 1.500.000.

Capitolo 44. Spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo e non di ruolo) per l'incremento del lotto, per i concorsi e le operazioni a premio e per la repressione del lotto clandestino comprese le spese di giustizia penale, lire 100.000.

Capitolo 45. Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto e competenze varie al personale delle ricevitorie (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 1.700.000.000.

Capitolo 46. Provvista e riparazione di materiali e di mobili speciali per il servizio del Lotto — Fitto di locali — Rimborso al Ministero delle poste e telecomunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versa-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

mento dei proventi — Spese diverse relative ai servizi del lotto, lire 5.000.000.

Capitolo 47. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori — Rimborsi vari (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 100.000.

Capitolo 48. Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 4.000.000.000.

Totale, lire 5.707.650.000.

Lotterie. — Capitolo 49. Spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo e non di ruolo) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio delle lotterie nazionali « Solidarietà nazionale » « Ippica di Merano » ed « Italia » (decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353 e decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 120 e 26 ottobre 1947, n. 1328), lire 50.000.000.

Capitolo 50. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi ai componenti il Comitato generale, ai componenti il Comitato esecutivo ed al personale centrale e provinciale delle finanze o di altre Amministrazioni dello Stato, per prestazioni rese nell'interesse delle lotterie nazionali « Solidarietà nazionale » « Ippica di Merano » e « Italia », lire 9.000.000.

Totale, lire 69.000.000.

Corpo della guardia di finanza. — Capitolo 51. Stipendi, paghe, indennità di carovita ed altri assegni fissi — Premi di arruolamento e di rafferma, lire 9.450.000.000.

Capitolo 52. Razione viveri, lire 6 miliardi 145 milioni 327 mila.

Capitolo 53. Premio giornaliero di presenza agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 307.990.000.

Capitolo 54. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.000.000.

Capitolo 55. Indennità militare, militare speciale, di alloggio, di polizia tributaria, di confine ed altre indennità fisse dovute per legge, lire 2.099.348.000.

Capitolo 56. Indennità di marcia, di accantonamento, di vigilanza ed altre indennità eventuali dovute per legge (escluse quelle per missione o trasferimento), lire 85.000.000.

Capitolo 57. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto, lire 460.000.000.

Capitolo 58. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto, lire 200.000.000.

Capitolo 59. Assegni, retribuzioni al personale insegnante presso gli Istituti d'istruzione, lire 1.230.000.

Capitolo 60. Gettoni di presenza per Consigli e Commissioni di disciplina, di esami e di avanzamento, lire 2.000.000.

Capitolo 61. Sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in servizio o collocati a riposo e loro superstiti; elargizioni alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa caduti vittime del dovere, lire 4.750.000.

Capitolo 62. Paghe, salari ed altri assegni fissi al personale operaio alle dipendenze del Corpo, lire 44.200.000.

Capitolo 63. Premio giornaliero di presenza al personale operaio alle dipendenze del Corpo (articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) (*spesa obbligatoria*), lire 1.700.000.

Capitolo 64. Compensi per lavoro straordinario al personale salariato alle dipendenze del Corpo (regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni ed articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 400.000.

Capitolo 65. Somma da rimborsare al Fondo massa della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, per la somministrazione gratuita del vestiario ai sottufficiali e militari di truppa, lire 1.500.000.000.

Capitolo 66. Somme dovute al Ministero della difesa — Esercito e Marina — per la spesa di mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella campagna di correzione o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare, lire 200.000.

Capitolo 67. Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2103). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

sanitario della guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario. Spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 140.000.000.

Capitolo 68. Acquisto e manutenzione di mobili e di materiali di casermaggio — Acquisto e mantenimento di quadrupedi — Spese postali e telegrafiche — Trasporto di materiali — Provvista di acqua potabile e trasporto viveri — Illuminazione e riscaldamento dei comandi reparti — Spese di igiene e per la pulizia delle caserme — Spese per l'educazione fisica e sportiva — Spese per riviste e cerimonie di carattere militare — Spese di giustizia e per risarcimento — Contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ed altre spese per la guardia di finanza, lire 600.000.000.

Capitolo 69. Spese per il servizio automoto-ciclistico, lire 300.000.000.

Capitolo 70. Assegni fissi per spese di ufficio, lire 45.000.000.

Capitolo 71. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza, lire 30.000.000.

Capitolo 72. Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, per la costruzione in economia con personale del Corpo, di piccoli tratti della recinzione metallica al confine e per la manutenzione relativa e per l'affitto, l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative, lire 55.000.000.

Capitolo 73. Spese per i servizi di polizia tributaria, lire 5.500.000.

Capitolo 74. Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna (acquisto di combustibili e lubrificanti; acquisto e rinnovo di materiali di dotazione e di consumo di bordo; lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione alle unità; acquisto di strumenti e di materiale nautico; gestione delle officine, funzionamento e manutenzione delle macchine e strumenti utensili; manutenzione di scali ed ormeggi fissi; noleggio di galleggianti), lire 200.000.000.

Capitolo 75. Spese per l'acquisto e riparazione di armi e buffetterie; acquisto di munizioni, lire 300.000.000.

Totale, lire 21.978.645.000.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. — Capitolo 76. Personale di ruolo degli uffici esterni — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 2.050.000.000.

Capitolo 77. Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, comunque denominato (*Spese fisse*), lire 2.500.000.000.

Capitolo 78. Premio giornaliero di presenza al personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 228.000.000.

Capitolo 79. Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 250.000.000.

Capitolo 80. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 10.000.000.

Capitolo 81. Spese per lavori a cottimo eseguiti da personale estraneo all'Amministrazione dello Stato e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la conservazione dei catasti terreni — Paghe ai canneggiatori, lire 70.000.000.

Capitolo 82. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 340.000.000.

Capitolo 83. Indennità al personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali per i servizi di istituto resi in località distanti più di un chilometro dal proprio ufficio, ma meno di quanto previsto perché sorga il diritto al trattamento di missione (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 230), lire 9.000.000.

Capitolo 84. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale di ruolo e non di ruolo della Amministrazione esterna del Catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 10.000.000.

Capitolo 85. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, lire 14.000.000.

Capitolo 86. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto al servizio della Commissione censuaria centrale ed al personale del Catasto e di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse della Commissione medesima (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 500.000.

Capitolo 87. Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949.

del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scritturazione, di visura ed altri sugli atti dei catasti terreni, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777; del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9 e delle tabelle C e D allegate al regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 270.000.000.

Capitolo 88. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del Catasto e dei servizi tecnici erariali (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 89. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (*Spesa obbligatoria*), lire 200.000.

Capitolo 90. Assegni fissi per spese di ufficio degli uffici esterni del Catasto e dei servizi tecnici erariali — Spese per l'esercizio degli automezzi in dotazione degli uffici tecnici erariali, lire 80.000.000.

Capitolo 91. Fitto di locali per gli uffici esterni del Catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 17.000.000.

Capitolo 92. Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione dei catasti terreni, lire 3.500.000.

Capitolo 93. Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti — Acquisto di carta da disegno e di oggetti tecnici diversi — Trasporto di strumenti e di altro materiale tecnico — Spese per la riproduzione di mappe in conservazione — Spese per adattamenti di locali di ufficio, lire 90.000.000.

Capitolo 94. Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano, lire 4.000.000.

Capitolo 95. Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture relative ai catasti dei terreni (*Spesa obbligatoria*), lire 3.000.000.

Capitolo 96. Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 2.000.000.

Totale, lire 5.978.200.000.

Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. — Capitolo 97. Personale di ruolo degli uffici esterni — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*) lire 2.400.000.000.

Capitolo 98. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, comunque denominato (*Spese fisse*), lire 1.710.000.000.

Capitolo 99. Premio giornaliero di presenza al personale provinciale delle tasse (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 200.000.000.

Capitolo 100. Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale delle tasse (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 250.000.000.

Capitolo 101. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale provinciale delle tasse (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 100.000.000.

Capitolo 102. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 300.000.000.

Capitolo 103. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 50.000.000.

Capitolo 104. Indennità da corrispondere al personale di ruolo e non di ruolo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, che in base a disposizione delle competenti autorità gerarchiche, compie servizi di accertamento in materia di imposta generale sull'entrata che richiedono la permanenza fuori della sede di ufficio ed interviene per il patrocinio degli interessi erariali presso la Commissione delle imposte (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1800), lire 30.000.000.

Capitolo 105. Indennità di cassa e per maneggio di valori e indennità di funzioni ai funzionari che hanno maneggio di valori bollati (decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529), lire 6.500.000.

Capitolo 106. Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo ordinarie, comprese nella tariffa generale, ed alle tasse sugli affari e spese relative, lire 2.400.000.

Capitolo 107. Spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo e non di ruolo) per la ricerca della materia imponi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

bile nell'applicazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 9.500.000.

Capitolo 108. Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del Registro, lire 100.000.000.

Capitolo 109. Spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del Registro, alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito e spese per acquisto di casseforti ed armadi di sicurezza, lire 14.000.000.

Capitolo 110. Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali — Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle Intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi — Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime, lire 20.000.000.

Capitolo 111. Paghe, salari ed altri assegni fissi al personale operario addetto al deposito generale dei valori bollati ed ai magazzini compartimentali e provinciali, lire 13.500.000.

Capitolo 112. Premio giornaliero di presenza al personale operaio, addetto al deposito generale dei valori bollati ed ai magazzini compartimentali e provinciali (articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) (*Spesa obbligatoria*), lire 700.000.

Capitolo 113. Compensi per lavoro straordinario al personale operaio addetto al deposito generale dei valori bollati ed ai magazzini compartimentali e provinciali (articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 800.000.

Capitolo 114. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo e provvigioni relative spettanti agli Istituti di credito per il servizio di distribuzione dei valori bollati. Quota parte ai funzionari delle Cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'Erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie, sulle somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita del corpo di reato — (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 1.553.200.000.

Capitolo 115. Spese per il funzionamento del Collegio peritale centrale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli, ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione (articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 5 settembre 1947, n. 1173), lire 5.000.000.

Capitolo 116. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dell'imposta generale sull'entrata ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari; premi per la scoperta delle relative violazioni — Rimborso al Ministero delle poste e telecomunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 475.000.000.

Capitolo 117. Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie ed al personale operaio dipendente dall'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, lire 300.000.

Capitolo 118. Assegni fissi per spese di uffici degli organi dell'Amministrazione esterna, lire 100.000.000.

Capitolo 119. Fitto di locali per gli uffici esterni, lire 100.000.000.

Capitolo 120. Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, non richiedenti l'opera del tecnico e spese per il tramutamento dei detti uffici, lire 28.500.000.

Capitolo 121. Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 7.000.000.

Capitolo 122. Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti nei giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, giusta l'articolo 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801, lire 30.000.000.

Capitolo 123. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici ai sensi dei regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355; e del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834 (*Spesa d'ordine*), lire 360.000.000.

Capitolo 124. Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle poste e delle telecomunica-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

zioni, alla Società concessionaria e all'Accademia di Santa Cecilia (articolo 2 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857; articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184; articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56; decreti legislativi luogotenenziali 21 dicembre 1944, n. 458 e 1° dicembre 1945, n. 834; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1946, n. 557 e decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1542 (*Spesa d'ordine*), lire 5.760.000.000.

Capitolo 125. Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle poste e telecomunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiale radio-elettrico (decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399) (*Spesa d'ordine*), lire 15.000.000.

Capitolo 126. Compensi spettanti agli esecutori delle operazioni di suggellamento e di disuggellamento degli apparecchi radio-riceventi degli abbonati che abbiano disdetto il proprio abbonamento alle radio-audizioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 279 e articolo 1, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1946, n. 557, lire 4.500.000.

Capitolo 127. Somma da corrispondere per proventi delle conciliazioni, obbligazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale (*Spesa d'ordine*), lire 5.700.000.

Capitolo 128. Devoluzione a favore dei Comuni del provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso agli spettacoli cinematografici, di varietà ed altri; alle mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni sportive; nonché del provento dei diritti erariali sulle scommesse (articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261), lire 12.000.000.000.

Capitolo 129. Devoluzione a favore dei Comuni dei nove decimi del provento dell'imposta generale sull'entrata e della relativa addizionale straordinaria riscossa dagli uffici delle imposte di consumo sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino, ai termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, lire 12.600.000.000.

Capitolo 130. Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali per provento dei diritti e contributi di cui all'articolo 4, nn. 2, 3 e 4, della legge 11 aprile 1938, n. 612, *per memoria*.

Capitolo 131. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 800.000.000.

Capitolo 132. Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 (*Spesa d'ordine*), lire 9.000.000.

Totale, lire 39.057.600.000.

Amministrazione del demanio. — *Demanio pubblico e Demanio patrimoniale.* — Capitolo 133. Personale di ruolo degli uffici esterni — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 39.500.000.

Capitolo 134. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo (*Spese fisse*), lire 16.000.000.

Capitolo 135. Salari ed altri assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*), lire 65.000.000.

Capitolo 136. Premio giornaliero di presenza al personale provinciale del Demanio ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato addetto all'amministrazione dei Canali Cavour ed alle Aziende patrimoniali (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 3.000.000.

Capitolo 137. Premio giornaliero di presenza al personale salariato in servizio presso gli uffici provinciali del Demanio (articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) (*Spesa obbligatoria*), lire 2.600.000.

Capitolo 138. Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale del Demanio ed al personale delle altre Amministrazioni dello Stato addetto all'amministrazione dei Canali Cavour ed alle Aziende patrimoniali (articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.800.000.

Capitolo 139. Compensi speciali in eccedenza ai limiti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale provinciale del Demanio ed al personale delle altre Amministrazioni dello Stato addetto all'Amministrazione dei Canali Cavour ed alle Aziende patrimoniali (articolo 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19), lire 50.000.

Capitolo 140. Paghe, salari, altri assegni fissi e indennità di alloggio, di legna ed orto al personale addetto ai canali dell'antico demanio ed alle speciali gestioni patrimoniali, lire 14.000.000

Capitolo 141. Premio giornaliero di presenza al personale operaio addetto ai canali dell'antico demanio ed alle speciali gestioni

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

patrimoniali (articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) (*Spesa obbligatoria*), lire 700.000.

Capitolo 142. Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti, lire 200.000.

Capitolo 143. Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni ed ispezioni, lire 1.500.000.

Capitolo 144. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale addetto alla custodia dei Canali Cavour e dell'antico demanio, lire 400.000.

Capitolo 145. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 60.000.000.

Capitolo 146. Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali — Beni già di dotazione della Corona, tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del Demanio, ecc.; spese di materiale, per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'Isola d'Elba e per le annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico, escluse quelle per le spiagge lacuali, lire 6.000.000.

Capitolo 147. Paghe, salari ed altri assegni fissi al personale addetto ai Canali Cavour, lire 18.000.000.

Capitolo 148. Premio giornaliero di presenza al personale operaio addetto ai Canali Cavour (articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) (*Spesa obbligatoria*), lire 500.000.

Capitolo 149. Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse (*Canali Cavour*), lire 650.000.

Capitolo 150. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale per il servizio amministrativo, tecnico e telegrafico (*Canali Cavour*), lire 65.000.000.

Capitolo 151. Assegni fissi per le spese di ufficio — (*Canali Cavour*), lire 500.000.

Capitolo 152. Fitto di locali per gli uffici dei Canali Cavour, lire 650.000.

Capitolo 153. Canoni ed annualità passive — (*Canali Cavour*) (*Spesa obbligatoria*), lire 40.000.

Capitolo 154. Spese per imposte e sori mposte e aggio agli esattori delle imposte

dirette per la riscossione delle entrate (*Canali Cavour*) (*Spesa obbligatoria*), lire 3.000.000.

Capitolo 155. Spese di amministrazione, manutenzione e varie per gli immobili, manufatti ed altri beni di proprietà della miniera demaniale di Idria, non conferiti alla Società anonima Monte Amiata, *per memoria*.

Capitolo 156. Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità devolute allo Stato ai sensi degli articoli 566 e 586 del Codice civile; spese di indemanamento, di amministrazione, per imposte ed oneri e diverse, relative all'econfraternite romane di cui alla legge 20 luglio 1890, n. 6980 — Spese per i servizi della « Magione » di Palermo, lire 500.000.

Capitolo 157. Contribuzioni fondiari sui beni del demanio pubblico e patrimoniali — Imposta erariale e sovrimposte provinciali e comunali — Imposta ordinaria sul patrimonio — Imposte consorziali — Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Spesa obbligatoria*), lire 170.000.000.

Capitolo 158. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 40.000.000.

Capitolo 159. Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 3.400.000.

Capitolo 160. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 2.000.000.

Capitolo 161. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 3.000.000.

Totale, lire 517.990.000.

Aziende patrimoniali dello Stato. — Capitolo 162. Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del Demanio dello Stato, lire 70.000.

Capitolo 163. Indennità di missione per le funzioni di Sindaco, per la rappresentanza presso i comitati di cura, indennità per missioni in genere, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e per il funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le aziende patrimoniali dello Stato, lire 2.500.000.

Capitolo 164. Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*) lire 600.000.

Capitolo 165. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 190.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 166. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 90.000.

Totale, lire 3.450.000.

Amministrazione delle imposte dirette. —

Capitolo 167. Personale di ruolo degli uffici esterni — Stipendi ed assegni fissi — (*Spese fisse*), lire 3.150.000.000.

Capitolo 168. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, comunque denominato (*Spese fisse*), lire 1.619.000.000.

Capitolo 169. Premio giornaliero di presenza al personale provinciale delle imposte dirette (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 180.000.000.

Capitolo 170. Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale delle imposte dirette (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 220.000.000.

Capitolo 171. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrisondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale provinciale delle imposte dirette (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 18.000.000.

Capitolo 172. Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, di visura ed altri, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545 e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 350.000.000.

Capitolo 173. Spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo e non di ruolo) per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie, lire 25.000.000.

Capitolo 174. Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (articolo 3 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259 e legge 29 maggio 1939, n. 817) (*Spesa obbligatoria*), lire 200.000.000.

Capitolo 175. Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, le imposte indirette sugli affari e per i tributi locali, lire 15.000.000.

Capitolo 176. Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari e delle Commissioni istituite col regio decreto-legge 7 ago-

sto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 (*Spesa obbligatoria*), lire 250.000.000.

Capitolo 177. Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo e secondo grado, istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette per rimborsi a titolo di inesigibilità (articolo 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942) (*Spesa obbligatoria*), lire 2.000.000.

Capitolo 178. Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette — Spese per il funzionamento della Commissione speciale all'uopo istituita presso il Ministero delle finanze e per le Commissioni di esami d'idoneità per l'abilitazione alle funzioni di esattore e di collettore (articolo 6 ultimo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 942), lire 1.000.000.

Capitolo 179. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto nell'interesse del servizio delle imposte dirette, lire 100.000.000.

Capitolo 180. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale dipendente dalla Direzione generale delle imposte dirette, lire 50.000.000.

Capitolo 181. Indennità da corrispondere al personale di ruolo e non di ruolo delle imposte dirette, addetto ai servizi di verifiche contabili od all'intervento a patrocinio degli interessi erariali presso le Commissioni delle imposte, ai sensi del decreto legislativo, del Capo provvisorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 449, lire 8.000.000.

Capitolo 182. Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali — Rimborso al Ministero delle poste e telecomunicazioni della spesa per vaglia di servizio (*Spesa obbligatoria*), lire 1.000.000.

Capitolo 183. Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna, lire 100.000.000.

Capitolo 184. Fitto di locali per gli uffici esterni, lire 75.000.000.

Capitolo 185. Spese per lavori di ordinaria manutenzione, di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi non richiedenti l'opera del tecnico, lire 10.000.000.

Capitolo 186. Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette, approvato con regio decreto 17 set-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

tembre 1931, n. 1608 (*Spesa obbligatoria*), lire 6.000.000.

Capitolo 187. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte diete (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 25.000.000.

Capitolo 188. Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326, lire 100.000.

Capitolo 189. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 (*Spesa obbligatoria*), lire 5.000.

Capitolo 190. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 2.500.000.000.

Capitolo 191. Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 (*Spesa d'ordine*), lire 125.000.000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione. — Spese generali. —
Capitolo 192. Personale di ruolo degli uffici esterni delle Dogane e delle imposte di fabbricazione - Stipendi ed assegni fissi - Spesa per la conversione in valuta estera locale di parte dello stipendio e dell'indennità di caro vita del personale che risiede permanentemente in località o stazioni site in territorio estero di confine con l'Italia (*Spese fisse*), lire 2.150.000.000.

Capitolo 193. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, comunque denominato (*Spese fisse*), lire 250.000.000.

Capitolo 194. Premio giornaliero di presenza al personale provinciale delle Dogane e imposte indirette (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 100.000.000.

Capitolo 195. Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale delle Dogane e imposte indirette (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 100.000.000.

Capitolo 196. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrisponderci, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale provinciale delle Dogane e imposte indirette

(articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 5.000.000.

Capitolo 197. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni e rimborso spese di trasporto; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (articolo 65 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Spese inerenti al corso teorico-pratico annuale per il personale tecnico delle imposte di fabbricazione, lire 400.000.

Capitolo 198. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione, lire 150.000.000.

Capitolo 199. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale civile dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, lire 18.000.000.

Capitolo 200. Indennità di missione alle guardie di finanza per i servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione, lire 25.000.000.

Capitolo 201. Sussidi agli operai ed agli agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte di fabbricazione, lire 200.000.

Capitolo 202. Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese per i laboratori chimici delle Dogane e delle imposte di fabbricazione, lire 10.000.000.

Capitolo 203. Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna delle dogane ed imposte di fabbricazione, lire 40.000.000.

Capitolo 204. Fitto di locali per gli uffici esterni, lire 10.000.000.

Capitolo 205. Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per servizi esterni dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, lire 16.000.000.

Capitolo 206. Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'Erario e le indennità

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (*Spesa obbligatoria*), lire 1.200.000.

Totale, lire 2.875.800.000.

Imposte di fabbricazione. — Capitolo 207. Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione, lire 15.000.000.

Capitolo 208. Premio giornaliero di presenza al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione (articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) (*Spesa obbligatoria*), lire 800.000.

Capitolo 209. Compensi per lavoro straordinario al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione (regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni e articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 400.000.

Capitolo 210. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti; acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; spese per l'assicurazione contro gli incendi del laboratorio chimico dei denaturanti di Milano e per l'accertamento delle imposte di fabbricazione, lire 150.000.000.

Capitolo 211. Acquisto di pubblicazioni e riviste tecniche, riproduzione di disegni e studi per il funzionamento dell'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione, lire 10.000.000.

Capitolo 212. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; rimborso del prezzo dei denaturanti dell'alcool e dei contrassegni di Stato indebitamente versato all'Erario; indennizzi all'esportazione del marsala e del vermouth; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepite (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 50.000.000.

Capitolo 213. Premi di denaturazione degli spiriti di seconda categoria (articolo 7 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200), lire 200.000.000.

Totale, lire 426.200.000.

Dogane. — Capitolo 214. Mercedi alle visitatrici doganali; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici

doganali contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria, lire 40.000.000.

Capitolo 215. Indennità per servizio ispettivo, di giro di controllo o di statistica e indennità per maneggio di denaro, lire 4.700.000.

Capitolo 216. Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per disagio servizio di confine e per disagio servizio all'estero — Indennità al personale doganale e della guardia di finanza per il servizio di visita ai viaggiatori sui treni internazionali in corsa transitanti per qualsiasi varco e per prestazioni straordinarie relative al servizio merci eseguito dalle Ferrovie dello Stato nei transiti interessanti traffici adriatici, lire 15.000.000.

Capitolo 217. Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana e degli ispettori compartimentali; mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane, lire 10.000.000.

Capitolo 218. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*), lire 1.000.000.

Capitolo 219. Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'ufficio tecnico delle dogane — Spese per imballaggio e spedizione di campioni — Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese per il mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali, lire 400.000.

Capitolo 220. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale, corrisposti sul carbon fossile naturale importato dall'estero per la produzione di acciai e ghise speciali, nonché di ghise ottenute dall'utilizzazione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale; pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 2.000.000.000.

Totale, lire 2.071.100.000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie*. — Capitolo 221. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa con l'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (*Spesa obbligatoria*), lire 260.000.

Capitolo 222. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Totale, lire 260.000.

Corpo della guardia di finanza. — Capitolo 223. Interessi compresi nella diciassettesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla Massa del corpo della guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), lire 71.700.

Capitolo 224. Acquisto di natanti e galleggianti, lire 400.000.000.

Totale, lire 400.071.700.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. — Capitolo 225. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per missioni compiute per la formazione del nuovo catasto dei terreni, per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglione e per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni, lire 570.000.000.

Capitolo 226. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale degli uffici tecnici erariali per missioni compiute per il servizio accertamento dei danni di guerra, lire 70.000.000.

Capitolo 227. Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per la formazione del nuovo catasto dei terreni nelle provincie che ne sono sprovviste e per la esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe, lire 540.000.000.

Capitolo 228. Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglione per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato, lire 1.200.000.

Capitolo 229. Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni (regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976), lire 1.500.000.

Capitolo 230. Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249), lire 100.000.000.

Totale lire 1.282.700.000.

Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. — Capitolo 231. Somma da corrispondere all'Unione nazionale incremento razze equine (U. N. I. R. E.) per abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore ed al libro, che hanno luogo alle corse dei cavalli, ai termini dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, lire 280.000.000.

Amministrazione del demanio. — Capitolo 232. Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali; per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio, per manutenzione straordinaria e forniture occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali, lire 50.000.000.

Capitolo 233. Interessi 1,20 per cento compresi nella 10^a delle quindici annualità di ammortamento del mutuo di lire 8.000.000 concesso dall'Ente nazionale risi al Demanio dello Stato per la costruzione del nuovo canale demaniale Regina Elena (legge 15 maggio 1939, n. 824), lire 40.500.

Capitolo 234. Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

finanziari e dalle società esercenti le aziende patrimoniali, lire 1.753.500.

Capitolo 235. Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nelle rate di estinzione della residua somma di lire 2.531.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia ed assunto dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939, approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 744, lire 89.500.

Capitolo 236. Acquisto di stabili e terreni, per memoria.

Capitolo 237. Oneri gravanti sui beni devoluti allo Stato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 (*Spesa obbligatoria*), lire 12.500.000.

Capitolo 238. Interessi 5 per cento compresi nella 10^a delle venti annualità di ammortamento della somma di lire 1.800.000 dovuta al comune di Chiaciano a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel compendio termale (articolo 6 della legge 21 maggio 1940, n. 556), lire 63.400.

Capitolo 238-bis. Somma occorrente per la estinzione dei mutui di cui ai capitoli 233, 234, 235 e 238, lire 27.000.000.

Totale, lire 64.446.900.

Amministrazione delle imposte dirette. —

Capitolo 239. Spese varie (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo e i compensi di qualsiasi natura) per l'impianto ed il primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria (articolo 12 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016), lire 50.000.000.

Capitolo 240. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assunto per l'impianto e il primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria (*Spesa fissa*), lire 1.680.000.000.

Capitolo 241. Premio giornaliero di presenza al personale addetto ai lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria ed alla formazione dello schedario generale dei titoli azionari (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946 n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 47.000.000.

Capitolo 242. Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria ed alla formazione dello schedario generale dei titoli azionari (articolo 11 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 65.000.000.

Capitolo 243. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a parti-

colari esigenze di servizio, al personale addetto ai lavori dell'Anagrafe tributaria ed alla formazione dello schedario generale dei titoli azionari (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.500.000.

Capitolo 244. Spese varie (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo e i compensi di qualsiasi natura) per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari, lire 2.000.000.

Capitolo 245. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assunto per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari (*Spesa fissa*), lire 43.000.000.

Capitolo 246. Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture catastali arretrate, lire 2.000.000.

Capitolo 247. Spese per le matricole fondiari per il decennio 1943-52, lire 5.000.000.

Capitolo 248. Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie (articolo 23 del regio decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 250) (*Spesa d'ordine*), lire 200.000.

Capitolo 249. Restituzione dell'aliquota straordinaria di aggio di cui al regio decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, e dell'addizionale di aggio di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 18 giugno 1945, n. 424 e 12 ottobre 1945, n. 689, ed al decreto ministeriale 5 febbraio 1946 e successivi, afferenti a quote di tributi rimborsate a titolo d'indebito (*Spesa d'ordine*), lire 80.000.000.

Capitolo 250. Aggio agli esattori delle imposte per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento (*Spesa d'ordine*), lire 100.000.

Capitolo 251. Integrazione d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette per maggiori spese di riscossione, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e successive modificazioni (*Spesa d'ordine*), lire 578.000.000.

Totale, lire 2.553.800.000.

Amministrazione della finanza straordinaria. — Capitolo 252. Spese per il funzionamento delle sezioni speciali delle Commissioni di primo e secondo grado, istituite, per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime, con l'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134; compensi ai membri

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

di esse; spese di segreteria, spese di sequestro; spese per il funzionamento del servizio provinciale e centrale dei tributi straordinari, lire 15.000.000.

Capitolo 253. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea (*Spesa fissa*), lire 180.000.000.

Capitolo 254. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*), lire 6.400.000.

Capitolo 255. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 9.000.000.

Capitolo 256. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale provinciale addetto al servizio dei tributi straordinari (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 15.000.000.

Capitolo 257. Spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo e non di ruolo) per la ricerca della materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte straordinarie, lire 15.000.000.

Capitolo 258. Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (*Spesa obbligatoria*), lire 12.000.000.

Capitolo 259. Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute nell'interesse dell'Amministrazione della finanza straordinaria, 3.000.000.

Capitolo 260. Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale non di ruolo dipendente dalla Direzione generale della finanza straordinaria, lire 500.000.

Capitolo 261. Assegni fissi per spese di ufficio dei reparti speciali per i tributi straordinari, lire 4.000.000.

Capitolo 262. Fitto di locali per gli uffici esterni dei tributi straordinari e spese di riparazioni a carico dell'Amministrazione, *per memoria*.

Capitolo 263. Spese di coazione e di liti, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 200.000.

Capitolo 264. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 600.000.000.

Capitolo 265. Aggiogli agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dei profitti di guerra e di regime avvocati allo Stato (*Spesa d'ordine*), lire 20.000.000.

Totale, lire 880.100.000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. — Capitolo 266. Spesa per l'acquisto di saccarina di Stato (legge 29 marzo 1940, n. 295), *per memoria*.

Categoria II. — *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 267. Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute dal Demanio dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 50.000.

Capitolo 268. Quota di capitale compresa nella diciassettesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla Massa del corpo della guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848), lire 32.300.

Capitolo 269. Quota di capitale compresa nella 10^a delle quindici annualità di ammortamento del mutuo di lire 8.000.000 concesso dall'Ente nazionale risi al Demanio dello Stato per la costruzione del nuovo canale demaniale Regina Elena (legge 15 maggio 1939, n. 824), lire 545.500.

Capitolo 270. Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento della residua somma di lire 2.531.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia ed assunti dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939, approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 744, lire 152.000.

Capitolo 271. Quote di capitale compresa nella 10^a delle venti annualità di ammortamento della somma di lire 1.900.000 dovuta al comune di Chianciano, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel compendio termale (articolo 6 della legge 23 maggio 1940, n. 556), lire 89.200.

Totale, lire 869.000

Restituzioni e rimborsi. — Capitolo 272. Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento, dei relativi interessi di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1473 e delle indennità di mora di cui all'articolo 35 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933 (*Spesa d'ordine*), lire 800.000.

Partite che si compensano con l'entrata. — Capitolo 273. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*), lire 30.000.000.

Capitolo 274. Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo per il culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

assoggettati a conversione e spese per ricostruzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 2 gennaio 1931, n. 28), lire 233.000.

Totale, lire 30.233.000.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei riasper titoli e per categorie, che s'intenderanno senz'altro approvati, ove non sorgano obiezioni.

CORTESE, *Segretario*, legge.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 3.357.000.000.

Debito vitalizio, lire 6.010.000.000.

Amministrazione dei servizi per la finanza locale, lire 10.468.250.000.

Amministrazione dei Monopoli:

Fiammiferi ed apparecchi di accensione, lire 15.180.000.

Spese varie, lire 23.670.000.

Servizi del lotto e delle lotterie:

Lotto, lire 5.707.650.000.

Lotterie, lire 69.000.000.

Corpo della guardia di finanza, lire 21.978.645.000.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 5.978.200.000.

Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 39.057.600.000.

Amministrazione del Demanio:

Demanio pubblico e demanio patrimoniale, lire 517.990.000.

Aziende patrimoniali dello Stato, lire 3.450.000.

Amministrazione delle imposte dirette, lire 9.030.105.000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione:

Spese generali, lire 2.875.800.000.

Imposte di fabbricazione, lire 426 milioni e 200 mila.

Dogane, lire 2.071.100.000.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 107.589.840.000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie, lire 260.000.

Corpo della guardia di finanza, lire 400.071.700.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 1.282.700.000.

Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 280.000.000.

Amministrazione del Demanio, lire 64.446.900.

Amministrazione delle imposte dirette, lire 2.553.800.000.

Amministrazione della finanza straordinaria, lire 880.100.000.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 5.461.378.600.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Estinzione di debiti, lire 869.000.

Restituzioni rimborsi, lire 800.000.

Partite che si compensano con l'entrata, lire 30.233.000.

Totale della categoria II della parte straordinaria, lire 31.902.000.

Totale del titolo II — Spesa straordinaria, lire 5.493.280.600.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 113.051.218.600.

Categoria II. Movimento di capitali (*Parte straordinaria*), lire 31.902.000.

Totale generale, lire 113.083.120.600.

PRESIDENTE. Passiamo alle appendici del bilancio del Ministero delle finanze. Si dia lettura dei capitoli della prima, concernente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. I capitoli e i riassunti si intenderanno approvati con la semplice lettura, ove non vi siano emendamenti od osservazioni.

CORTESE, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. — Titolo I. — *Parte ordinaria.* — *Tabacchi.* — Capitolo 1. Provento industriale dei tabacchi venduti nel territorio dello Stato esclusi i prodotti secondari, lire 55.000.000.000.

Capitolo 2. Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel territorio dello Stato a tariffa extra-monopolio, nonché dei prodotti secondari e degli indennizzi per deficienze nei trasporti ferroviari, lire 630.000.000.

Capitolo 3. Canoni delle rivendite, lire 250.000.000.

Capitolo 4. Proventi diversi e ricupero fondi, lire 576.000.000.

Totale, lire 56.456.000.000.

Sali. — Capitolo 5. Proventi industriali della vendita dei sali commestibili, lire 4.950.000.000.

Capitolo 6. Provento dei sali esportati e di quelli destinati alle provviste di bordo, lire 200.000.000.

Capitolo 7. Proventi della vendita dei sali sofisticati e di quelli ceduti a prezzi di eccezione alle industrie, lire 670.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 8. Proventi diversi e ricupero fondi, lire 100.000.000.

Capitolo 9. Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, concesse per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati (art. 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907, lire 1.000.000.

Totale, lire 5.921.000.000.

Chinino. — Capitolo 10. Provento della vendita del chinino di Stato e dei prodotti antimalarici sintetici di Stato — Proventi diversi e ricupero fondi, lire 240.000.000.

Capitolo 11. Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per prodotti antimalarici sintetici e per i prodotti chinacei importati o fabbricati nel territorio dello Stato da privati, lire 10.000.000.

Totale, lire 250.000.000.

Cartine e tubetti per sigarette. — Capitolo 12. Provento industriale e commerciale della vendita nel territorio dello Stato delle cartine e tubetti per sigarette, lire 1.815.000.000.

Capitolo 13. Proventi diversi e ricupero fondi, lire 5.000.000.

Totale, lire 1.820.000.000.

Entrate diverse. — Capitolo 14. Fitti dovuti dai locatori di stabili di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, lire 1.000.000.

Capitolo 15. Proventi diversi e ricupero fondi, lire 500.000.

Capitolo 16. Proventi netti della pubblica eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio (legge 1° maggio 1930, n. 610), *per memoria.*

Totale, lire 1.500.000.

Titolo II. — *Parte straordinaria.* — *Vendita di beni.* — Capitolo 17. Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito all'acquisto o alla costruzione di nuovi edifici (regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1075 e regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1344, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 570), *per memoria.*

Entrate eventuali diverse. — Capitolo 18. Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474), *per memoria.*

Capitolo 19. Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi, *per memoria.*

Capitolo 20. Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro, per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione e la riparazione di edifici distrutti o danneggiati da offese belliche od occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, nonché per la ricostruzione di impianti e macchinari e per la ricostituzione di scorte, *per memoria.*

Capitolo 21. Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario, *per memoria.*

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Tabacchi, lire 56.456.000.000.

Sali, lire 5.921.000.000.

Chinino, lire 250.000.000.

Cartine e tubetti per sigarette, lire 1.820.000.000.

Entrate diverse, lire 1.500.000.

Totale delle entrate ordinarie, lire 64.448.500.000.

Totale generale dell'entrata, lire 64.448.500.000.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, lire 4.193 milioni.

Capitolo 2. Personale non di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato — Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo, lire 523.000.000.

Capitolo 3. Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto al servizio di scrittura, di anticamera e di fatica della Direzione generale — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali, lire 66.000.000.

Capitolo 4. Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 205.000.000.

Capitolo 5. Premio giornaliero di presenza al personale in servizio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 78.000.000.

Capitolo 6. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 3.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 7. Compensi ai componenti di commissioni e agli estranei all'Amministrazione dei Monopoli di Stato per incarichi, studi e servizi nell'interesse dell'Amministrazione stessa, lire 3.000.000.

Capitolo 8. Indennità di missione, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore generale, lire 108.000.000.

Capitolo 9. Indennità di tramutamento al personale impiegato dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, lire 13.000.000.

Capitolo 10. Sussidi al personale: impiegati e salariati, in servizio o già appartenenti all'Amministrazione e relative famiglie, lire 4.200.000.

Capitolo 11. Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della Ragioneria centrale in servizio presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, detratte le spese degli emolumenti, al personale dei ruoli della stessa Amministrazione dei Monopoli in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, lire 6.350.000.

Capitolo 12. Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per il mantenimento della guardia di finanza, lire 260.000.000.

Capitolo 13. Compensi e premi al personale di ruolo e non di ruolo per l'incremento del reddito industriale delle Aziende dei Monopoli di Stato, lire 400.000.000.

Capitolo 14. Compensi e premi al personale salariato per l'incremento del reddito industriale delle Aziende dei Monopoli di Stato, lire 370.000.000.

Capitolo 15. Spese casuali, lire 500.000.

Capitolo 16. Spese per assistenza medica, di medicinali e di visite medico collegiali — Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia bambini delle operaie e per gli asili infantili — Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche e contributi per la refezione calda al personale — Spese di trasporto degli impiegati e degli operai per piccoli servizi e per raggiungere dal centro abitato gli stabilimenti — Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline, lire 250.000.000.

Capitolo 17. Contributo all'Ente nazionale assistenza lavoratori dei Monopoli a termine dell'articolo 8 del regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941, lire 500.000.

Capitolo 18. Importo dei proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo di condizionamenti dei generi di monopolio da devolvere a beneficio degli Enti od istituti di cui all'articolo 1 della legge 1° maggio 1930, n. 610, *per memoria*.

Capitolo 19. Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e di riscaldamento — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Spese per stampati ed affini — Acquisto di libri — Abbonamento a giornali e pubblicazioni periodiche (Servizi centrali e provinciali), lire 194.300.000.

Capitolo 20. Spese per partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie — Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda, lire 40.000.000.

Capitolo 21. Fitto di locali di proprietà privata, lire 37.100.000.

Capitolo 22. Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie — Spese per il risarcimento dei danni provocati a terzi per fatto dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, lire 2.000.000.

Capitolo 23. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, stabilimenti ed opifici in proprietà, in uso o in affitto dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, anche se adibiti ad abitazioni del personale — Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento e manutenzione di aree, strade, canali, fogne ed opere varie annesse od in esercizio dei fabbricati, stabilimenti ed opifici suddetti, lire 130.000.000.

Capitolo 24. Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri gravanti sui beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione, lire 40.000.000.

Capitolo 25. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (articolo 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), *per memoria*.

Capitolo 26. Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali e didattici degli istituti propri dell'Amministrazione dei Monopoli e spese varie inerenti all'incremento degli studi e delle ricerche e sperimentazioni interessanti l'Amministrazione stessa, lire 3.500.000.

Capitolo 27. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Totale, lire 3.930.450.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Debito vitalizio. — Capitolo 28. Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai od ai loro superstiti — Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898), lire 980.000.000.

Capitolo 29. Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compreso l'assegno temporaneo mensile e l'indennità in luogo di pensione agli impiegati che appartennero all'Amministrazione od ai loro superstiti, lire 7.000.000.

Totale, lire 987.000.000.

Spese di esercizio. — *Tabacchi.* — Capitolo 30. Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, delle manifatture dei tabacchi e dei depositi tabacchi grezzi — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali — Indennità e compensi per la vigilanza degli opifici; stabilimenti, depositi ed uffici preindiacati, lire 10.000.000.000.

Capitolo 31. Compra di tabacchi grezzi e lavorati e relative spese accessorie ivi comprese quelle relative alle perizie — Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi grezzi, lire 36.000.950.000.

Capitolo 32. Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali grezzi e lavorati — Spese accessorie comprese quelle di missioni all'estero per la esportazione dei tabacchi nazionali grezzi e lavorati, lire 15.000.000.

Capitolo 33. Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine di materiali ed articoli vari e per quanto altro occorra per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi, lire 4.900.000.000.

Capitolo 34. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, lire 970.000.000.

Capitolo 35. Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite dello Stato in esercizio diretto, lire 5.000.000.

Capitolo 36. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi, lire 1.000.000.

Capitolo 37. Contributi ad enti ed istituzioni per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi — Concorso nelle spese per l'esecuzione di corsi di perfezionamento del personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, lire 9.000.000.

Totale, lire 51.900.950.000.

Sali. — Capitolo 38. Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline — Spese inerenti a prestazioni d'opera stagionali od occasionali — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali — Indennità e compensi per la vigilanza delle saline, lire 1.350.000.000.

Capitolo 39. Compra dei sali, compresi i canoni e le spese per i pozzi saliferi di Volterra e per i fondi saliferi di Cervia già di proprietà privata — Spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sale e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale, lire 24.600.000.

Capitolo 40. Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi delle saline, lire 280.000.000.

Capitolo 41. Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative; paghe agli operai addetti alla spedizione dei sali, lire 2.650.000.000.

Capitolo 42. Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali, lire 500.000.000.

Capitolo 43. Restituzione dell'imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907), lire 1.000.000.

Capitolo 44. Restituzione e rimborsi, lire 500.000.

Totale, lire 4.806.100.000.

Chinino. — Capitolo 45. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china, lire 200.000.000.

Capitolo 46. Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali — Indennità e compensi per la vigilanza degli stabilimenti e magazzini, lire 50.000.000.

Capitolo 47. Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato, lire 60.000.000.

Capitolo 48. Trasporto dei preparati chinacei, lire 800.000.

Capitolo 49. Aggió di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei Monopoli, ai magazzinieri di vendita ed ai reggenti di uffici e magazzini di vendita, lire 1.700.000.

Capitolo 50. Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chinacei esportati e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

contenenti alcaloidi assoggettati al diritto stesso all'atto dell'importazione, lire 200.000.

Capitolo 51. Restituzioni e rimborsi, lire 200.000.

Totale, lire 312.900.000.

Cartine e tubetti per sigarette. — Capitolo 52. Acquisto di cartine e tubetti per sigarette e di materie prime per la produzione di cartine e di tubetti per sigarette nelle fabbriche in gestione diretta e spese accessorie relative, ivi comprese quelle per perizie, collaudi e per la vigilanza permanente delle fabbriche anonché la spesa per le marche di contrassgno, lire 876.750.000.

Capitolo 53. Paghe, indennità e soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali, lire 18.750.000.

Capitolo 54. Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiale ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi di produzione delle cartine e tubetti per sigarette, lire 1.500.000.

Capitolo 55. Trasporto cartine e tubetti per sigarette per l'approvvigionamento dei depositi e relative spese accessorie, lire 4.000.000.

Capitolo 56. Restituzioni e rimborsi, lire 50.000.

Totale, lire 901.050.000.

Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita. — Capitolo 57. Indennità ai ricevitori ed ai magazzini di vendita a titolo di spesa di esercizio — Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita — Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dei depositi di generi di monopolio — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali — Spese per la vigilanza notturna. — Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare e spese varie inerenti ai servizi di vendita, lire 1.540.000.000.

Capitolo 58. Canone dovuto al Ministero delle poste e telecomunicazioni per la emissione in esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio, lire 70.000.000.

Totale, lire 1.610.000.000.

Totale delle spese di esercizio, lire 59.531.000.000.

Titolo II. Parte straordinaria. — *Servizi diversi.* — Capitolo 59. Assegni sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi, lire 50.000.

Spese per la ricostruzione. — Capitolo 60. Spesa straordinaria per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, e riparazione di difici, stabilimenti ed opifici danneggiati o distrutti

da offese belliche od occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, *per memoria.*

Capitolo 61. Concorso dell'Amministrazione dei Monopoli per la ricostruzione o il riadattamento dei locali di cura e custodia del tabacco, nonché dei Magazzini generali per l'allestimento e il deposito dei prodotti della coltivazione per concessione speciale, distrutti o danneggiati a causa della guerra ed altre provvidenze per danni subiti a causa diretta della guerra (articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277), *per memoria.*

Capitolo 62. Acquisto e riparazione di macchinari ed impianti distrutti o danneggiati da offese belliche, *per memoria.*

Capitolo 63. Acquisto di materie prime, materiali mobili, attrezzi ed articoli diversi, per la ricostituzione delle scorte distrutte, danneggiate o asportate per fatto di guerra, *per memoria.*

Fondi di riserva. — Capitolo 64. Versamento a costituzione dei fondi di riserva per le spese imprevedute delle Aziende dei tabacchi, dei sali, del chinino di Stato e delle cartine e tubetti per sigarette (articolo 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474; e articolo 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342; articoli 1 e 2 della legge 17 agosto 1941, n. 957), *per memoria.*

Avanzo finanziario di gestione. — Capitolo 65. Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione (articolo 9 del regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 13 marzo 1930, n. 158), *per memoria.*

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Spese generali, lire 3.930.450.000

Debito vitalizio, lire 987.000.000.

Spese di esercizio:

tabacchi, lire 51.900.950.000.

sali, lire 4.806.100.000.

chinino, lire 312.900.000.

cartine e tubetti per sigarette, lire 901.050.000.

promiscue, lire 1.610.000.000.

Totale delle spese ordinarie, lire 64 miliardi 448 milioni 450 mila.

Titolo II. *Parte ordinaria.* — Servizi diversi, lire 50.000.

Totale generale delle spese, lire 64 miliardi 448 milioni 500 mila.

Totale a pareggio coll'entrata, lire 64.448.500.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato:

Titolo I. *Parte ordinaria.* — Entrate, lire 64.448.500.000.

Spese, lire 64.448.450.000.

Differenza, lire 50.000.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Spese lire 50.000.

Riassunto generale. — Entrate ordinarie e straordinarie 64.448.500.000.

Spese ordinarie e straordinarie, lire 64.448.500.000.

PRESIDENTE. Sono così approvati tutti i capitoli. Si dia lettura dei capitoli della seconda appendice al bilancio del Ministero delle finanze, concernente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del corpo della guardia di finanza. I capitoli e i riassunti si intenderanno approvati con la semplice lettura, ove non vi siano emendamenti od osservazioni.

CORTESE, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di massa del corpo della guardia di finanza. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Massa del Corpo. *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Interessi sui titoli di debito pubblico intestati al Fondo di Massa, lire 2.154.450.

Capitolo 2. Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) 17^a annualità, lire 71.700.

Capitolo 3. Fitto ricavabile dall'edificio destinato a sede del Comando generale del Corpo, lire 1.065.600.

Capitolo 4. Fitto ricavabile dall'edificio in Roma destinato a sede degli uffici del Comando zona, lire 234.000.

Totale, lire 3.525.750.

Entrate diverse. — Capitolo 5. Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'articolo 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 26 marzo 1926, lire 60.000.000.

Capitolo 6. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria.*

Capitolo 7. Vendita di libretti, scontrini ferroviari e oggetti fuori uso, lire 100.000.

Capitolo 8. Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi, lire 200.000.

Totale, lire 60.300.000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Massa del Corpo.* Capitolo 9. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria.*

Capitolo 10. Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) (17^a annualità), lire 32.300.

Capitolo 11. Rimborso da parte dello Stato della spesa per la fornitura gratuita del vestiario ai sottufficiali e militari del Corpo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, lire 1.500.000.000.

Capitolo 12. Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo a pagamento, lire 6.600.000.

Capitolo 13. Ricavo dalla vendita di effetti di vestiario e di campioni, lire 300.000.

Totale, lire 1.506.932.300.

Partite che si compensano nella spesa. — *Massa individuale.* — Capitolo 14. Somme da accreditare ai militari per depositi volontari, versamenti in conto o a saldo debiti di massa dei militari usciti dal Corpo, lire 6.000.000.

Premi di rafferma. — Capitolo 15. Premi di rafferma versati alla Massa dallo Stato e da accreditarsi ai militari ed interessi a carico della Massa sul relativo importo da accreditare parimenti ai militari, lire 17.000.000.

Entrate diverse. — Capitolo 16. Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali e marescialli, lire 1.000.000.

Capitolo 17. — Ricupero di assegni di corredo per i militari incorporati nella compagnia di correzione e di anticipazioni per acquisto viveri per i reparti del corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari, lire 6.000.000.

Capitolo 18. Quote di contravvenzione e di premi su prodotti contravvenzionali depositate temporaneamente alla Massa, lire 50.000.

Capitolo 19. Quote contravvenzionali spettanti al Fondo per la repressione del contrab-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

bando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754), lire 500.000.

Capitolo 20. Quote contravvenzionali spettanti al Fondo per la repressione del contrabbando fuori degli spazi doganali (articolo 115 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi), lire 300.000.

Capitolo 21. Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Guardia di finanza versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (regio decreto 11 marzo 1923, numero 758), lire 50.000.000.

Capitolo 22. Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (regio decreto 11 marzo 1923, n. 758), lire 100.000.

Totale, lire 57.950.000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Massa del corpo:

Redditi patrimoniali, lire 3.525.750.

Entrate diverse, lire 60.300.000.

Totale della categoria I, lire 63.825.750.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — Massa del Corpo, lire 1.506.932.300.

Partite che si compensano nella spesa:

Massa individuale, lire 6.000.000.

Premi di rafferma, lire 17.000.000.

Entrate diverse, lire 57.950.000.

Totale della categoria II, lire 1.587.882.300

Totale dell'entrata straordinaria, lire 1.587.882.300.

Totale generale, lire 1.651.708.050.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del corpo della guardia di finanza.

Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *spese effettive.* — Massa del Corpo. — *Spese di amministrazione e diverse* — Capitolo 1. Concorso nella spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comandogenerale e per quello addetto ai lavori della Massa, lire 450.000.

Capitolo 2. Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale salariato del magazzino centrale del vestiario — Indennità al direttore del magazzino, al controllore, per la gestione dei magazzini vestiario, lire 3.000.000

Capitolo 3. Spese di ufficio pel Consiglio di amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario, lire 650.000.

Capitolo 4. Gettoni di presenza ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai membri della Commissione di collaudo — Emolumento ai componenti il Consiglio di amministrazione, lire 1.200.000.

Capitolo 5. Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute nell'interesse del Fondo Massa, lire 300.000.

Capitolo 6. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino, degli effetti di vestiario, *per memoria.*

Capitolo 7. Acquisto e riparazione di mobili ed attrezzi, spese per la carta, stampe e registri, legature e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa, lire 6.000.000.

Capitolo 8. Manutenzione dei locali nei magazzini del vestiario, lire 500.000.

Capitolo 9. Spese per la fornitura di medicinali ai reparti del Corpo (*Spesa obbligatoria*), lire 6.000.000.

Capitolo 10. Compensi speciali da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio al personale addetto alla Massa (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 5.000.000.

Capitolo 11. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa (*Spesa d'ordine*), lire 100.000.

Capitolo 12. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria.*

Capitolo 13. Spese casuali, lire 500.000.

Capitolo 14. Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio, indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (*Spesa obbligatoria*), lire 6.000.000.

Capitolo 15. Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti (*Spesa obbligatoria*), lire 1.600.000.

Capitolo 16. Imposte e tasse relative agli edifici di proprietà della Massa (*Spesa obbligatoria*), lire 1.000.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Capitolo 17. Spese per la manutenzione degli edifici di proprietà della Massa, lire 1.500.000.

Totale, lire 33,800.000.

Spese d'istituto (erogazione degli utili netti patrimoniali). — Capitolo 18. Somme da erogarsi in concessioni di cui alla lettera c) e seguenti dell'articolo 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473 (*Spesa obbligatoria*), lire 18.000.000.

Capitolo 19. Fondo riservato a disposizione del Ministro per la scoperta e la repressione del contrabbando dei tabacchi, lire 5.000.000.

Capitolo 20. Somme da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex militari del Corpo, nonché a favore di militari affetti da altre gravi malattie, richiedenti lunghe cure mediche e gravi operazioni chirurgiche (lettere a) e b) dell'articolo 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049 convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473) (*Spesa obbligatoria*), lire 4.000.000.

Totale, lire 27.000.000.

Fondi di riserva. — Capitolo 21. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 2.025.750.

Capitolo 22. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 1.000.000.

Totale, lire 3.025.750.

Titolo II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Massa del Corpo.* — Capitolo 23. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria.*

Capitolo 24. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento da somministrare gratuitamente ai sottufficiali e militari di truppa ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400; spese d'imbalsaggio e trasporto di effetti di proprietà della Massa — Spese per le analisi chimiche in sede di collaudo, lire 1.470.000.000.

Capitolo 25. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento da cedere a pagamento, lire 6.000.000.

Capitolo 26. Investimento dei capitali disponibili e delle quote degli utili di gestione, non devolute a spese d'istituto (*Spesa obbligatoria*), lire 30.932.300.

Totale, lire 1.506.932.300.

Partite che si compensano con l'entrata. — *Massa individuale.* — Capitolo 27. Pagamento di acconti di Massa: spese varie

compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati e saldi delle somme accreditate ai militari (*Spesa d'ordine*), lire 6.000.000.

Premi di rafferma. — Capitolo 28. Pagamenti di premi di rafferma e relativi interessi (*Spesa d'ordine*), lire 17.000.000.

Spese diverse. — Capitolo 29. Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli (*Spesa obbligatoria*), lire 1.000.000.

Capitolo 30. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di correzione ed anticipazioni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (*Spesa obbligatoria*), lire 6.000.000.

Capitolo 31. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati temporaneamente alla Massa (*Spesa d'ordine*), lire 50.000.

Capitolo 32. Spesa a carico del Fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (*Spesa d'ordine*), lire 500.000.

Capitolo 33. Spesa a carico del Fondo per la scoperta e repressione del contrabbando fuori degli spazi doganali sul monopolio dei sali e dei tabacchi (*Spesa d'ordine*), lire 300.000.

Capitolo 34. Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della guardia di finanza (regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 21 dell'entrata (*Spesa d'ordine*), lire 50.000.000.

Capitolo 35. Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di funzionari e impiegati dell'Amministrazione finanziaria (regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 22 dell'entrata (*Spesa d'ordine*), lire 100.000.

Totale, lire 57.950.000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Massa del corpo:

Spese di amministrazione e diverse, lire 33.800.000.

Spese d'istituto, lire 27.000.000.

Fondi di riserva, lire 3.025.750.

Totale della categoria I, lire 63.825.750.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Movimenti di capitali.* — Massa del corpo, lire 1.506.932.300.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Partite che si compensano con l'entrata:

Massa individuale, lire 6.000.000.

Premi di rafferma, lire 17.000.000.

Spese diverse, lire 57.950.000.

Totale della categoria II, lire un miliardo 587.882.300.

Totale della spesa straordinaria, lire 1.587.882.300.

Totale generale, lire 1.651.708.050.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza.

Titolo I. *Parte ordinaria.* — Entrate, lire 63.825.750.

Spese, lire 63.825.750.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Entrate, lire 1.587.882.300.

Spese, lire 1.587.882.300.

Riassunto generale. — Entrate ordinarie e straordinarie, lire 1.651.708.050.

Spese ordinarie e straordinarie, lire 1.651.708.050.

PRESIDENTE. Tutti i capitoli risultano così approvati.

Passiamo agli articoli del disegno di legge, Si dia lettura dell'articolo 1.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1) ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 2).

« Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sugli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, del bilancio, delle finanze.

(*Segue la votazione*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Presentazione di un disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

« Nuove norme in materia di registrazione di materiali radioelettrici ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede normale o legislativa.

Elezione contestata per il collegio unico nazionale (Enrico Parri) (Doc. VII, n. 5).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elezione contestata per il collegio unico nazionale (Enrico Parri).

La Giunta delle elezioni propone l'annullamento della elezione dell'onorevole Enrico Parri, proclamato eletto nella lista del partito repubblicano italiano per il collegio unico nazionale, e la proclamazione della candidata Mary Tibaldi Chiesa a deputato della circoscrizione di Pisa.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Sarebbe forse inutile dire che intervengo alla discussione a titolo personalissimo, non essendo questa una questione politica.

Al collegio di Pisa, secondo la legge elettorale, erano stati assegnati 15 seggi. A votazione ultimata, risultarono aver raggiunto il quoziente il partito della democrazia cristiana e il fronte democratico popolare, con sette seggi ciascuno. Il seggio residuo era assegnato al collegio unico nazionale. La lista di « unità socialista » e quella del partito repubblicano non avevano raggiunto il quoziente — che era di poco più che 40 mila voti — per meno di 200 voti. Oggi la Giunta, avendo proceduto di ufficio alla revisione delle schede nulle e alla relativa determinazione del nuovo quoziente elettorale, è arrivata alla conclusione che la lista del partito repubblicano italiano a Pisa ha raggiunto il quoziente, e deve quindi essere proclamata eletta la signora Mary Tibaldi Chiesa. Di conseguenza dovrebbe dichiararsi decaduto l'onorevole Enrico Parri, terzo della lista del partito repubblicano per il collegio unico nazionale.

A mio modesto avviso, la Giunta delle elezioni, contestando la elezione dell'onorevole Parri, ha, per la prima volta, affermato un principio di fondamentale importanza, e cioè il suo diritto a contestare di ufficio, senza reclamo, l'elezione di un deputato, in base a una pura valutazione di merito. Ritengo però che questo principio non sia giuridicamente corretto.

Che, nel caso della lista del partito repubblicano per la circoscrizione di Pisa, non vi sia stato reclamo è fuor di dubbio. Infatti, non furono avanzate proteste alle sezioni, né fu presentato alcun reclamo alla Camera dei deputati nei 20 giorni prescritti. La contestazione dell'onorevole Enrico Parri trae invece origine dal reclamo dell'elettore Cei,

nell'interesse di un'altra lista, e cioè della lista di « unità socialista ». L'elettore Cei, col conforto di atti di notorietà, ha inteso provare che detta lista era stata erroneamente privata del quoziente, in quanto, dei duemila voti ritenuti nulli, molti dovevano esserle assegnati fino al conseguimento del quoziente. Qualora il quoziente fosse stato raggiunto, nella circoscrizione di Pisa, dalla lista di « unità socialista », la stessa lista avrebbe perso un quoziente nel collegio unico nazionale. Reclamo simile aveva presentato — per quanto di minor rilievo — il candidato Baccelli della democrazia cristiana.

La Giunta delle elezioni aveva dunque il dovere di procedere alle verifiche richieste nell'interesse della lista di « unità socialista » ed eventualmente della lista della democrazia cristiana, e non il potere di eseguire le medesime operazioni nell'interesse della lista del partito repubblicano, non essendovi agli atti alcun reclamo al riguardo.

Orbene, l'articolo 21 del regolamento della Camera dei deputati richiede la protesta, cioè un reclamo, per annullare una elezione in relazione a vizio delle operazioni elettorali.

L'annullamento d'ufficio è quello previsto dall'articolo 28 del regolamento della Camera dei deputati, ove si fa riferimento semplicemente alle qualità dell'eletto; ma questo non è certo il caso del Parri.

D'altronde non risulta che il regolamento interno della Giunta delle elezioni, tanto all'articolo 2 che all'articolo 8, dia maggiori poteri alla Giunta medesima; onde noi dobbiamo necessariamente far riferimento solo a quanto più esplicitamente dice il regolamento della Camera.

Non sapendo quindi come altrimenti giustificare la procedura di ufficio seguita dalla Giunta delle elezioni, il relatore onorevole Nasi invoca l'articolo 46 della legge elettorale dal quale egli deduce: « Basta soffermarsi sull'articolo 46 della legge elettorale per persuadersi che i provvedimenti presi nel seggio elettorale circa le contestazioni e i voti nulli sono provvisori e — come più specificatamente è detto nell'articolo 62 — è riservato alla Camera il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proposte e in genere su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni e all'ufficio centrale ».

Vorrei far osservare, anzitutto, all'onorevole Nasi che l'articolo 46 si riferisce alle operazioni di voto anteriori allo scrutinio: tanto è vero che il capitolo il quale segue l'articolo 46 è intitolato: « Dello scrutinio », e comincia: « Dopo che gli elettori abbiano

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

votato, ai sensi dell'articolo 48, il presidente ecc., dichiara chiusa la votazione e dà inizio alle operazioni elettorali ».

Perciò ritengo che l'articolo 46 non possa riguardare le nullità e le contestazioni appurate in seguito, quando già sia iniziato lo scrutinio, ovvero lo spoglio delle schede. Riguardo ai motivi di nullità contestati in questo « secondo tempo » la legge tace. Pertanto la pronuncia sulla nullità delle schede scrutinate non deve ritenersi fatta, in via provvisoria, dal presidente, ma in via definitiva dal seggio elettorale. In caso di discordia tra i membri del seggio elettorale, indubbiamente non si arriverebbe alla dichiarazione provvisoria di nullità, ma alla contestazione; e il presupposto per cui una scheda è dichiarata contestata è proprio dato dalla mancanza di una persona che possa da sola decidere. Invece l'onorevole Nasi dice: « L'articolo 46 stabilisce che il presidente del seggio pronuncia in via provvisoria, udito il parere degli scrutatori, sulla nullità dei voti, e niente altro. Si tenga quindi ben presente e a tutti gli effetti che la pronuncia sulla nullità dei voti spetta in via provvisoria al presidente e solo ad esso. Conseguentemente è chiaro che debba spettare alla Giunta per il combinato disposto degli articoli... — ecc. — ogni decisione in via definitiva sulle schede nulle, sulle bianche e sulle contestate ». Ragione per cui, sempre secondo l'onorevole Nasi, la Giunta delle elezioni dovrebbe in ogni caso prendere in esame le schede nulle, essendo la nullità delle medesime sempre dichiarata in via provvisoria.

Allora è da chiedere all'onorevole Nasi perché mai questo spoglio di tutte le schede nulle non venga fatto per tutte le circoscrizioni, dal momento che esso dovrebbe costituire non un diritto ma un dovere della Giunta. Non si può, onorevole Nasi, lasciare viva una pronuncia, che è semplicemente provvisoria e richiede quindi di necessità un esame ulteriore.

Quanto poi al testo dell'articolo 62 della legge elettorale, si evince chiaramente da esso che la Camera deve emettere un giudizio definitivo dove esistano contestazioni e reclami; mentre, nel caso di schede che siano state concordemente dichiarate nulle, è evidente che non esiste di fatto alcuna contestazione o reclamo. La nullità cui si riferisce l'articolo 46 è una nullità, diciamo così, esteriore, relativa all'operazione di voto, constatata prima che abbiano inizio le operazioni dello scrutinio, tanto che, come è detto nello stesso articolo 46, dovrebbe risultare a

verbale che tale nullità è stata pronunciata « provvisoriamente ».

Io ritengo che i voti nulli, cioè quelli concordemente dichiarati tali durante lo scrutinio, debbano essere considerati alla stessa stregua dei voti validi, in quanto, non essendovi contestazioni, il loro esame, a differenza di quanto avviene per i voti contestati, è stato condotto a termine dal seggio elettorale medesimo. E, ammesso che la Giunta possa sindacare su di essi quando vi sia reclamo (perché v'è anche chi ritiene che la Giunta non possa sindacare neppure in presenza di un reclamo), è ad ogni modo certo che la Giunta non può sindacare quando un reclamo non v'è. Altrimenti, sindacando sui criteri di merito usati dai seggi elettorali nella circoscrizione di Pisa, si sarebbero anche potute rivedere le schede valide per determinare se alcune di esse non fossero viceversa nulle!

Ma l'onorevole Nasi...

NASI, *Relatore*. Dica: la Giunta!

PRETI. Chiedo scusa se mi sono espresso male. Poiché la relazione è firmata dall'onorevole Nasi, credevo di potermi rivolgere al medesimo.

L'onorevole Nasi dunque afferma, nella sua relazione, che la Giunta fu necessariamente tratta a rivedere le schede nulle delle altre liste, in conseguenza del reclamo avanzato nell'interesse della lista di « unità socialista ». Io invece modestamente ritengo che tale necessità di rivedere anche le schede nulle delle altre liste non esistesse. Infatti la revisione delle schede nulle di « unità socialista » ha portato al risultato...

LONGHENA, *Relatore*. A nessun risultato.

PRETI. ...al recupero di 140 voti, i quali erano evidentemente insufficienti alla lista medesima per il raggiungimento del quoziente.

LONGHENA, *Relatore*. Non si poteva determinare il nuovo quoziente.

PRETI. A seguito della convalidazione di altre 140 schede, occorreva determinare il nuovo quoziente: questo è quanto dice la Giunta. Ma, una volta determinato il nuovo quoziente circoscrizionale, aggiungendo le 140 schede recuperate nell'interesse della lista di « unità socialista », nessun mutamento veniva a verificarsi.

Io avrei capito lo scrupolo della Giunta nel caso in cui, aggiungendo quei 140 voti alla somma dei 726 mila e tanti, prima dichiarati validi, si fossero verificati degli spostamenti nell'assegnazione dei seggi di una delle liste e, conseguentemente, anche nell'as-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

segnazione dei seggi del collegio unico nazionale; ma, aggiungendo i 140 voti ai 726 mila e più, le cose rimanevano nello stato pristino. Ciò stante, nulla autorizzava la Giunta, in mancanza di un reclamo, a fare la revisione delle schede nulle di tutte le altre liste: la lista di « unità socialista » non aveva diritto al quoziente che essa reclamava, con il che l'« incidente » doveva ritenersi chiuso.

Io credo che dal punto di vista giuridico questa mia tesi sia corretta. Capisco che si possa porre dall'altra parte la cosiddetta questione morale e cioè che, se pure la Giunta abbia ecceduto rispetto ai poteri che le sono assegnati dalla legge, ormai il quoziente risultando raggiunto, bene o male, sarebbe, in un certo senso, immorale porre ora la questione giuridica per ricondurre le cose in pristino. Ma qui io credo che la questione morale non c'entri.

Intanto v'è da notare questo: che su 735 voti — e vi prego di seguirmi su questo punto — recuperati in tutta la circoscrizione ben 177 sono stati « ripescati » per la lista del partito repubblicano. Ad esempio, il fronte democratico popolare che aveva ottenuto 305 mila voti e cioè otto o nove volte più del partito repubblicano, si è visto assegnare in recupero soltanto 113 voti, assai meno cioè dei 177 dell'« edera ». (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Vi è cioè una proporzione del 4 per cento nei recuperi di tutti i partiti in generale e del 22 per cento riguardo al solo partito repubblicano: il che è anormale. E allora vi può essere anche un fondato sospetto che siano state inviate dalla periferia alla Giunta pacchi di schede convalidate al posto delle bianche o nulle e si sia fatta insomma... della confusione da parte degli uffici periferici; tanto più che su molte schede risultano anche mancanti quelle firme che, secondo la legge, avrebbero dovuto trovarvisi apposte. In questa situazione ci si potrebbe anche chiedere se tutte le schede dichiarate valide lo erano effettivamente. E chi lo sa! Ho ragione dunque se dico che, quando la decisione dipende da un numero insignificante di voti, e non esiste una verità matematica tale da fugare ogni dubbio, la volontà degli elettori finisce per essere misurata con la bilancia dei farmacisti: di conseguenza non era del tutto avventata la mia affermazione di poco fa, che cioè una certa tesi giuridica non sempre si sostiene sul piano morale.

Noi possiamo auspicare un nuovo regolamento il quale si pronuncii molto più chiaramente sui poteri della Giunta e non lasci dubbi su ciò che la medesima può fare o non

fare; ora però si tratta semplicemente di interpretare l'esistente regolamento, e allora bisogna unicamente concludere che la proclamazione della signora Chiesa nel collegio circoscrizionale di Pisa non può aver luogo. (*Commenti all'estrema sinistra*). Mentre parlavo, alcuni colleghi di estrema sinistra mi hanno interrotto. Vorrei, proprio ai partiti i quali rappresentano in questa Camera la minoranza, far notare che...

Una voce all'estrema sinistra. Ma che c'entra la maggioranza o la minoranza? (*Commenti*).

PRETI. Volevo dirvi che, allargando al di là dei limiti fissati dalla legge i poteri della Giunta delle elezioni, e perciò anche della Camera dei deputati, sostanzialmente si viene a diminuire, con scapito proprio delle minoranze parlamentari, la garanzia degli eletti! (*Proteste all'estrema sinistra — Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fusi, Poletto, Saggin, Fassina, Lombardini, Rumor, Rocchetti, Zaccagnini, Moro Gerolamo Lino e Rapelli, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenuto che soltanto i voti contestati nelle operazioni di scrutinio delle sezioni elettorali possono essere sottoposti a nuovo giudizio e non anche i voti dichiarati nulli o validi, rinvia gli atti relativi della circoscrizione di Pisa alla Giunta delle elezioni ».

POLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLETTO. Manteniamo l'ordine del giorno ma rinunziamo a svolgerlo.

RESTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega onorevole Preti ha già mi-tuto abbastanza sia consensi che dissensi. Certo, quando si sostiene una tesi del genere di quella che io sosterrò dianzi a voi, e soprattutto dianzi a una Giunta delle elezioni unanime, composta com'è di uomini insigni per intelletto, dottrina ed esperienza di vita parlamentare, io veramente ripenso alla favola di Esopo: *inferior stabat agnus...* (*Commenti*) e mi sento veramente impari a questo compito, tanto più che si è voluto dare a questo mio intervento quasi il carattere di una menomazione dei poteri e del prestigio dell'Assemblea e della Giunta delle elezioni. Ora, io devo dichiarare preliminarmente che sono ossequiosissimo e all'Assemblea e alla Giunta: e non solo alla Giunta

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

come collegio, ma a tutti i singoli membri di essa, e in particolare al suo presidente, onorevole Corsanego. (*Commenti*).

CARPANO MAGLIOLI. *Timeo Danaos et dona ferentes.*

RESTA. Ma le opinioni espresse dalla Giunta, anche all'unanimità, se sono rispettabilissime, non costituiscono la verità assoluta. E io mi permetto di esprimere in questa sede il mio dissenso.

Dunque, il caso che ci occupa, a mio avviso, trascende il caso particolare della contestazione dell'elezione del Parri. Desidero pertanto fare una considerazione di carattere generale, e cioè: quando vi è la contestazione di un deputato, la Giunta delle elezioni ha il potere di esaminare tutte le schede valide, nulle o dubbie, o solo le contestate? Credo che il quesito sia questo e questa la fotografia giuridica della situazione.

Per risolverlo, io credo che noi dobbiamo partire da alcuni punti fermi.

Nel nostro ordinamento, a differenza che in altri — per esempio, l'inglese — abbiamo l'articolo 66 della Costituzione che domanda alla Camera la valutazione dei titoli di ammissione dei propri componenti.

Abbiamo poi il testo unico del 5 febbraio 1948, che è la legge particolare che attua il principio costituzionale di carattere generale, il cui articolo 62 stabilisce precisamente come avviene il controllo della Camera sull'elezione dei propri membri, specificando: « Essa pronuncia il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale durante la loro attività, o posteriormente ».

Successivamente abbiamo altri articoli, il 28 del regolamento della Camera e il 6 e l'8 del regolamento della Giunta delle elezioni che specificano la procedura per queste operazioni.

Queste sono le norme, che noi potremo in un secondo momento allargare, restringere o modificare ma che oggi dobbiamo accettare e applicare secondo il loro contenuto: anzitutto, la Costituzione; in secondo luogo, la legge elettorale...

SALA. ...e poi la volontà del Governo! (*Commenti*).

RESTA. Onorevole collega, ella ha notato che la Giunta delle elezioni è stata unanime e che nella Giunta i deputati governativi sono in maggioranza.

Altra considerazione è la seguente: che la Camera, in questa sede, è organo giudi-

cante, non legislativo; cioè, la Camera in questa sede non crea norme, ma applica norme esistenti.

Ora, circa i poteri della Giunta delle elezioni ricorderò una chiarissima relazione dell'onorevole Firrao per la contestazione dell'elezione del deputato Candido Grassi, in cui sono state riassunte le operazioni e, in relazione a queste, i poteri della Giunta delle elezioni per questa materia. Scrive l'onorevole Firrao: « La Giunta deve: 1°) verificare i processi verbali; 2°) pronunciarsi sulle schede contestate; 3°) verificare i motivi di ineleggibilità; 4°) accertare l'ordine di precedenza dei candidati non eletti; 5°) pronunciarsi sulle proteste e sui reclami.

Questi sono i poteri della Giunta delle elezioni. Si tratta — mi preme sottolinearlo — di autolimitazioni, di limitazioni cioè che la Camera ha posto a se stessa, che possono essere modificate in qualsiasi momento, salvo nel momento in cui devono essere applicate. Se questi sono i poteri della Giunta, è chiaro che, fino a quando dura questo sistema positivo, noi non potremo avere una pronuncia di merito della Giunta e della Camera sui voti che non siano contestati, cioè sulle schede non contestate. Ecco le autolimitazioni che la Camera si pone. E le ragioni sono ovvie: sarebbe praticamente impossibile per la Giunta e per la Camera controllare tutti i voti delle elezioni, che ammontano a decine di milioni, specie quando si discute del collegio unico nazionale, come in questo caso. Comunque, è la legge che limita i poteri della Giunta al controllo dei soli voti contestati. Ed è chiaro che né la Giunta né la Camera — se si accettasse la tesi esposta nella relazione Nasi — potrebbero mai negare a un deputato invalidato il diritto di controllare tutte le schede valide della sua circoscrizione.

A mio avviso, il dilemma è semplice: o è vero che i poteri della Giunta sono limitati alla pronuncia sulle schede contestate oppure non si può negare al deputato invalidato il diritto di esaminare anche le schede valide della sua circoscrizione. E non credo si possa sfuggire a questo dilemma perché, come per le schede nulle, per le quali non vi sia stata contestazione, così può esservi errore anche per le schede valide, per le quali pur non vi sia stata contestazione. L'autolimita — insisto su questa parola — ha una ragione pratica indiscutibile: senza di esso praticamente non si potrebbe invalidare seriamente alcuna elezione di deputato; perché ogni deputato, specie se del collegio unico nazionale, avrebbe il diritto di far verificare i voti validi di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

tutto il collegio elettorale. Credo sia difficile, ripeto, sfuggire a questo dilemma.

Rimane da definire che cosa s'intenda per scheda non contestata. Basta una semplice riflessione: schede non contestate sono quelle schede per cui non vi è stata discussione, né in senso positivo, né in senso negativo; sia che siano state dichiarate valide, sia che siano state dichiarate nulle.

Se così è, e con tutto il rispetto e l'amici- zia che ho per l'onorevole Nasi, io non sento di poter condividere l'affermazione contenuta nella sua pregevole relazione, per cui il giu- dizio del seggio elettorale non sarebbe definiti- vo, nemmeno per le schede valide, potendo la Giunta disporre per la loro revisione.

La tesi dell'onorevole Nasi è conseguente e chiarissima, ma a mio avviso non risponde alla legge; questa noi possiamo modificarla *de jure condendo* come vogliamo; ma *de jure condito* la Giunta, come organo della Camera, deve limitare la propria indagine esclusiva- mente alle schede contestate.

In tali termini, onorevoli colleghi, io credo che sul punto dell'autolimitazione della Ca- mera, in sede di revisione delle schede per una elezione contestata, non vi possano essere dubbi.

Due obiezioni, di cui non bisogna dissimulare la gravità, possono essere mosse a questa tesi. La prima è quella dell'articolo 46 della legge elettorale, che l'onorevole Preti ha dianzi commentato. Non saprei che aggiun- gere a quanto egli ha detto. Solo, se è vero che il giudizio di cui al detto articolo è prov- visorio, io mi domando quando vi sarà un giudizio definitivo su tutte le schede nulle di tutti i collegi; e anche qui la risposta è chiara: non è detto che debba esservi un giudizio definitivo solo quando vi sia una istanza di contestazione ovvero un esame di ufficio, come questa volta ha creduto di fare la Giunta; perché se v'è la possibilità del- l'esame d'ufficio, deve quest'ultimo estendersi a tutti i voti nulli.

Ma vi sono altre considerazioni da fare, fra cui anzitutto quella della collocazione della norma, la quale, come i colleghi ben sanno, può avere una importanza fondamen- tale nella interpretazione della norma mede- sima. Ora, l'articolo 46 è collocato sotto il titolo IV (della votazione) e non sotto il titolo V (dello scrutinio), come già l'onorevole Preti ha opportunamente messo in rilievo. Esso poi in effetti parla di nullità di voti e non di nullità delle schede. Non sarà stata una espressione felice del legislatore, ma evidentemente qui non ci si vuol riferire

alla nullità del voto che, praticamente, in mancanza dello scrutinio, non è nemmeno reperibile. Come si può dichiarare nullo un voto prima che si inizi lo scrutinio? Per- tanto io penso che la lettera dell'articolo 46, anche se possa far sorgere qualche perples- sità sui limiti dei poteri della Giunta in materia, non lasci in effetti adito a seri dubbi.

La seconda obiezione riguarda l'articolo 50, n. 3, sempre della legge elettorale, il quale dice che alla Camera arrivano non solo le schede contestate (in una busta), ma anche le schede nulle (in un'altra busta); ora — si sostiene — se ciò avviene deve esservi una ragione, e la ragione è che l'Assemblea po- trebbe anche controllare le schede nulle.

L'argomento può fare impressione a prima vista, ma non è fondato. La prima ovvia risposta è questa: che irrazionalmente si farebbe alle schede nulle non contestate un trattamento diverso da quello fatto alle schede valide non contestate, rimaste nelle preture ai sensi dello stesso articolo 50. Ma la ragione è spiegata nello stesso articolo 50, n. 3: il conteggio e il riscontro fatto dal pre- sidente per evitare sottrazioni di schede sono oggetto di controllo da parte della Camera (ecco la ragione dell'invio dei voti nulli); il che non implica alcun sindacato sulla nul- lità, quando essa sia indiscussa. Se voi am- mettete il sindacato sulla nullità delle schede non contestate, dovrete ammetterlo anche sui voti validi non contestati.

L'argomento dell'invio dei voti nulli alla Camera non merita quindi la considerazione che gli si è voluto dare.

In sostanza, onorevoli colleghi — e non voglio, ripeto, entrare nel merito della con- testazione della elezione dell'onorevole Parri — io mi fermo a questa pregiudiziale. Siamo di fronte a una autolimitazione, non certo a una menomazione di prestigio della Camera o della Giunta, né v'è da meravigliarsene, perché gli organi sovrani vivono di autolimi- tazioni, che, specie in regime di parità degli organi costituzionali dello Stato, divengono una suprema necessità, se non altro per « coordinarci » (per usare una frase dell'ono- revole Andreotti) con l'altro ramo del Par- lamento. È quindi una naturale esigenza del funzionamento di più organi, questa. Lo stesso regime di libertà è regime di autoli- mite: e ciò vale soprattutto quando la li- bertà, attingendo le vette dell'ordinamento, si qualifica e si esalta nella sovranità.

Pertanto io ritengo che il motivo addotto dalla Giunta delle elezioni e sottolineato al- l'unanimità (perché non credo vi sia stata

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

questione di partiti, ma solo di opinioni) non sia da accogliere o per lo meno sia suscettibile di molti fondati dubbi. Mi ha soprattutto meravigliato l'unanimità della conclusione, in quanto io ritengo che per i voti non contestati non debba esservi altro giudizio al di fuori di quello del seggio elettorale, che è già di per sé un tribunale. Con tale affermazione io spero di aver dimostrato il mio assunto, e ritengo di non aver avuto riguardo a interessi particolari, ai quali sono del tutto estraneo, ma all'unico, superiore, generale interesse della giustizia. (*Applausi*).

CARPANO MAGLIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPANO MAGLIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo a nome del gruppo del partito socialista italiano, libero da ogni preoccupazione di parte, e solo per portare la nostra adesione alle conclusioni cui è pervenuta la Giunta delle elezioni, in quanto siamo profondamente convinti della loro fondatezza sia *de jure* che *de facto*. Ho avuto l'onore di essere membro della Giunta delle elezioni all'Assemblea Costituente, e parlo per esperienza diretta: ho visto che effettivamente il deputato, quando assume la veste di giudice, perde la sua qualità di uomo politico e di parte; sente solo, e profondamente, la religione del giudicare; e la pratica con alto senso di responsabilità.

Potremmo, a dire il vero, fare qualche rilievo non proprio benevolo circa il comportamento del resistente nei confronti di una sua compagna di lista, ma tutto ciò non serve alla soluzione del problema cui è chiamata la Camera. Consentitemi, però, che io osservi come tutte le eccezioni sollevate contro le conclusioni alle quali è pervenuta la Giunta, dopo una laboriosa istruttoria e dopo un pubblico contraddittorio, non siano che eccezioni di pura forma. La sostanza è invece questa: che la Giunta delle elezioni, investita delle risultanze elettorali del collegio di Pisa, durante lo svolgimento di questa sua indagine alla quale è stata sollecitata da due formali proteste (l'una d'un candidato di « unità socialista » e l'altra di un candidato della democrazia cristiana) per il recupero di eventuali voti nulli, contestati o bianchi, ha accertato che il quoziente è stato raggiunto dalla lista del partito repubblicano italiano. E allora, doveva la Giunta dire: non porto a conclusione le mie indagini perché non vi è l'« autorizzazione », — come sostì nell'onorevole Resta — e così vengo meno al mio dovere?

Questa, ripeto, è la sostanza del problema: si fa un'inchiesta relativa al collegio di Pisa, e

si constata che, attraverso la verifica dei voti nulli o contestati, il nuovo quoziente lo ha raggiunto il partito repubblicano italiano; la contestazione dell'elezione del candidato del collegio unico nazionale non è così che una conseguenza del primo accertamento.

Dai contraddittori si dice che manca « il reclamo » e che quindi la Giunta delle elezioni non aveva la possibilità di portare il suo esame su le schede nulle. Ora, onorevoli colleghi, ripeto: i reclami vi sono, e non uno, ma due: quello del candidato di « unità socialista » e quello del candidato della democrazia cristiana.

Debbo aggiungere che altre disposizioni autorizzano e legittimano l'atteggiamento della Giunta delle elezioni, l'articolo 8 del cui regolamento concerne le operazioni alle quali deve attendere la Giunta stessa.

Ma, *ex adverso*, si cerca di superare questa disposizione, ponendo innanzi quest'altro motivo: manca uno « specifico reclamo da parte del partito repubblicano italiano ». Perciò, la Giunta delle elezioni, dopo aver constatato, a seguito di ben due ricorsi, che effettivamente il candidato del partito repubblicano italiano aveva raggiunto il nuovo quoziente, avrebbe dovuto fermarsi e non pervenire a conclusioni pratiche sol perché mancava il reclamo specifico da parte del partito repubblicano italiano. Le decisioni della Giunta, per dirla in gergo fiorense, sarebbero dunque andate *ultra petita*.

Ma, onorevoli colleghi, vi è l'articolo 46 della legge elettorale che precisa quali siano i compiti affidati al presidente del seggio elettorale, e conseguentemente quelli della Giunta. La collocazione della disposizione non tocca la sostanza, che deve essere tratta dal suo contenuto letterale e logico. Poco importa che l'articolo 46 preceda il capitolo dello scrutinio: ciò non autorizza ad affermare che il presidente del seggio solo « in via provvisoria » esperimenta il suo giudizio sulle « nullità dei voti ».

Ora, i colleghi onorevoli Preti e Resta affermano che queste nullità riflettono la votazione, cioè una nullità esteriore, e traggono questa loro strana interpretazione unicamente — come ho detto — dalla collocazione del disposto di legge. Ma, se, come si ripete e come non è dubbio, l'articolo 46 descrive e fissa i poteri del presidente del seggio, nel senso che per le schede nulle e contestate egli ha facoltà di decisione provvisoria, se ne può dedurre che chi decide in via definitiva è la Camera dei deputati, avvalendosi dell'opera della Giunta.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Difatti tutte le elezioni possono essere contestate dalla Giunta delle elezioni e lo dice chiaramente il disposto del citato articolo del relativo regolamento: « Il relatore, presi in esame i documenti della elezione, propone la convalidazione o la contestazione »; vale a dire è libero di convalidare o di contestare. E, in realtà, ogni eletto dal popolo è convalidato dalla Giunta delle elezioni; anzi, la Giunta propone la convalidazione alla Camera, e la Camera decide; il giudice ultimo della regolarità dell'elezione è dunque la Camera dei deputati. La Giunta è organo istruttorio, prepara i mezzi, perviene a conclusioni che sottopone alla Camera al fine di poter venire a una giusta soluzione. Sulle schede valide invece si pronunzia definitivamente il seggio elettorale e, solo quando vi sia sospetto di falso, la Giunta delle elezioni, autorizzata dalla Camera, può riesaminare tutte le schede che si trovino presso gli uffici designati dalla legge.

Possiamo perciò concludere, onorevoli colleghi, che il limitare l'azione della Giunta delle elezioni basandosi su eccezioni formali e prive di consistenza giuridica, significa offendere a coartare, in definitiva, la volontà popolare espressa dal voto.

Dovrei ora trattare di altre questioni, relative sempre all'elezione contestata dell'onorevole Parri; ma lo faranno altri dopo di me, e con maggiore efficacia certamente.

Consentitemi ch'io finisca come ho cominciato: noi non siamo animati da preoccupazioni di parte, siamo ispirati unicamente da vivo senso del dovere. La sorte personale dell'onorevole Parri può anche dispiacerci; ma qui noi abbiamo solo il dovere di rispettare la volontà degli elettori. Ora, questa volontà non può esser rispettata che accettando la decisione che, unanime, tranne due astenuti, propone la Giunta delle elezioni alla Camera dei deputati. (*Applausi all'estrema sinistra*).

GULLÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimerò brevemente le ragioni per cui il mio gruppo voterà la proposta della Giunta delle elezioni.

In realtà l'obiezione di maggior peso è questa: che non vi sia un reclamo precisamente indirizzato contro la proclamazione dell'onorevole Parri.

Io non vedo che l'obiezione abbia un peso giuridico. Già fa specie sentir dire dai colleghi che la propongono — e in realtà fa specie sempre — la legge è questa (implicitamente si afferma che sia ingiusta), ma bisogna applicarla appunto perché è tale. Evidentemente, quando si dice così, si ha la convinzione precisa di essere di fronte a un caso che meriterebbe, invece, una soluzione contraria.

Ora, io non vedo che la legge sia di ostacolo a che venga accolta la proposta della Giunta che qui tutti trovano giusta: tutti ripeto, dato che coloro che la combattono si affidano ad argomenti puramente formali, dicendosi dolenti di non poterli superare, costretti, come affermano d'essere, al rispetto di una legge che, implicitamente, riconoscono ingiusta.

In realtà, il reclamo, la protesta c'è. Noi non dobbiamo dimenticare che, allorché si disciplinò il meccanismo della convalidazione delle elezioni, vigeva il sistema elettorale del collegio uninominale. E lo stesso regolamento vige ora, quando al collegio uninominale è sostituito il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Che cosa vuol dire: la legge richiede la presenza di un reclamo? Il reclamo nel nostro caso, come dicevo, c'è. Nel momento in cui il candidato democristiano e il rappresentante della lista di « unità socialista » presentano i loro reclami, evidentemente essi li rivolgono contro le elezioni avvenute nel collegio di Pisa, elezioni che vanno considerate nel loro complesso.

Il significato che il reclamo aveva prima, ossia di attacco di natura, diremo così, personale, era inevitabile allorché si aveva il collegio uninominale. Ma nel momento attuale e col metodo dello scrutinio di lista, evidentemente è reclamo quello che, da qualsiasi parte provenga, investe necessariamente in pieno le elezioni di un determinato collegio e, nella fattispecie, del collegio di Pisa.

Ove si dovesse accogliere la interpretazione contraria, che sia cioè necessario ogni volta un reclamo indirizzato particolarmente contro una determinata persona, innanzi tutto si capovolgerebbe il senso, il significato della proporzionale e dello scrutinio di lista (che vogliono, appunto, che il protagonista nelle elezioni sia il partito e non più la persona) e poi si arriverebbe a quella assurdità cui fa cenno la Giunta delle elezioni: ossia che, pur constatando delle irregolarità che non riguardano esclusivamente la lista nell'interesse della quale si muove il reclamante, la Giunta dovrebbe chiudere gli occhi e ostacolare il passo alla volontà popolare per

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

la speciosa ragione che non vi è il reclamo! Ma così voi spezzate qualcosa che invece vuol essere mantenuto nella sua unità, e che è appunto costituito dalle elezioni di un determinato collegio. Nel caso particolare, poi, non vedo proprio che vi sia carenza di reclamo; tanto che i reclami sono due: uno della lista democristiana, l'altro della lista di « unità socialista ». A me pare quindi che, ciò considerato, le risultanze della Giunta debbano essere accolte.

Né ha alcun peso la distinzione fra voti nulli e validi da un lato e voti contestati dall'altro; non sono, anzi, neanche riuscito a capire il criterio in base al quale la si vuol fare. Un criterio più concreto è invece quello di distinguere da una parte i voti nulli e contestati e dall'altra i voti validi. V'è indubbiamente la presunzione che tutti i voti siano validi; essa non ha più valore soló quando, per un motivo qualsiasi, si crede di dover contestare o annullare qualche voto. È lì che la presunzione viene a mancare. Ma, appunto perché viene a mancare, vi è evidentemente qualcosa di nuovo, e questo qualcosa di nuovo è il reclamo in base al quale viene dichiarata nulla la scheda.

L'argomento, quindi, secondo il quale alla stessa maniera per cui è lecito esaminare le schede nulle, si debbono anche esaminare le schede valide, è evidentemente frutto d'un errore, data la sicura premessa che il voto è sempre, per presunzione, valido (*Commenti*).

E poiché non v'è alcun reclamo o contestazione, sarebbe strano voler distruggere questa presunzione soltanto per il gusto di distruggerla. Per distruggerla ci vuole appunto un fatto contrastante quale è il reclamo, e finché non sorga questo fatto nuovo la presunzione seguita a valere legittimamente. Ora qui il fatto nuovo non c'è. Nessuno ha chiesto che si proceda all'esame dei voti validi, bensì è stato chiesto l'esame dei voti nulli e contestati; ed ecco perché la Giunta ha dovuto esaminarli.

E, badate, il reclamo investe senz'altro tutta la elezione, anche quella del collegio unico nazionale, perché è evidente che il ritrasportare il seggio fino allora dichiarato vuoto al collegio locale, e dichiarare, nel caso, che vi è stato eletto anche il 15° candidato, significa togliere un seggio al collegio unico nazionale. E come volete, quindi, che il reclamo non investa tanto l'elezione locale quanto quella centrale?

Non esaminiamo nemmeno l'affermazione che la Giunta sia tenuta a esaminare i reclami soltanto nell'interesse di colui o di coloro che

avanzano i reclami stessi. Qui non siamo di fronte a un giudice che deve dirimere una questione privata, decidere un dibattito privato, ma siamo di fronte a una legge che ha un contenuto essenzialmente pubblicistico.

Siamo qui a esercitare il nostro mandato pretendendo che nella Camera entri soltanto chi vi è chiamato dalla volontà popolare. Sarebbe veramente strano che la Giunta dovesse limitare e restringere il suo esame per far della Giunta stessa una magistratura a favore di Tizio o di Caio! La Giunta lavora perché qui entrino effettivamente e seggano soltanto coloro che sono realmente eletti.

Quanto poi alla giurisprudenza di questa Camera, non ho bisogno di ricordare il caso occorso pochi mesi fa, in cui essa ha dichiarato esplicitamente di avere il potere, senza necessità di essere stimolata da alcun reclamo, di procedere a tutte quelle operazioni che valgano a stabilire con esattezza chi è stato eletto e chi non è stato eletto.

Io, di fronte ad un giudizio unanime della Giunta, non mi sentirei, anche se non vi fossero, come nel caso, così serie ragioni, di sostenere che non deve essere così, e che deve essere dichiarato eletto colui che la Giunta afferma non aver avuto i voti sufficienti per sedere in questa Camera!

Voglio concludere constatando che non si può non convenire sul fatto che le elezioni col metodo proporzionale, buone o cattive che siano, indubbiamente, anche se si pensi che questo è il metodo eccellente, spesso portano a un deprecabile contrasto fra rappresentanti di una stessa lista. Si è visto parecchie volte, anche di fronte alla Giunta, l'eletto alle prese con un avversario che è il suo compagno di lista di ieri. Ma non si era mai visto (le ipotesi più aberranti possono tuttavia divenire realtà!), non si era mai visto che un candidato si scagliasse addirittura contro la sua stessa lista! Non credo che alcuno di noi potesse mai prevedere che un giorno sarebbe venuto un candidato il quale avrebbe chiesto alla Camera di dichiarare che la lista del suo partito non ha raggiunto il quoziente!

Dichiaro, anche per il mio gruppo, che voteremo senz'altro la proposta della Giunta (*Applausi all'estrema sinistra*).

DE CARO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARO RAFFAELE. Onorevoli colleghi, consentitemi brevissime considerazioni: una in punto di fatto, un'altra dal punto di vista giuridico e l'ultima dal punto di vista morale.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

In punto di fatto, per intenderci definitivamente, mi consentirete di ricordarvi il contenuto dei due reclami che furono presentati: uno della democrazia cristiana, col quale si chiedeva la revisione di tutte le schede nulle e contestate; un altro dell'elettore Cei che, nell'interesse della lista di « unità socialista », chiedeva senz'altro la contestazione delle operazioni elettorali del XV Collegio e, in previsione di quanto sta accadendo oggi, il riesame di tutte le schede nulle e contestate del medesimo; e, d'uopo, di contestare l'elezione del deputato proclamato nel collegio unico nazionale qualora la sua elezione dipendesse dalle proclamazioni e dalle operazioni elettorali della circoscrizione di Pisa.

Tutto ciò è opportuno fissare per rispondere a coloro che in questa Camera si sono permessi di affermare che noi, abusando del nostro potere di componenti la Giunta, abbiamo di ufficio voluto procedere all'esame al quale siamo addivenuti. Ora, è bene ricordare che la richiesta dell'esame delle schede nulle è stata fatta dai due reclamanti.

Dal punto di vista giuridico, poi, mi permetto di ricordare a me stesso l'articolo 46 della legge elettorale, già commentato da alcuni degli oratori che mi hanno preceduto, il cui contenuto, però, non è stato messo in evidenza in tutta la sua estensione né è stato effettivamente valutato nella sua finalità.

L'articolo 46 suona così: « Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 62, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti ».

Si affermava, poco fa, con quell'acume giuridico che lo distingue, dall'onorevole Resta, che è recidivo in questa Camera (*Si ride*), che questa « via provvisoria » non si deve chiamare più provvisoria ma deve diventare definitiva, perché non v'è possibilità, sempre secondo l'onorevole Resta, che questa « via provvisoria » diventi definitiva. Invece mi permetto osservare che questa « via provvisoria » può diventare definitiva in due modi: o per mancanza di reclamo, oppure, pur esistendo il reclamo, quando la Giunta si pronunzia sulla validità o meno di una determinata scheda.

Mi permetto poi di ricordare che l'articolo 56 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati stabilisce che: « È vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere,

sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste, gli incidenti avvenuti nelle sezioni; di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza ».

Lo strano di quanto accade in questa Camera è, mi si permetta, che non tutti sono competenti in materia di operazioni elettorali presso le sezioni, a quanto appare dalle interpretazioni che ho sentito dare, le più strane, in quest'aula. Ora, è evidente che il seggio circoscrizionale non si può assolutamente occupare della contestazione o dichiarazione di nullità, perché il seggio circoscrizionale non fa altro che chiamare un ragioniere, i pratici, tirare le somme e, in virtù di esse, procedere alla proclamazione. E allora, chi è competente? V'è l'articolo 62, nel quale è stabilito: « Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunzierà giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente ».

Che cosa ha fatto la Camera? Essa ha nominato una Giunta delle elezioni, che procede all'esame dei reclami, procede a un lavoro di grande pazienza — effettivamente, e lo dico non perché io sia un componente della Giunta ma solamente in omaggio agli onorevoli colleghi che la costituiscono, per questa elezione essa ha perduto settimane e settimane di tempo — e arriva a una determinata conclusione.

Ora, la Camera è sovrana, indubbiamente, e non dico che delega o demanda alla Giunta delle elezioni i suoi poteri, ma nomina i componenti della Giunta per l'esame delle questioni e per le conclusioni da portarsi alla Camera.

Perciò, quando si parla in questa Camera di autolimitazione, non credo vi sia nessuno che possa dubitare che, se si arrivasse all'approvazione dell'ordine del giorno Fusi, si avrebbe indubbiamente una menomazione dei diritti della Giunta delle elezioni (*Applausi*); ciò che certamente sarebbe più grave dell'autolimitazione.

Credo, quindi, che sul punto di vista giuridico, che era il secondo sul quale volevo richiamare la vostra attenzione, io sia stato abbastanza chiaro.

Terzo punto di vista: quello morale.

Penso sia proprio sfuggita all'onorevole Preti l'affermazione che introdurre in questa faccenda la questione morale sia un non senso.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Onorevoli colleghi, dal giorno in cui io ho avuto l'onore di entrare in questa Camera, ho sentito parlare di democrazia. Io l'ho sempre predicata e praticata. Qui tutti siamo democratici, però al momento opportuno dimentichiamo che esiste una morale democratica, che ha la sua massima affermazione il giorno delle elezioni.

Ora, cosa si pretendeva dalla Giunta delle elezioni? Che accertasse se quelle schede erano state erroneamente dichiarate nulle. Se la Giunta delle elezioni avesse chiuso gli occhi e avesse reso omaggio a chi (il nome non mi interessa) era venuto in quest'aula illegalmente, mercé le schede illegittimamente dichiarate nulle, non avrebbe fatto il suo dovere. Ora, se il potere sovrano è quello del popolo, se noi dobbiamo rifarci ai risultati elettorali, se la legge è quella che è e la morale vuole che il giudizio del popolo debba sovrastare su tutti, principalmente in materia elettorale, il dire che la morale è un non senso, è effettivamente un non senso, perché la morale deve avere il suo valore pieno, completo ed assoluto. Quindi la Giunta ha fatto il suo dovere proponendo l'annullamento della elezione dell'onorevole Parri, e io penso di non dover dire altro: io sono uno dei componenti la Giunta ed attribuisco a mio onore e orgoglio l'essere stato uno di coloro che all'unanimità hanno votato per la proposta di annullamento. (*Applausi — Congratulazioni.*)

NASI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ai relatori credo resti poco da aggiungere. Mi ero, ingenuamente, lusingato che questa elezione, per l'unanimità con cui la Giunta ha deciso e per l'ampiezza con cui erano, in relazione, stati svolti i motivi della decisione, fosse passata senza discussione. Viceversa questa elezione sta avendo lo stesso andamento delle precedenti che la Giunta ha portato alla Camera con la proposta di annullamento.

Sono, onorevoli colleghi, quelli che vengono qui ora, i nodi al pettine del lavoro della Giunta.

La Giunta ha avuto un lavoro — permettetemi di chiarirlo brevemente — lungo e faticoso, che ha compiuto — e confido che la Camera vorrà riconoscerlo — con coscienza ed assoluta obiettività.

Ma la Giunta si è trovata spesso, troppo spesso, e si trova oggi, in uno stato di vero travaglio, ed è con amarezza che vedo da alcuni misconosciuta l'opera da essa compiuta;

dubito anzi che le manovre che agitano l'Assemblea, lungamente e non lodevolmente preparate nei corridoi, possano finire col turbare e ledere l'organo di verifica dei poteri che deve essere tenuto in alta considerazione e fuori da ogni sospetto.

Dubito, onorevoli colleghi, che quanto è successo per i casi Filosa, Greco e Grassi sia stato diretto, da alcuni, a sminuire l'autorità della Giunta. E, se ora venissero accolte le idee esposte dagli onorevoli Resta e Preti, ritengo che la Giunta potrebbe considerare compiuto il suo compito. Onorevoli colleghi, ho parlato di « nodi al pettine » perché le elezioni che stiamo portando al vostro giudizio sono il risultato di lungo e talvolta faticoso e anche non gradevole lavoro. La Giunta ha fatto calcoli minuti, si è affaticata a rivedere migliaia e migliaia di schede. Ed ora deve vedere, financo nelle memorie — come in quella del signor Parri — posta in dubbio la sua buona fede! Tutto questo non dovrebbe essere lecito; e non è lecito che, contro argomentazioni giuridiche e contro calcoli numerici, si oppongano argomenti non pertinenti, argomenti che mi permetto chiamare « da corridoio » (*Commenti*). Lasciatemi dire. Se ognuno di voi fa l'esame della propria coscienza, capirà che io sto dicendo la verità. (*Commenti*). Evidentemente, l'accenno ai « lavori di corridoio » urta parecchie sensibilità. Ma io vi insisto.

Voi sapete meglio di me quanto è successo per questa elezione come per le precedenti a cui ho accennato. Abbiamo dovuto assistere, come ho detto, al tentativo continuo di svalutazione della Giunta. Avevamo appena finito di discutere in seduta pubblica l'elezione dell'onorevole Greco, quando il nostro collega Consiglio scriveva che la Giunta era « uditorio disposto a farsi gabbare ». E parecchi colleghi ai quali io cercavo di dimostrare la fondatezza degli elementi che portavano all'annullamento della elezione di Filosa mi obiettavano che la rigida osservazione del disposto dell'articolo 93 della legge era un formalismo!

Ma procedendo con questi criteri e metodi, io credo, onorevoli colleghi, che la Camera si troverà in maggiori difficoltà a giudicare quei casi che ancora dovrà esaminare, casi che sono gravi e sono stati anche discussi largamente sulla stampa. Con ciò non dico che le difficoltà di cui soffre la Giunta siano cosa nuova. Ciò si è avuto anche in passato. Le decisioni della Giunta turbano interessi, di persone e di partiti. Ne abbiamo avuto la prova ieri sera con la divulgazione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

di una specie di memoriale clandestino, del quale la Giunta non ha avuto nessuna notizia, che recava le firme degli onorevoli Parri e Petrone.

Dicevo che il travaglio non è soltanto di quest'epoca; certo ora è aumentato. Ho trovato negli atti parlamentari questa dichiarazione di un illustre giurista, membro della Camera, l'onorevole Stoppato: « Le do la mia parola — diceva costui rivolgendosi ad un collega — e non le auguro di farne la prova, che l'esercizio della funzione di membro della Giunta è la più grande afflizione che possa piombare sul capo di un collega ».

Devo confessare — e il Presidente me ne darà atto — che noi in Giunta abbiamo avuto momenti di autentica esasperazione e per le pressioni e per le interferenze e per le richieste e per le preghiere e per le minacce, a cui abbiamo dovuto sottostare. (*Commenti*). Questa è la verità.

Ed io dovrei senz'altro entrare nel merito, ma non posso non segnalare (per sottolineare sempre più quelle che ho chiamate manovre di corridoio e che giustificano lo stato di animo della Giunta) che ieri sera l'amico onorevole Resta mi ha avvicinato, dicendosi spiacente di dover contraddire la mia relazione, e ha soggiunto, presenti altri colleghi: « Io non conosco l'onorevole Parri, non conosco la questione. L'onorevole Spataro mi ha incaricato di parlare in difesa del Parri ». Ogni commento guasterebbe.

Una voce al centro. Sono voci di « corridoio ».

NASI, *Relatore.* Ciò detto, onorevoli colleghi, mi riferisco, senz'altro, ai diversi punti della relazione ai quali accennerò in modo rapido e saltuario, perché gli interventi degli onorevoli Carpano Maglioli, Gullo e De Caro hanno sgombrato il terreno di parecchi argomenti avversi alle conclusioni della Giunta. Non mi soffermerò a definire i poteri della Giunta e quelli della Camera e tanto meno ad illustrare la portata degli articoli 46 e 62 della legge elettorale. Tutto questo è ormai chiarito.

Più che ribattere argomenti e riferirmi ad articoli della legge e dei nostri regolamenti, ritengo opportuno ricordare qualche precedente. Infatti qui di tutto si è parlato meno che dei precedenti, che indubbiamente possono essere di conforto alle nostre deliberazioni.

Le seguenti considerazioni fatte alla Camera dall'onorevole Stoppato aderiscono perfettamente all'odierna discussione: « Mi permetterei di esporre ai colleghi il mio concetto

intorno a questa cosiddetta deliberazione » (perché qui ci si è opposto che noi abbiamo fatto male a prendere in esame tutti gli elementi che erano in nostro potere). « Il concetto di deliberazione — soggiunge l'onorevole Stoppato — da parte della Giunta non può essere il fatto della pura e semplice meccanica lettura degli atti dell'elezione perché in questo caso, ben lungi dallo scegliere dei deputati che delibassero sulla elezione, si potrebbero scegliere degli impiegati di ordine che riassumessero puramente e semplicemente proteste e sproloqui dell'una o dell'altra parte. Quando dunque si tratta di vedere se l'irregolarità effettivamente sia di tale natura per cui si debba contestare una elezione, bisogna necessariamente valersi della legge da una parte e dei criteri interpretativi dall'altra, con serenità, savio giudizio e temperanza, senza lasciarsi per nulla impressionare dalla pressione di coloro che, sconfitti, pretenderebbero di interpretare parzialmente la legge ». Ed agli sconfitti aggiungo: di coloro che sono stati proclamati ingiustamente.

Quanto alle proteste, di cui ha trattato l'onorevole Preti, osservo anzitutto che in fondo l'onorevole Preti ha ammesso che le indagini della Giunta sarebbero state ben fatte se fosse esistita la protesta. Intanto è da tener conto che la Camera, nel caso dell'onorevole Candido Grassi, ha nel maggio scorso, approvando la relazione della Giunta, statuito che si può procedere d'ufficio alle indagini malgrado il disposto dell'articolo 21 del regolamento della Camera. E ciò basterebbe.

Si era detto e si dice che non vi sono precedenti. Non è vero, e ne cito uno ben preciso. Nella relazione di un esimio giurista, l'onorevole Capaldo, (del 1909) si legge: « Nella sezione di Pedara, sebbene nessuna delle parti lo abbia dedotto (udite, onorevoli colleghi!), la Giunta ha rilevato di ufficio la violazione dell'articolo 67 della legge elettorale perché la votazione venne chiusa alle ore 18 e, trattandosi di disposizioni prescritte a pena di nullità, la Giunta ha stimato suo diritto e dovere rilevarne l'inosservanza, e di tale inosservanza valutare gli effetti senza ritenersi — ascoltate — ostacolata in tale caso né dall'articolo 21 del regolamento della Camera dei deputati, né dall'articolo 74, ultimo capoverso della legge elettorale politica relativo alla mancanza di specifica designazione di siffatta nullità e alle proteste presentate entro 30 giorni da quello delle elezioni. L'articolo 21 non consente la nullità delle elezioni per vizio di forma nelle opera-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

zioni elettorali, se mancano le proteste, ma quando queste sono presentate in termini utili l'esame ne diventa opportuno, e può estendersi anche alla nullità che non sia stata specificatamente proposta con un reclamo elettorale. Io vorrei leggervi (*Interruzioni al centro*)... Siete allora già convinti? Sono disposto, signor Presidente, ad eliminare tutto quanto avevo preparato per illuminare la Camera. Ritenevo, riferendomi a documenti delle Assemblee d'altre e lontane legislature, di rendere un omaggio alla Camera. D'altra parte i chiarimenti non dovrebbero ritenersi superflui dato il disorientamento che si è notato tra i colleghi. E debbo notare che l'onorevole Resta nel suo dissenso con le conclusioni della Giunta ha parlato di dubbi o di questioni gravi, ma non ha detto che la soluzione della Giunta sia illegale ed ingiusta. E non lo poteva. La Giunta, devo notarlo, anche dopo aver deciso, ha avuto lo scrupolo di rivedere tutti i termini della questione. Ritengo pertanto opportuno riferire le conclusioni a cui è essa venuta, contenute in queste parole del suo presidente:

« Particolarmente la Giunta si è soffermata sull'obiezione concernente la mancanza di reclami ai fini della revisione delle schede nulle e contestate, ed ha superato il dissenso manifestato da qualche commissario ritenendo che esista anche reclamo da parte della Tibaldi Chiesa, tempestivo ed efficace, in quanto presentato appena si è avuto cognizione dei primi risultati degli accertamenti della Giunta ».

Quindi, esistono non soltanto i due reclami noti ed illustrati dall'onorevole De Caro, ma esiste anche il reclamo della signora Tibaldi Chiesa. Questo è argomento che è sfuggito agli onorevoli contraddittori, ma che deve essere tenuto presente.

Infine vorrei ricordare queste parole del Montalcini, che è un'autorità nell'interpretazione della legge elettorale: « La Giunta sempre ritenne in sé, oltre la facoltà di annullare per incompatibilità o ineleggibilità ancorché senza protesta, anche quella di esaminare di ufficio il verbale delle elezioni per dedurne la nullità ».

Tralascio tutte le altre considerazioni che riguardano la facoltà di riesaminare le schede nulle. Ma devo rilevare che lo stesso onorevole Parri, pur sostenendo che la Giunta non aveva facoltà di esaminare le schede nulle perché su di esse a suo avviso vi è il giudicato, finisce, nella sua stessa memoria, con l'ammettere che l'esame poteva farsi se vi fosse stata la protesta, omettendo, però,

di dire che le proteste esistevano e che ve ne era una specifica anche per la lista repubblicana.

E, quanto alla questione dell'esame delle schede nulle e contestate, devo affermare anche che la prassi parlamentare è tutta concorde. Non vi è reclamo di elettore o di cittadino che non parli della revisione delle schede nulle e contestate, e non vi è stata Giunta delle elezioni che non abbia riveduto le schede nulle e contestate, senza mai pensare ad essere fermata da preclusioni. Questa Camera e l'Assemblea Costituente sono state concordi in ciò.

Non vorrei finire senza farvi noto quanto diceva l'onorevole Girardini, nella seduta del 4 marzo 1915, col consenso della Camera: « La competenza della Camera è la più ampia e completa, poiché se anche la formula della legge non l'abbia specificamente indicato, essa riassume tutti i poteri relativi alla validità delle elezioni, concentrando in via definitiva tutti i poteri provvisori degli uffici sezionali e dell'ufficio centrale; e ciò non già per destinarle un privilegio, ma perché essa sola possiede quella maggiore larghezza di percettibilità politica che nel caso le occorre, ecc. ». Potrei riferirmi ad altri precedenti circa i diversi argomenti in discussione, ma lo ritengo ormai superfluo.

Mi limito ad osservare che la difesa dell'onorevole Parri non ha insistito né sulla sua prima eccezione, riguardante il diritto della Giunta di esaminare o meno la protesta, né sulla questione della mancanza delle firme nelle schede (che sarebbe stata ragione di nullità), né sulla erroneità dei calcoli numerici eseguiti dalla Giunta. Concludo ripetendo che la Giunta si trova in un momento delicato: ha bisogno cioè di sapere se la Camera ha ancora fiducia in essa oppur no. (*Applausi*).

LONGHENA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGHENA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si è discusso molto sul caso Parri. Realmente, a me, e non all'amico Nasi, si deve se il Parri non è stato convalidato, perché io sono il responsabile della relazione. La relazione, che è molto semplice, è un calcolo: si tratta di addizioni e sottrazioni, ed io non potevo non tener conto dei numeri. Quindi, bisogna accettare la mia relazione, una volta stabilita la relazione Nasi. Essa non può essere respinta.

Io sono molto suscettibile alle questioni morali — devo dirlo con la solita franchezza —

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

ed il signor Presidente, sono persuaso, è con me nel deplorare un documento firmato da Enrico Parri e da Carlo Petrone — il quale poteva anche non firmare questo documento, in quanto la sua questione non è stata ancora posta — che non è pervenuto a noi della Giunta delle elezioni; ora in questo documento vi sono parole che se io le ripetessi qui vi persuaderebbero che la difesa del Parri è stata fatta assai male.

Onorevoli colleghi, io sono stato uno dei più assidui alla Giunta delle elezioni ed ho potuto constatare la serietà e la severità con cui ogni caso è stato giudicato dai miei colleghi. (*Interruzione del deputato Lombardi Ruggero*). Lasci stare, onorevole Lombardi, non può dubitare, perché sono stato sempre presente. Io ho appartenuto a quella piccola Commissione che nel settembre scorso ha lavorato per settimane per rivedere le 36 mila schede della circoscrizione di Pisa, schede che sono state viste con ogni delicatezza, una per una; e, se il partito repubblicano ha un simbolo che poteva essere segnato senza che i vari seggi se ne accorgessero, la colpa non è mia. In quella foglia d'edera, accanto alle nervature, erano talora poco evidenti i segni delle matite degli elettori: non potevamo non tener conto di queste schede debolmente segnate.

Ora, dopo tutto questo lavoro, che non è stato breve né leggero, ecco cosa ci dicono i nostri colleghi (e non ce lo dovevano dire): «Potevamo ricusare eventualmente qualche membro del comitato di revisione, dal quale qualche proclamato del collegio nazionale avesse avuto fondato motivo di attendersi una non obiettiva revisione». Non si viene il 4 luglio a fare questa dichiarazione, dopo che questo comitato ha permesso a Enrico Parri di discutere in seduta pubblica e alla presenza di avvocati, nel modo più ampio!

Io prego il signor Presidente di voler chiedere all'onorevole Parri — e all'onorevole Petrone — quali sono i nomi che essi avrebbero ricusato nel caso che l'avessero potuto fare, e l'avrebbero potuto fare perché nessuno ha impedito questo.

È desiderio mio e dei miei colleghi della Giunta che questi nomi siano fatti. Non ho altro da dire. (*Applausi — Commenti*).

CORSANEGO, *Presidente della Giunta delle elezioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSANEGO, *Presidente della Giunta delle elezioni*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso nascondere alla Camera che parlo con un certo imbarazzo perché né

io, né alcuno dei colleghi che siedono insieme con me alla Giunta delle elezioni, potevamo supporre che una elezione che è contestata unicamente in base ad un calcolo numerico potesse suscitare un sì ampio dibattito in Assemblea. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Ma poiché il dibattito si è fatto, poiché si sono volute vedere, là dove non esistono delle questioni giuridiche, io debbo dimostrare che queste questioni non esistono perché l'interpretazione della legge è stata fatta dalla Giunta delle elezioni nel modo più corretto e in maniera non opinabile. Se io avessi soltanto il lontano dubbio che si potesse supporre esservi una soluzione diversa da quella che la Giunta ha preso, io non pronunzierei queste gravi parole: «in modo non opinabile».

Infatti l'unica questione (tutto il resto è contorno) su cui si è discusso e che poteva avere un'apparenza di fondatezza e di genialità era la seguente: il seggio elettorale fa una classificazione delle schede: da un lato ripone le schede valide, da un altro le schede nulle e da un altro ancora le schede contestate. Niun dubbio che le schede contestate, per il nome stesso che portano, possano essere messe ancora in discussione; ma quando si tratta, invece, delle schede nulle, si deve considerare il giudizio del seggio elettorale come definitivo, così come è definitivo il giudizio sulle schede valide.

Ripeto che l'argomento è specioso; ma esso urta contro la lettera e lo spirito della legge, ed urta — ciò che è più grave dal punto di vista politico, al di là di quello giuridico — contro la prassi costante di novant'anni di vita della Giunta delle elezioni.

Una voce all'estrema sinistra. Benissimo!

CORSANEGO, *Presidente della Giunta delle elezioni*. Sarebbe questa la prima volta dopo novant'anni, in cui la Camera violerebbe con un suo voto una prassi costante: cioè da novant'anni la Giunta delle elezioni ha sempre esaminato le schede nulle come era suo pieno diritto e come la lettera della legge le dà facoltà di fare. (*Applausi all'estrema sinistra*).

E perché queste mie parole non siano avventate, ma corroborate da una precisa dimostrazione, io prima vi dirò come è nata la norma della legge che noi abbiamo applicato e, poi, vedrò insieme con voi, rapidamente, e scegliendo a caso, le relazioni di chi ci ha preceduto in questo posto, donde in luce meridiana sarà dimostrato che sempre le schede nulle sono state, in pieno diritto, valutate e vagliate dalla Giunta delle elezioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

La tesi secondo cui noi non avremmo dovuto occuparci delle schede nulle vorrebbe fondarsi su un testo legislativo, cioè sull'articolo 62 della legge elettorale il quale stabilisce che la Camera dei deputati pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e in genere su tutti i reclami.

Dunque, si dice, per quanto concerne le schede, gli accertamenti della Giunta delle elezioni, ai fini della pronuncia definitiva della Camera, vanno limitati alle schede contestate (così si interpreta e si circoscrive il significato della parola « contestazione » dell'articolo 62); mentre non sarebbe consentito l'accertamento sulle schede nulle per le quali si ravviserebbe una specie di preclusione, una *res judicata*, come per le schede valide riconosciute e agguadicate senza dissenso dagli uffici sezionali.

Ripeto che riconosco la sottile ingegnosità di questa tesi in astratto, ma essa non è conciliabile con il diritto vigente; anzi essa implica quello che in diritto è uno sproposito grave: una specie di sincretismo di norme vigenti e norme abrogate che il presidente della Giunta, *postremus inter pares*, ha l'obbligo di chiarire con qualche modesto rilievo esegetico.

La invocata distinzione fra queste due forme di nullità delle schede, nullità dichiarata a titolo provvisorio dal presidente del seggio contro il parere degli altri componenti e nullità pacificamente riconosciuta da tutti i componenti del seggio, non ha alcun fondamento nella legge, anzi, obiettivamente, per la legge non esiste.

I due aspetti sono invece esistiti, distinti e successivi, nella nostra legislazione elettorale. Se risaliamo al testo unico del 28 marzo 1895, n. 83, troviamo che esso all'articolo 70 disponeva: « L'ufficio di ciascuna sezione (è la dizione testuale: non dice « il presidente », come la legge attuale, ma dice « l'ufficio di ciascuna sezione ») pronunzia in via provvisoria, salvo il giudizio della Camera, sopra tutte le difficoltà e nullità delle schede ». In via provvisoria e salvo il giudizio della Camera.

Questa disposizione è identica a quella della precedente legge elettorale del 24 settembre 1882, articolo 70; e, risalendo per *...li rami*, si giunge alla prima legge elettorale italiana del 17 dicembre 1860, che in sostanza è la legge sarda del 20 novembre 1859 (siamo a 90 anni addietro), le quali due ultime all'articolo 72 dispongono identicamente: « L'ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano al riguardo delle elezioni del collegio, ecc. È

riservato alla Camera dei deputati di pronunziare sulle reclamazioni giudizio definitivo ». Dunque, in un primo tempo, in materia di nullità di schede esisteva il giudizio collegiale dell'ufficio elettorale, sempre provvisorio: giudizio provvisorio del seggio, pronunzia definitiva della Camera.

Questo sistema dura fino al 1912. In quell'anno viene elaborata la nuova legge per il suffragio universale, su disegno di legge Giolitti del 9 giugno 1911. Nel progetto governativo veniva conservato lo stesso sistema in fatto di nullità delle schede. L'articolo 67-bis del disegno Giolitti dice: « L'ufficio sezionale pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 74-bis (giudizio definitivo della Camera) su tutte le difficoltà e incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede ».

E la Commissione parlamentare presieduta dall'onorevole La Cava, con Vittorio Emanuele Orlando e Rocchetti vicepresidenti, e relatore Pietro Bertolini che elabora la riforma, rovescia il sistema e presenta un articolo 67-ter (diventato articolo 95 del testo unico 30 giugno 1912, n. 1166) che dispone: « Il presidente (non più l'ufficio sezionale) del seggio, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 95 (corrispondente all'attuale articolo 62 che riserva alla Camera il giudizio definitivo) su tutti gli incidenti e sulla nullità dei voti ».

Questa è l'origine della norma vigente. Il mutamento è connesso con la più radicale riforma del 1912 per quanto concerne la formazione del seggio elettorale. Come viene chiaramente spiegato nella relazione Bertolini (documento 907-A della 23ª legislatura) si volle rafforzare l'autorità e il prestigio del presidente del seggio, sottraendolo alle passioni elettorali e facendolo nominare fra i magistrati giudicanti ed altre categorie analoghe. A questo rinvigorimento della personalità e delle attribuzioni del presidente del seggio faceva riscontro una minore estensione della funzione degli scrutatori, espressamente ridotta ad una mera attività esecutiva di cooperazione, di riscontro e di controllo (sono le parole testuali), accentuandosi invece nel presidente del seggio ogni potere di direzione e di decisione.

E ciò, come la stessa relazione ribadisce, « in quanto può aversi assai più fondata fiducia nella decisione del presidente che in quella della maggioranza dell'ufficio, resa non di rado fluttuante per la momentanea as-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

senza di uno o dell'altro dei suoi membri ed esposta alla prevalenza dell'elemento elettivo che non offre alcuna seria garanzia di competenza e d'imparzialità ».

E, passando a spiegare le nuove modalità dello scrutinio adottato con la riforma, la relazione stessa esplicitamente ravvisa (ecco il punto fondamentale!) « un coefficiente che agevola il più tempestivo compimento delle operazioni elettorali nell'attribuzione, già accennata, di ogni potere di decisione sopra le difficoltà, gli incidenti e la nullità dei voti, al solo presidente dell'ufficio ». Però il relatore Bertolini si fa carico di questo nuovo potere che dà al presidente. Nella legge antica era il seggio elettorale che decideva provvisoriamente sulla nullità dei voti; nella legge nuova (che è ancora quella che ci governa) è il solo presidente che, udito il parere, e senza l'obbligo di seguirlo, decide sulla nullità.

V'è un temperamento in questo potere: esso è dato dal fatto che il giudizio è provvisorio e che il definitivo è riservato all'organo di verifica dei poteri. Il passaggio dal sistema della decisione collegiale dell'ufficio elettorale a quello della decisione individuale del presidente del seggio viene integrato (come la relazione Bertolini rileva a pagina 26) dalla garanzia che il presidente decide solo in via provvisoria, poiché il giudizio definitivo rimane riservato alla Camera.

Dopo questi cenni, onorevoli colleghi, pare chiara, inequivocabile, non opinabile, ma certa, la interpretazione dell'articolo 46 della legge elettorale che dice (lo ripetiamo): « Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 62, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti ».

Nessun dubbio, quindi: la interpretazione della Giunta non è che l'applicazione precisa dell'articolo 46 della legge.

E allora, visto che non si può decampare da questo preciso obbligo che ha l'organo di verifica dei poteri quando v'è reclamo o v'è riscontro di ufficio, vediamo rapidamente quale è stata la prassi.

Ripeto, la Giunta delle elezioni esiste da novanta anni; da 90 anni, in base ad analoga disposizione di legge, si occupa di elezioni contestate, ed oggi si ha il (mi permetta il signor Presidente di pronunciare la parola) « coraggio » di presentare un ordine del giorno in cui si dice che soltanto i voti contestati possono essere sottoposti a nuovo giudizio!

Si chiede questo, quando per 90 anni la Giunta delle elezioni ha esaminato le schede nulle in base alla legge! (*Applausi all'estrema sinistra*).

Poiché vedo qui presente al banco del Governo il mio carissimo amico onorevole Meda, gli ricorderò che il suo illustre genitore vide contestata la sua elezione al collegio di Rho. E perché fu convalidata l'elezione di Filippo Meda? Perché la Giunta delle elezioni esaminò tutte le schede nulle per le quali egli si era lamentato nel suo reclamo.

Ecco qui il documento inoppugnabile: « Giunta delle elezioni, 22 maggio 1908: nominata una sottocommissione per l'esame e la verifica delle schede, la medesima constatò che soltanto 5 schede erano effettivamente nulle, onde il numero dei votanti doveva salire al numero ... ». L'avvocato Meda nella sua protesta aveva sostenuto che, fra 82 schede dichiarate dai seggi nulle, se ne trovavano 42 ritenute tali illegalmente, così ripartite... » E la Giunta esaminò ad una ad una le schede nulle per concludere che l'avvocato Filippo Meda, avendo raggiunto i voti voluti, poteva essere eletto, e lo proclamò deputato della circoscrizione di Rho.

Potrei — e non lo faccio — leggere altre venti, trenta relazioni della Giunta delle elezioni. Sono a vostra disposizione. Ma una volta è sorto il dubbio neanche lontano che la Giunta delle elezioni non potesse esaminare i voti nulli. E allora la Giunta delle elezioni non può accettare l'ordine del giorno audace, temerario, che è stato presentato, perché...

PRESIDENTE. Per chiarezza debbo informarla che l'onorevole Resta ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'ordine del giorno Fusi (così ella avrà, per così dire, il panorama completo):

« *Dopo le parole: nulli o validi, aggiungere: a meno che la indagine venga estesa almeno a tutti i voti nulli di tutte le circoscrizioni agli effetti dei residui utili per il collegio unico nazionale.* » (*Commenti a sinistra e all'estrema sinistra*).

SANSONE. L'audacia cresce!

CORSANEGO, *Presidente della Giunta delle elezioni.* Signor Presidente, su questo ordine del giorno, sia pure con questo codicillo, faccio le seguenti precise osservazioni:

Primo problema: può la Camera votare un ordine del giorno che nega una facoltà concessa dalla legge? Cioè, si può con un voto della Camera cancellare un articolo di legge?

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Secondo problema: la Camera si è espressa già su questo argomento con una precedente votazione, che è recente; cioè con la votazione avvenuta in occasione della contestazione dell'elezione dell'onorevole Grassi, il 5 maggio 1949, con la quale la Camera, accogliendo le conclusioni della Giunta, ha affermato due concetti: primo, che la Giunta delle elezioni ha diritto di esaminare le schede nulle anche quando manchi un reclamo (perché nella fattispecie il reclamo mancava); secondo: non soltanto la Camera ha approvato che la Giunta delle elezioni avesse controllato e dato un giudizio definitivo sulle schede nulle per le quali i seggi elettorali avevano dato un giudizio provvisorio, ma ha fatto di più: ha rimandato gli atti alla Giunta delle elezioni perché, oltre ad esercitare il suo controllo sui voti nulli, lo esercitasse anche su una parte dei voti validi.

Ora, io domando ancora una volta: può la Camera, a distanza di due mesi, votare un ordine del giorno che dice perfettamente il contrario di quanto essa due mesi fa ha deliberato? Mi pare che « il giudeo di noi si rida », se faremo così; e non so come la serietà di un'Assemblea legislativa possa essere mantenuta se alla distanza di due mesi essa dichiara bianco ciò che aveva affermato essere nero, cioè se fa come « quel che disvuol ciò che volle »!

Quindi, io affido il problema alla coscienza del signor Presidente: domando a lui s'egli ritenga di poter porre in votazione un ordine del giorno contrario alla legge e contrario ad una precisa deliberazione di questa Assemblea.

Detto ciò, la Giunta delle elezioni propone alla Camera — come è noto — l'annullamento dell'elezione dell'onorevole Enrico Parri, proclamato nella lista del partito repubblicano italiano per il collegio unico nazionale, per far luogo alla proclamazione della signora Mary Tibaldi Chiesa a deputato per la lista del partito repubblicano italiano nella circoscrizione di Pisa.

Mi corre l'obbligo di avvertire il signor Presidente e la Camera che qualora questa, per motivi che io non riesco a pensare, volesse andare in diverso avviso, e cioè votasse contro le conclusioni della Giunta delle elezioni, non ne verrebbe per conseguenza la convalida dell'onorevole Parri; cioè, qualora la conclusione della Giunta non venisse approvata, resti precisato che si intenderà che la Camera non accetta la proposta di attribuire il seggio alla lista del partito repub-

blicano italiano nella circoscrizione di Pisa, ma non si può intendere con ciò convalidata l'elezione dell'onorevole Parri, proclamato nel collegio unico nazionale con i resti dei resti, in quanto questa convalida potrebbe venire in esame solo dopo quella degli altri deputati che lo precedono nella graduatoria del collegio unico nazionale, esperito l'accertamento di tutte le circoscrizioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Resta, vuole illustrare il suo emendamento?

RESTA. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Devo domandare all'onorevole presidente della Giunta se egli fa una formale proposta di preclusione; perché, mentre lo ringrazio della fiducia che egli mi dimostra, deferendo a me la decisione, non mi sento veramente di assumerne la responsabilità, trattandosi di questione squisitamente giuridica. Le questioni anzi sono due: la prima di puro calcolo numerico dei voti, secondo il quale — innegabile per se stesso — un altro posto nella circoscrizione di Pisa viene attribuito al partito repubblicano italiano; l'altra, squisitamente giuridica, nel senso che si mette in dubbio se il procedimento adottato sia o meno corrispondente alla legge, soprattutto considerando il regolamento della Giunta delle elezioni che rispecchia la situazione propria del collegio uninominale, e se debba e possa essere oggi applicato allo scrutinio di lista e alla rappresentanza proporzionale, dove i risultati di una singola circoscrizione non rimangono ristretti a quell'ambito ma si riflettono nell'ambito più vasto del collegio unico nazionale. In queste condizioni non mi sentirei di improvvisare un giudizio. Perciò, a meno che l'onorevole presidente della Giunta delle elezioni non presenti una proposta di vera e propria preclusione (ed egli può farlo sia in rapporto alla sua interpretazione della legge, sia in rapporto alle precedenti deliberazioni della Camera), io non mi sentirei di negare che possa essere messo in votazione l'ordine del giorno presentato, qualora esso fosse mantenuto.

CORSANEGO, *Presidente della Giunta delle elezioni*. Mi pare che, per scrupolo di coscienza, io debba proporre la preclusione. Ripeto: ho un grande rispetto per la Camera e non vorrei che fuori di qui, dove giuristi ci guardano e commentano le nostre deliberazioni, si potesse dire che noi ignoriamo o violiamo la legge.

Con tutti i precedenti che sono qui segnati, e sono infiniti, io non posso pensare che oggi noi si possa cambiare improvvisamente

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

parere. È vero che il signor Presidente, nella sua equanimità e nella sua innegabile abilità, ha voluto accennare che queste norme erano state create per il collegio uninominale e che oggi gli effetti sono diversi nel collegio unico nazionale...

PRESIDENTE. Non si tratta di abilità. Mi sembra che la controversia nasca da ciò; altrimenti, non vi sarebbe la materia del contendere.

CORSANEGO, *Presidente della Giunta delle elezioni*. Ma noi, dal giorno in cui siamo venuti alla Camera, e non soltanto in questa Giunta delle elezioni ma in quella precedente dell'Assemblea Costituente, abbiamo dovuto applicare al sistema proporzionale le norme per il collegio uninominale. La distinzione delle schede in nulle, contestate e valide, non riguarda il sistema elettorale: si tratta sempre di valutare schede nulle o contestate, qualunque sia il sistema elettorale. Perciò questo non ha alcuna influenza sulla precisa disposizione di legge.

Pertanto, io oso insistere su una, secondo me, duplice preclusione: la prima, costituita dalla legge; la seconda, dal voto precedente della Camera.

PRESIDENTE. Dobbiamo anzitutto votare su questa proposta di preclusione. Come la Camera ha udito, l'onorevole presidente della Giunta — come è suo diritto — ha proposto la preclusione sull'ordine del giorno Fusi, per il suo doppio contrasto con lo spirito della legge e con la prassi costantemente seguita. Interpreto esattamente?

CORSANEGO, *Presidente della Giunta delle elezioni*. Esatto: per il suo contrasto con lo spirito e con la lettera della legge.

TUDISCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUDISCO. Data l'ampiezza assunta dal dibattito dopo le ultime dichiarazioni del presidente della Giunta e del Presidente della Camera, chiederei che, per una discussione più approfondita e serena, si rinviasse il seguito della discussione ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Tudisco, la sua proposta non potrebbe essere messa in votazione se non dopo quella di preclusione.

TUDISCO. Mi riservo di riproporla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di preclusione sull'ordine del giorno Fusi, avanzata dall'onorevole presidente della Giunta delle elezioni.

(È approvata).

Onorevole Resta, ha altre proposte da fare, in armonia con il suo intervento?

RESTA. Non ho altre proposte da fare.

TUDISCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUDISCO. Ripropongo formalmente il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(Non è approvata).

Dovrò ora porre in votazione le conclusioni della Giunta delle elezioni.

CHIEFFI. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Giunta delle elezioni.

(Segue la votazione).

Chiusura e risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 381

Maggioranza 191

Voti favorevoli 213

Voti contrari 168

(La Camera approva).

Dichiaro quindi annullata la proclamazione dell'onorevole Enrico Parri nel collegio unico nazionale e proclamo eletta la candidata Mary Tibaldi Chiesa a deputato della circoscrizione di Pisa (XV). (*Applausi*).

S'intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amicone — Andreatti — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Assennato — Avanzini — Azzi.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Bazoli — Bellardi — Belloni — Bellucci — Bennani — Bensi — Benvenuti — Bernardi — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Burato.

Cacciatore — Cagnasso — Calandrone — Calasso Giuseppe — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Capugli — Cara — Carcaterra — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Casoni — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavinato — Ceconi — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chini Cocoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciuffoli — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concetti — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — Del Bò — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Donati — Donatini — Ducci.

Emanuelli — Ermini.

Fabriani — Fadda — Failla — Fanfani — Farini — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferreri — Fietta — Foderaro — Fora — Foresi — Franco — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Olga — Giavi — Giolitti — Giovannini — Girolami — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Luigi — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenbergh — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Invernizzi Gabriele.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Malfa — La Pira — La Rocca — Larussa — Latorre — Lecciso — Leone Giovanni — Leone-Marchesano — Liguori — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Magnani — Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marchesi — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Mondolfo — Montagnana — Montelatici — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Girolamo Lino.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Negri — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nitti — Notarianni — Novella.

Olivero — Orlando — Ortona.

Pacati — Pacciardi — Paganelli — Pajetta Gian Carlo — Pallenzona — Paolucci — Pastore — Pecoraro — Pelosi — Pertusio — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Preti — Proia — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reali — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Rodinò — Rossi Maria Madalena — Roveda — Rumor — Russo Carlo. Sabatini — Saccenti — Saggini — Sallis — Sala — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicò — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Schiratti — Sciaudone — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Santo — Silipo — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi — Stuardi — Suraci.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tolloy — Tomba — Tonengo — Torretta

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

— Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tudisco — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino — Volgger — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zerbi.

Sono in congedo:

Artale — Audisio.

Barbina — Borioni — Borsellino — Buzzei.

Caccuri — Caiati — Conci Elisabetta.

Di Fausto.

Ferrario — Fuschini.

Germani.

Lazzati — Leonetti.

Momoli — Moro — Mussini.

Ponti — Pralongo — Pucci Maria.

Russo Perez.

Stagno d'Alcontres.

Treves — Truzzi.

Vetrone — Viale — Vigorelli — Visentin.

Risultati di una votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 » (599)

Presenti e votanti	385
Maggioranza	193
Voti favorevoli	251
Voti contrari	134

(La Camera approva).

« Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 » (598) —

Presenti e votanti	385
Maggioranza	193
Voti favorevoli	250
Voti contrari	135

(La Camera approva).

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 » (597)

Presenti e votanti	385
Maggioranza	193
Voti favorevoli	252
Voti contrari	133

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amicone — Andreotti — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Assennato — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbieri — Baresi — Barontini — Bartole — Basile — Basso — Bazzoli — Belliardi — Bellucci — Bennani — Benvenuti — Bernardi — Bernardinetti — Berli Giuseppe fu Angelo — Berli Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bruno — Bulloni — Burato.

Cacciatore — Cagnasso — Calandrone — Calasso Giuseppe — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Carcaterra — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Caserta — Casoni — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavinato — Ceccherini — Cerabona — Cerauolo — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Ciufoli — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concetti — Consiglio — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — D'Amore — De Caro Raffaele — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Donatini — Ducci.

Emanuelli — Ermini.

Fabriani — Fadda — Failla — Fanelli — Farini — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferreri — Fietta — Firrao Giuseppe — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Galati — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

— Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Olga — Giavi — Giolitti — Giordani — Girolami — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Giuseppe — Grassi Luigi — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Improta — Invernizzi Gabriele.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Malfa — La Rocca — Larussa — Latorre — Lecciso — Leone Giovanni — Leone Marchesano — Liguori — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Magnani — Maniera — Manironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marchesi — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Martino Edoardo — Marzarotto — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Montejatichi — Monterisi — Monticelli — Moro Aldo.

Nasi — Natali Ada — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nitti — Notarianni — Novella.

Olivero — Orlando — Ortona.

Pacati — Pacciardi — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pallenzona — Paolucci — Parente — Pastore — Pecoraro — Pella — Pelosi — Perlingieri — Pertusio — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Preti — Proia — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reali — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricciardi — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Roberti — Rocchetti — Rodinò — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Saggini — Sallis — Sala — Salerno — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Scaglia —

Scalfaro — Scappini — Scarpa — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Santo — Silipo — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stella — Stuanì — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tittomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tudisco — Tupini — Turchi Giulio.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Sono in congedo:

Artale — Audisio.

Barbina — Bensi — Borioni — Borsellino — Buzzelli.

Caccuri — Caiati — Conci Elisabetta.

Di Fausto.

Ferrario — Fuschini.

Germani.

Lazzati — Leonetti.

Momoli — Moro — Mussini.

Ponti — Pratolongo — Pucci Maria.

Russo Perez.

Stagno d'Alcontres.

Treves — Truzzi.

Vetrone — Viale — Vigorelli — Visentin.

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, e i Ministri dell'interno, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, rispettivamente nell'ambito della propria competenza, per la erogazione di un sussidio straordinario, per lo sgravio delle imposte per un congruo periodo di tempo e per l'esonero dal conferimento all'ammasso per contingente a favore di tutti i piccoli proprietari e coltivatori diretti della zona di Cagli, Frontone e Serra Sant'Abbondio, che per una violentissima grandinata hanno

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

visto d'improvviso distruggere tutti i raccolti in grano, granturco, uva, frutta e legumi, per un importo di circa 150 milioni.

« COLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere i motivi per i quali non si è dato ancora inizio ai lavori di ristabilimento dell'importante stazione ferroviaria di Monza, fortemente sinistrata dalla guerra.

« LONGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se, in considerazione delle gravi sperequazioni cui ha dato luogo l'applicazione del diritto speciale sui generi di larga produzione locale, non creda di proporre l'abolizione, sostituendogli, nella riforma dei tributi locali, imposte che non gravino soltanto sulla categoria dei produttori agricoli.

« LIGUORI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere i motivi dell'enorme ritardo nel perfezionamento degli atti di trasferimento del Palazzo Pisani di Venezia dal Comune allo Stato, e quali provvedimenti intenda adottare per sollecitarlo. Questo ritardo ha impedito e impedisce l'esecuzione di lavori riconosciuti urgenti e indilazionabili dal Provveditorato delle opere pubbliche allo scopo di prevenire gravi danni imminenti.

« CESSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi per fronteggiare l'infezione di tifo determinatasi a Pozzallo (Ragusa), e quali misure per evitare il ripetersi di simili, dolorose congiunture.

« LUPIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per cui, malgrado lo stanziamento dei fondi fatti dal Ministro in occasione di una sua visita alle Terme di San Casciano Bagni, danneggiate dagli eventi bellici, ancora non si è provveduto al completamento dei lavori stessi, in modo che le nuove terme ancora non sono in efficienza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e in qual modo abbia provveduto alla assegnazione dei fondi occorrenti per procedere al secondo lotto dei lavori per l'acquedotto dell'agro nolano. Le popolazioni di sette Comuni attendono da decenni quest'opera indispensabile e indilazionabile e presentemente facilitata dall'espletamento del primo lotto.

« In specie, per quanto riguarda uno di tali Comuni, quello di Roccarainola, si chiede di conoscere i motivi per cui finora non si è ancora provveduto alle riparazioni, decise e appaltate fin dal 31 maggio 1949, che permetterebbero al piccolo acquedotto locale, primitivo e insufficiente, di fornire alla popolazione un certo quantitativo d'acqua potabile.

« Attualmente gli abitanti di Roccarainola sono letteralmente e totalmente privi di acqua, onde la assoluta necessità di un intervento che tolga un paese civile dalla attuale, inverosimile situazione di villaggio africano. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« CASERTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non creda opportuno — nell'interesse della produzione zootecnica ed eliminando le pastoie burocratiche che intralciano lo sviluppo della nostra agricoltura e sottraggono tempo prezioso ai lavoratori dei campi — ripristinare il servizio di distribuzione del sale pastorizio, disciplinandolo in modo da evitare qualsiasi forma di speculazione, e fornendo agli aventi diritto uno speciale libretto che darebbe all'intestatario la facoltà di prelevare mensilmente un determinato quantitativo massimo e sul quale annualmente o semestralmente sarebbero apportate le opportune variazioni da parte di un Ente riconosciuto (ad esempio l'Ispettorato provinciale per l'agricoltura). Tale sistema favorirebbe effettivamente la produzione zootecnica, permettendo, in tali casi, di utilizzare anche foraggi o mangimi di qualità piuttosto scadente, aumentando, di conseguenza, le possibilità zootecniche e migliorando igienicamente gli allevamenti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se risponda a verità l'esistenza di uno schema di provvedimento legislativo volto a sopprimere l'indennità di missione ai funzionari dello Stato che si recano fuori della propria sede entro un

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

raggio di 20 chilometri e a ridurre alla metà l'indennità di missione per viaggi compresi tra i 20 ed i 50 chilometri.

« E, in caso positivo, per sapere se non ritenga che lo schema stesso colpisca, in modo notevole, gli interessi di molti funzionari dello Stato e non comporti un pregiudizio per determinati servizi, delicati ed importanti, cui i funzionari stessi sono preposti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

○

« BOTTAI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere per quali motivi gli uffici di collocamento della provincia di Ascoli Piceno hanno incluso nella seconda categoria di disoccupati — cui non spetta il sussidio di cui al decreto 30 giugno 1948 — tutte le donne le quali non siano capi famiglia non facendo discriminazione alcuna.

« A seguito di ciò si sono lamentate palesi ingiustizie e si è creata in quella categoria una giustificata reazione; pertanto l'interrogante chiede un immediato intervento da parte dell'onorevole Ministro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TOZZI CONDIVI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga equo ed opportuno — per eliminare malcontenti verificatisi nella categoria dei dipendenti degli Enti locali — prendere l'iniziativa di un provvedimento legislativo per la devoluzione al personale comunale e provinciale del diritto di riscontro sulle quietanze rilasciate dagli esattori delle imposte per tributi locali e provinciali, mentre presentemente l'importo di tale diritto è destinato a favore del personale dell'Amministrazione finanziaria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere se non ritenga equo ed opportuno prendere la iniziativa di un provvedimento con il quale si stabiliscano, a favore dei segretari comunali obbligati al servizio dei protesti cambiari nei comuni, eguali diritti a quelli spettanti ai notai per la grave responsabilità che il servizio stesso comporta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga equo ed opportuno revocare la circolare 27 gennaio 1948, n. 16600-15-50985, la quale precisava che la vigilanza ed il controllo sui servizi di riscossione delle imposte di consumo, sia gestiti in economia, sia in appalto, costituiscono normali attività di ufficio di carattere obbligatorio e che di conseguenza nessun compenso poteva essere corrisposto ai segretari comunali per il lavoro svolto in dipendenza di tali attività.

« È necessario però ricordare, che per altre categorie di dipendenti pubblici, invece, con decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, veniva disposto quanto segue:

« La restante quota del dieci per cento (dei diritti di statistica) è versata direttamente dagli uffici delle imposte di consumo ad apposito conto corrente postale intestato alla Direzione generale della finanza locale. Tale fondo sarà ripartito ed erogato a favore del personale della predetta Direzione ».

« È pertanto inevitabile che siano sorte lamentele, nella categoria dei segretari comunali, date le condizioni finanziarie in cui essi versano e la loro responsabilità in ordine al servizio delle imposte di consumo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga equo ed opportuno predisporre un provvedimento di carattere generale per determinare i compensi da erogare a favore dei segretari comunali o di altri dipendenti comunali, cui sia affidata la carica di « segretario » o di « aiutante » presso gli Enti comunali di assistenza, quale corrispettivo per una prestazione di lavoro straordinaria che eccede le normali attività di ufficio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere:

1°) se, nell'interesse della produzione futura e dei produttori, non ritenga opportuno ed urgente disporre che l'ammasso extra-contingente sia consentito quest'anno fino al 15 agosto o fino al 31 luglio, e che in considerazione della siccità e dell'andamento stagionale pessimo, specie nel Mezzogiorno, siano adottate le stesse tabelle dello scorso anno per la determinazione delle caratteristiche del grano da conferirsi ai « Granai del Popolo »;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1949

2°) se non ritenga opportuno vietare ai Consorzi agrari l'acquisto in proprio del grano escluso dal conferimento, per evitare confusione tra il movimento e la destinazione di tale grano e il movimento e la destinazione del grano ammassato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« PAGLIUCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto al restauro e al collocamento delle storiche vetrate (opera del Ghilberti, del Ghirlandaio e di Paolo Uccello) di Santa Maria del Fiore, cattedrale di Firenze.

« Tale ripristino si presenta necessario e urgente anche perché durante l'anno giubilare la chiesa di Santa Maria del Fiore sarà meta di innumerevoli pellegrini. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« PAGANELLI, DONATINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere in base a quali disposizioni di legge il commissario governativo per l'Alto Adige proceda al sequestro dei beni di proprietà degli optanti, la cui domanda per il riacquisto della cittadinanza italiana è stata respinta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BERNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno disporre perché sia preso in esame dai competenti organi tecnici del suo dicastero il progetto di costruzione della strada dei Lepini in provincia di Frosinone.

« La costruzione di tale strada, più volte promessa in passato, oltre a costituire un'antica aspirazione dei centri abitati della zona, verrebbe:

a) a risolvere il problema delle comunicazioni fra detti centri e le zone, su cui essi gravitano, cioè quella Pontina e quella industriale di Colferro;

b) porrebbe in comunicazione diretta i comuni di Giuliano di Roma, Patrica, Supino, Morolo, Sgurgola e Colferro, i quali, pur essendo tra loro a breve distanza, sono oggi irrazionalmente collegati per mancanza della strada, di cui si chiede la sollecita realizzazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« DE PALMA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se e

quando intenda risolvere il grave, annoso eppure urgente problema della definitiva sistemazione delle carceri mandamentali di Rapallo, trasferendole dai locali oggi occupati, malsani, inadatti e dove la vita dei detenuti dolorosamente supera ogni limite di sopportazione, in altri più confacenti allo scopo, e più rispondenti a quelle esigenze di sanità fisica e morale ed a quel rispetto della dignità e personalità umana che richiedono ovunque e sempre la massima considerazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GUERRIERI FILIPPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere come mai il servizio prestato da insegnanti nei corsi popolari mantenuti da comuni e da enti, che a norma dell'articolo 46, terzo comma, dello schema di decreto legislativo sui corsi stessi (17 dicembre 1947, n. 1599) veniva giustamente valutato come servizio d'incarico di supplenza, nella circolare ministeriale 9 maggio 1949, n. 980, 3/S/P, al n. 9, invece non viene considerato, ma è valutato solo il servizio dei corsi istituiti dallo Stato.

« E per conoscere se non viene così meno quell'incremento che s'intendeva dare alle istituzioni dei corsi popolari istituiti da comuni e da enti in ausilio ai corsi istituiti dallo Stato e lasciato senza valutazione il sacrificio di tante insegnanti regolarmente abilitate, le cui nomine sono state regolarmente approvate dai Provveditorati, che hanno vigilato sul funzionamento dei corsi stessi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CHIARINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia vero che è in elaborazione un provvedimento legislativo, il quale toglie il diritto alla corresponsione degli assegni familiari ai pescatori addetti alla piccola pesca.

« Sarebbe grave ingiustizia sociale e pericolosissimo errore. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere i motivi per i quali non si è creduto di accogliere le conclusioni della Commissione all'uopo nominata, onde risolvere i problemi attuali dell'industria asfaltifera di Ragusa.

« LUPIS ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 22,5.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali. (*Urgenza*). (371). — (*Relatore*: Carcaterra).

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Assegnazione di un contributo straordinario per l'anno 1948 alla Valle d'Aosta. (393). — (*Relatore*: Chiaramello);

Norme relative ai ricorsi per cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1° luglio 1945. (*Approvato dal Senato*). (504). — (*Relatore*: Caccuri);

Norme per l'arte negli edifici pubblici. (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (328-B). — (*Relatore*: Dal Canton Maria Pia).

3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e l'incremento delle costruzioni edilizie. (105). — (*Relatori*: Rocchetti e Artale, *per la maggioranza*; Capalozza e Ferrandi, *di minoranza*);

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — (*Relatore*: Tesauro);

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — (*Relatori*: Dominedò e Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*).

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

DE MARTINO CARMINE: Istituzione ed ordinamento dell'Ente incremento edilizio (E.I.E.) (271). — (*Relatori*: Tambroni, *per la maggioranza*, e Matteucci, *di minoranza*).

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme integrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti E.R.P. (438). — (*Relatore*: Corbino);

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. (*Approvato dal Senato*). (251). — (*Relatore*: Tozzi Condivi).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO